Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2025/0531(COD)

10.2.2026

EMENDAMENTI
100 - 269

Progetto di relazione
Dimitris Tsiodras, Piotr Müller
(PE782.180v01-00)

Modifica dei regolamenti (CE) n. 1272/2008, (CE) n. 1223/2009 e (UE) 2019/1009 per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e procedure per i prodotti chimici

Proposta di regolamento
(COM(2025)0531 – C9-0424/2023 – 2025/0531(COD))

Emendamento 100
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (CE) n. 1272/2008, (CE) n. 1223/2009 ***e*** (UE) 2019/1009 per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e procedure per i prodotti chimici	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (CE) n. 1272/2008, (CE) n. 1223/2009***,*** (UE) 2019/1009***, (CE) n. 1107/2009 e (UE) n. 528/2012*** per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e procedure per i prodotti chimici

Or. en

Emendamento 101
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Prescrizioni rigorose in materia di qualità e sicurezza per i prodotti nel mercato unico garantiscono un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente e contribuiscono a un'economia equa e sostenibile. Nell'ambito della concorrenza internazionale, la reputazione dei prodotti di qualità elevata fabbricati nell'Unione può creare un vantaggio per le imprese dell'Unione.	(1) Prescrizioni rigorose in materia di qualità e sicurezza per i prodotti nel mercato unico garantiscono un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente e contribuiscono a un'economia equa e sostenibile. Nell'ambito della concorrenza internazionale, la reputazione dei prodotti ***sicuri e*** di qualità elevata fabbricati nell'Unione può creare un vantaggio per le imprese dell'Unione.

Or. en

Emendamento 102

Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Prescrizioni rigorose in materia di qualità e sicurezza per i prodotti nel mercato unico garantiscono un livello elevato di protezione della salute ***umana*** e dell'ambiente e contribuiscono a un'economia equa e sostenibile. Nell'ambito della concorrenza internazionale, la reputazione dei prodotti di qualità elevata fabbricati nell'Unione può creare un vantaggio per le imprese dell'Unione.	(1) Prescrizioni rigorose in materia di qualità e sicurezza per i prodotti nel mercato unico garantiscono un livello elevato di protezione della salute e dell'ambiente e contribuiscono a un'economia equa e sostenibile. Nell'ambito della concorrenza internazionale, la reputazione dei prodotti di qualità elevata fabbricati nell'Unione può creare un vantaggio per le imprese dell'Unione.

Or. en

Emendamento 103
Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Silvia Sardone, Marie-Luce Brasier-Clain, Valérie Deloge, Antonín Staněk, Virginie Joron

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) La competitività dell'Unione europea dipende in particolare dalla sua capacità di innovazione. La semplificazione del quadro normativo è una leva fondamentale a tale riguardo. Le iniziative volte a conseguire il progresso tecnico e a promuovere l'innovazione non devono essere ostacolate o compromesse da un accumulo di vincoli normativi, ma devono invece essere riconosciute come strumenti che contribuiscono alla competitività e alla redditività economica dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 104
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Dalle conclusioni della relazione Draghi[2] del 2024 emerge che il numero e la complessità crescenti delle norme rischiano di limitare il margine di manovra per le imprese dell'Unione e di impedire che rimangano competitive. In tale contesto, è opportuno semplificare alcune procedure e prescrizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1272/2008[3], (CE) n. 1223/2009[4] e (UE) 2019/1009[5] del Parlamento europeo e del Consiglio ed eliminare gli oneri normativi superflui, mantenendo nel contempo lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.	***soppresso***

[2] Relazione del 2024 di Mario Draghi sul futuro della competitività europea, https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/draghi-report_it#paragraph_47059

[3] Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).

[4] Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (rifusione) (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1223/oj

).

[5] Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1009/oj).

Or. en

Emendamento 105
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Dalle conclusioni della relazione Draghi[2] del 2024 emerge che il numero e la complessità crescenti delle norme rischiano di limitare il margine di manovra per le imprese dell'Unione e di impedire che rimangano competitive. In tale contesto, ***è opportuno*** semplificare alcune procedure e prescrizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1272/2008[3], (CE) n. 1223/2009[4] e (UE) 2019/1009[5] del Parlamento europeo e del Consiglio ed eliminare gli oneri ***normativi*** superflui, mantenendo nel contempo ***lo stesso*** livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.	(2) Dalle conclusioni della relazione Draghi[2] del 2024 emerge che il numero e la complessità crescenti delle norme rischiano di limitare il margine di manovra per le imprese dell'Unione e di impedire che rimangano competitive. In tale contesto, ***si potrebbero*** semplificare alcune procedure e prescrizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1272/2008[3], (CE) n. 1223/2009[4] e (UE) 2019/1009[5] del Parlamento europeo e del Consiglio ed eliminare gli oneri ***amministrativi*** superflui, mantenendo nel contempo ***un elevato*** livello di protezione ***dei consumatori,*** della salute umana e dell'ambiente.
[2] Relazione del 2024 di Mario Draghi sul futuro della competitività europea, https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/draghi-	[2] Relazione del 2024 di Mario Draghi sul futuro della competitività europea, https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/draghi-

report_it#paragraph_47059

[3] Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).

[4] Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (rifusione) (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1223/oj).

[5] Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1009/oj).

report_it#paragraph_47059

[3] Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).

[4] Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (rifusione) (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1223/oj).

[5] Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1009/oj).

Or. en

Emendamento 106
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Gli orientamenti politici della Commissione europea sottolineano la necessità di intensificare l'azione in materia di salute preventiva e di garantire

l'effettiva attuazione del piano europeo di lotta contro il cancro. Alla luce di tale priorità, qualsiasi modifica della legislazione vigente dovrebbe essere pienamente in linea con gli obiettivi del piano europeo di lotta contro il cancro e contribuire al loro conseguimento, garantendo il massimo livello di protezione della salute umana, rafforzando la lotta contro tutte le forme di cancro e ponendo la prevenzione al centro dell'azione dell'Unione.

Or. en

Emendamento 107
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) In linea con l'obiettivo della Commissione di promuovere il principio "digitale per definizione" a sostegno delle trasformazioni digitali e al fine di agevolare la comunicazione tra gli operatori economici e le autorità nazionali responsabili dell'applicazione delle norme, l'indicazione di un contatto digitale sull'etichetta delle sostanze e delle miscele pericolose risulta necessaria al fine di migliorare l'efficacia dei controlli ufficiali e l'applicazione delle norme, nonché per accelerare il processo di individuazione delle sostanze e delle miscele non conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008. Attualmente i fornitori sono tenuti a indicare il proprio indirizzo e il proprio numero di telefono sull'etichetta dell'imballaggio di sostanze o miscele pericolose, ma ciò non è sempre sufficiente a garantire che le autorità responsabili dell'applicazione delle norme possano stabilire contatti rapidi. ***È pertanto necessario imporre ai*** fornitori ***di*** fornire	(3) In linea con l'obiettivo della Commissione di promuovere il principio "digitale per definizione" a sostegno delle trasformazioni digitali e al fine di agevolare la comunicazione tra gli operatori economici e le autorità nazionali responsabili dell'applicazione delle norme, l'indicazione di un contatto digitale sull'etichetta delle sostanze e delle miscele pericolose risulta necessaria al fine di migliorare l'efficacia dei controlli ufficiali e l'applicazione delle norme, nonché per accelerare il processo di individuazione delle sostanze e delle miscele non conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008. Attualmente i fornitori sono tenuti a indicare il proprio indirizzo e il proprio numero di telefono sull'etichetta dell'imballaggio di sostanze o miscele pericolose, ma ciò non è sempre sufficiente a garantire che le autorità responsabili dell'applicazione delle norme possano stabilire contatti rapidi. ***I*** fornitori ***possono*** fornire un contatto digitale***, unitamente al***

un contatto digitale, che potrebbe consistere in qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile con il fornitore.	***numero di telefono o in sostituzione di esso***, che potrebbe consistere in qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile con il fornitore. ***Per ridurre lo spazio necessario sulle etichette, i fornitori possono fornire il numero di telefono esclusivamente sull'etichetta digitale oppure tramite un contatto digitale. Qualora sia utilizzato un contatto digitale, il numero di telefono potrebbe essere messo a disposizione, ad esempio, tramite una risposta automatica via e-mail o su una pagina web dedicata. Affinché vi sia sufficiente tempo per l'adeguamento, l'obbligo di fornire un contatto digitale dovrebbe applicarsi alle sostanze e alle miscele immesse sul mercato tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. I prodotti immessi sul mercato prima di tale data dovrebbero essere autorizzati a rimanere disponibili senza bisogno di essere rietichettati per altri due anni. Durante tale periodo di transizione dovrebbero continuare ad applicarsi i requisiti esistenti, compreso l'obbligo di fornire un numero di telefono sull'etichetta. I fornitori dovrebbero inoltre essere autorizzati ad applicare le nuove disposizioni su base volontaria immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.***

Or. en

Motivazione

Sebbene gli strumenti digitali possano sostenere l'applicazione e lo scambio di informazioni, rendere volontario un contatto digitale garantisce la coerenza con il regolamento riveduto relativo ai detergenti e ai tensioattivi, evita oneri indebiti per le PMI, preserva l'accessibilità per tutti gli utenti e consente un'adozione graduale laddove le soluzioni digitali migliorano la conformità a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Emendamento 108
Katrin Langensiepen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) In linea con l'obiettivo della Commissione di promuovere il principio "digitale per definizione" a sostegno delle trasformazioni digitali e al fine di agevolare la comunicazione tra gli operatori economici e le autorità nazionali responsabili dell'applicazione delle norme, l'indicazione di un contatto digitale sull'etichetta delle sostanze e delle miscele pericolose risulta necessaria al fine di migliorare l'efficacia dei controlli ufficiali e l'applicazione delle norme, nonché per accelerare il processo di individuazione delle sostanze e delle miscele non conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008. Attualmente i fornitori sono tenuti a indicare il proprio indirizzo e il proprio numero di telefono sull'etichetta dell'imballaggio di sostanze o miscele pericolose, ma ciò non è sempre sufficiente a garantire che le autorità responsabili dell'applicazione delle norme possano stabilire contatti rapidi. È pertanto necessario imporre ai fornitori di fornire un contatto digitale, che potrebbe consistere in qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile con il fornitore.	(3) In linea con l'obiettivo della Commissione di promuovere il principio "digitale per definizione" a sostegno delle trasformazioni digitali e al fine di agevolare la comunicazione tra gli operatori economici e le autorità nazionali responsabili dell'applicazione delle norme, l'indicazione di un contatto digitale sull'etichetta delle sostanze e delle miscele pericolose risulta necessaria al fine di migliorare l'efficacia dei controlli ufficiali e l'applicazione delle norme, nonché per accelerare il processo di individuazione delle sostanze e delle miscele non conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008. Attualmente i fornitori sono tenuti a indicare il proprio indirizzo e il proprio numero di telefono sull'etichetta dell'imballaggio di sostanze o miscele pericolose, ma ciò non è sempre sufficiente a garantire che le autorità responsabili dell'applicazione delle norme possano stabilire contatti rapidi. È pertanto necessario imporre ai fornitori di fornire un contatto digitale, che potrebbe consistere in qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato***, gratuito*** e accessibile con il fornitore. ***Il contatto digitale dovrebbe consentire ai consumatori e alle autorità competenti di contattare direttamente gli operatori economici, senza che sia necessario fornire dati personali e scaricare o utilizzare applicazioni aggiuntive specifiche dell'operatore economico. Non dovrebbe obbligare i consumatori o le autorità competenti a registrarsi al solo scopo di contattare gli operatori economici. Tale contatto digitale potrebbe includere, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica o un modulo di contatto su un sito web, essere interpretato in modo tecnologicamente neutro e consentire il salvataggio delle informazioni su un supporto durevole. Tuttavia, non dovrebbe essere inteso come***

comprendente risposte automatiche alle richieste, chatbot, numeri di fax o linee telefoniche. Al fine di consentire alle persone con disabilità di utilizzare il punto di contatto digitale, i requisiti di accessibilità dovrebbero essere stabiliti in linea con la direttiva (UE) 2019/882.

Or. en

Emendamento 109
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) In linea con l'obiettivo della Commissione di promuovere il principio "digitale per definizione" a sostegno delle trasformazioni digitali e al fine di agevolare ***la*** comunicazione tra ***gli operatori economici*** e le autorità nazionali ***responsabili dell'applicazione delle norme***, l'indicazione di un contatto digitale sull'etichetta delle sostanze e delle miscele pericolose risulta necessaria al fine di migliorare l'efficacia dei controlli ufficiali e l'applicazione delle norme, nonché per accelerare il processo di individuazione delle sostanze e delle miscele non conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008. Attualmente i fornitori sono tenuti a indicare il proprio indirizzo e il proprio numero di telefono sull'etichetta dell'imballaggio di sostanze o miscele pericolose, ma ciò non è sempre sufficiente a garantire che le autorità responsabili dell'applicazione delle norme possano stabilire contatti rapidi. È pertanto necessario imporre ai fornitori di fornire un contatto digitale, che ***potrebbe*** consistere in ***qualsiasi*** canale di comunicazione online	(3) In linea con l'obiettivo della Commissione di promuovere il principio "digitale per definizione" a sostegno delle trasformazioni digitali ***senza lasciare indietro nessuno*** e al fine di agevolare ***una*** comunicazione ***rapida*** tra ***i fornitori e le singole persone e fra i fornitori*** e le autorità nazionali, l'indicazione di un contatto digitale ***e di un numero di telefono diretto*** sull'etichetta delle sostanze e delle miscele pericolose risulta necessaria***, ad esempio,*** al fine di migliorare l'efficacia dei controlli ufficiali***, la tracciabilità, la responsabilità*** e l'applicazione delle norme, nonché per accelerare il processo di individuazione delle sostanze e delle miscele non conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008***, così come per garantire che i consumatori abbiano un contatto rapido e diretto in caso di emergenza o incidente***. Attualmente i fornitori sono tenuti a indicare il proprio indirizzo e il proprio numero di telefono sull'etichetta dell'imballaggio di sostanze o miscele pericolose, ma ciò non è sempre sufficiente a garantire che le autorità responsabili

aggiornato e accessibile ***con il fornitore***.

dell'applicazione delle norme possano stabilire contatti rapidi. È pertanto necessario imporre ai fornitori di fornire ***anche*** un contatto digitale, che ***dovrebbe*** consistere in ***un*** canale di comunicazione online ***con il fornitore*** aggiornato e accessibile ***facilmente e gratuitamente, che consenta di conservare le informazioni su un supporto durevole***.

Or. en

Emendamento 110
Nikola Minchev, Jeannette Baljeu

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) In linea con l'obiettivo della Commissione di promuovere il principio "digitale per definizione" a sostegno delle trasformazioni digitali e al fine di agevolare la comunicazione tra ***gli operatori economici*** e le autorità nazionali responsabili dell'applicazione delle norme, l'indicazione di un contatto digitale sull'etichetta delle sostanze e delle miscele pericolose risulta necessaria ***al fine di migliorare l'efficacia dei controlli ufficiali e l'applicazione delle norme, nonché per accelerare il processo di individuazione delle sostanze e delle miscele non conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008***. Attualmente i fornitori sono tenuti a indicare il proprio indirizzo e il proprio numero di telefono sull'etichetta dell'imballaggio di sostanze o miscele pericolose, ma ciò non è sempre sufficiente a garantire che le autorità responsabili dell'applicazione delle norme possano stabilire contatti rapidi. È pertanto necessario imporre ai fornitori di fornire un contatto digitale, che potrebbe consistere in qualsiasi canale di comunicazione online	(3) In linea con l'obiettivo della Commissione di promuovere il principio "digitale per definizione" a sostegno delle trasformazioni digitali e al fine di agevolare la comunicazione tra ***i fornitori*** e le autorità nazionali responsabili dell'applicazione delle norme***, nonché fra fornitori e consumatori,*** l'indicazione di un contatto digitale sull'etichetta delle sostanze e delle miscele pericolose risulta necessaria. Attualmente i fornitori sono tenuti a indicare il proprio indirizzo e il proprio numero di telefono sull'etichetta dell'imballaggio di sostanze o miscele pericolose, ma ciò non è sempre sufficiente a garantire che le autorità responsabili dell'applicazione delle norme possano stabilire contatti rapidi. È pertanto necessario imporre ai fornitori di fornire un contatto digitale, che potrebbe consistere in qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile ***gratuitamente*** con il fornitore***, senza la necessità di registrarsi o scaricare un'applicazione***. ***Attraverso il contatto digitale i fornitori dovrebbero fornire tutti i mezzi pertinenti per contattarli, compreso un numero di***

aggiornato e accessibile con il fornitore.

telefono. Ciò dovrebbe inoltre migliorare l'efficacia dei controlli ufficiali e dell'applicazione delle norme e accelerare il processo di individuazione delle sostanze e delle miscele non conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Or. en

Emendamento 111
Silvia Sardone, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Roberto Vannacci, Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) In linea con l'obiettivo della Commissione di promuovere il principio "digitale per definizione" a sostegno delle trasformazioni digitali e al fine di agevolare la comunicazione tra gli operatori economici e le autorità nazionali responsabili dell'applicazione delle norme, l'indicazione di un contatto digitale sull'etichetta delle sostanze e delle miscele pericolose risulta necessaria al fine di migliorare l'efficacia dei controlli ufficiali e l'applicazione delle norme, nonché per accelerare il processo di individuazione delle sostanze e delle miscele non conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008. Attualmente i fornitori sono tenuti a indicare il proprio indirizzo e il proprio numero di telefono sull'etichetta dell'imballaggio di sostanze o miscele pericolose, ma ciò non è sempre sufficiente a garantire che le autorità responsabili dell'applicazione delle norme possano stabilire contatti rapidi. È pertanto necessario imporre ai fornitori di fornire un contatto digitale, che potrebbe consistere in qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile con il fornitore.	(3) In linea con l'obiettivo della Commissione di promuovere il principio "digitale per definizione" a sostegno delle trasformazioni digitali e al fine di agevolare la comunicazione tra gli operatori economici e le autorità nazionali responsabili dell'applicazione delle norme, l'indicazione di un contatto digitale sull'etichetta delle sostanze e delle miscele pericolose risulta necessaria al fine di migliorare l'efficacia dei controlli ufficiali e l'applicazione delle norme, nonché per accelerare il processo di individuazione delle sostanze e delle miscele non conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008. Attualmente i fornitori sono tenuti a indicare il proprio indirizzo e il proprio numero di telefono sull'etichetta dell'imballaggio di sostanze o miscele pericolose, ma ciò non è sempre sufficiente a garantire che le autorità responsabili dell'applicazione delle norme possano stabilire contatti rapidi. È pertanto necessario imporre ai fornitori di fornire un ***numero di telefono o un*** contatto digitale, che potrebbe consistere in qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e

accessibile con il fornitore.

Or. en

Emendamento 112
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) In linea con l'obiettivo della Commissione di promuovere il principio "digitale per definizione" a sostegno delle trasformazioni digitali e al fine di agevolare la comunicazione tra gli operatori economici e le autorità nazionali responsabili dell'applicazione delle norme, l'indicazione di un contatto digitale sull'etichetta delle sostanze e delle miscele pericolose ***risulta necessaria al fine*** di migliorare l'efficacia dei controlli ufficiali e l'applicazione delle norme, nonché per accelerare il processo di individuazione delle sostanze e delle miscele non conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008. Attualmente i fornitori sono tenuti a indicare il proprio indirizzo e il proprio numero di telefono sull'etichetta dell'imballaggio di sostanze o miscele pericolose, ma ciò non è sempre sufficiente a garantire che le autorità responsabili dell'applicazione delle norme possano stabilire contatti rapidi. ***È pertanto necessario imporre ai*** fornitori ***di*** fornire un contatto digitale, che potrebbe consistere in qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile con il fornitore.	(3) In linea con l'obiettivo della Commissione di promuovere il principio "digitale per definizione" a sostegno delle trasformazioni digitali e al fine di agevolare la comunicazione tra gli operatori economici e le autorità nazionali responsabili dell'applicazione delle norme, l'indicazione di un contatto digitale sull'etichetta delle sostanze e delle miscele pericolose ***potrebbe consentire*** di migliorare l'efficacia dei controlli ufficiali e l'applicazione delle norme, nonché per accelerare il processo di individuazione delle sostanze e delle miscele non conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008. Attualmente i fornitori sono tenuti a indicare il proprio indirizzo e il proprio numero di telefono sull'etichetta dell'imballaggio di sostanze o miscele pericolose, ma ciò non è sempre sufficiente a garantire che le autorità responsabili dell'applicazione delle norme possano stabilire contatti rapidi. ***I*** fornitori ***potrebbero*** fornire un contatto digitale***, unitamente al numero di telefono o in sostituzione di esso***, che potrebbe consistere in qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile con il fornitore.

Or. en

Emendamento 113
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) In linea con l'obiettivo della Commissione di promuovere il principio "digitale per definizione" a sostegno delle trasformazioni digitali e al fine di agevolare la comunicazione tra gli operatori economici e le autorità nazionali responsabili dell'applicazione delle norme, l'indicazione di un contatto digitale sull'etichetta delle sostanze e delle miscele pericolose ***risulta necessaria al fine*** di migliorare l'efficacia dei controlli ufficiali e l'applicazione delle norme, nonché per accelerare il processo di individuazione delle sostanze e delle miscele non conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008. Attualmente i fornitori sono tenuti a indicare il proprio indirizzo e il proprio numero di telefono sull'etichetta dell'imballaggio di sostanze o miscele pericolose, ma ciò non è sempre sufficiente a garantire che le autorità responsabili dell'applicazione delle norme possano stabilire contatti rapidi. ***È pertanto necessario imporre ai*** fornitori ***di*** fornire un contatto digitale, che potrebbe consistere in qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile con il fornitore.	(3) In linea con l'obiettivo della Commissione di promuovere il principio "digitale per definizione" a sostegno delle trasformazioni digitali e al fine di agevolare la comunicazione tra gli operatori economici e le autorità nazionali responsabili dell'applicazione delle norme, l'indicazione di un contatto digitale sull'etichetta delle sostanze e delle miscele pericolose ***potrebbe consentire*** di migliorare l'efficacia dei controlli ufficiali e l'applicazione delle norme, nonché per accelerare il processo di individuazione delle sostanze e delle miscele non conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008. Attualmente i fornitori sono tenuti a indicare il proprio indirizzo e il proprio numero di telefono sull'etichetta dell'imballaggio di sostanze o miscele pericolose, ma ciò non è sempre sufficiente a garantire che le autorità responsabili dell'applicazione delle norme possano stabilire contatti rapidi. ***I*** fornitori ***potrebbero*** fornire un contatto digitale***, unitamente al numero di telefono o in sostituzione di esso***, che potrebbe consistere in qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile con il fornitore.

Or. en

Emendamento 114
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Il contatto digitale dovrebbe consentire ai consumatori e alle autorità di contattare direttamente i fornitori ed essere accessibile gratuitamente, senza che sia necessario fornire dati personali, scaricare o utilizzare applicazioni aggiuntive specifiche del fornitore o registrarsi esclusivamente per contattare il fornitore. Tale contatto digitale potrebbe includere, ad esempio, un indirizzo di posta elettronica o un modulo di contatto su un sito web. Tuttavia, non dovrebbe essere inteso come comprendente risposte automatiche alle richieste, chatbot o numeri di fax. Il termine "contatto digitale", analogamente al termine "indirizzo elettronico" di cui al regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbe essere interpretato in modo tecnologicamente neutro, suscettibile di evolversi con i futuri sviluppi tecnologici, e dovrebbe contemplare tutte le forme di comunicazione digitale diretta.

Or. en

Motivazione

Emendamento per allinearsi all'emendamento 34 del relatore, che consente di fornire il numero di telefono nell'ambito del contatto digitale.

Emendamento 115
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Il contatto digitale dovrebbe consentire alle persone e alle autorità di

contattare i fornitori direttamente e rapidamente. Dovrebbe essere gratuito, facilmente accessibile in modo chiaro ed evidente, e consentire il contatto su un supporto durevole, senza richiedere un account o la registrazione e senza richiedere la fornitura di dati personali, il download o l'utilizzo di applicazioni o altro software o hardware per contattare i fornitori. Tale contatto digitale può includere, ad esempio, un indirizzo di posta elettronica o un modulo di contatto su un sito web. Tuttavia, non dovrebbe includere risposte automatiche alle richieste, chatbot, numeri di fax o linee telefoniche.

Or. en

Emendamento 116
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Al fine di garantire una comunicazione efficace e diretta, il contatto digitale dovrebbe consentire ai consumatori e alle autorità competenti di contattare direttamente i fornitori. Il contatto digitale dovrebbe essere accessibile gratuitamente e senza che sia necessario fornire dati personali, scaricare o utilizzare applicazioni specifiche del fornitore o registrarsi esclusivamente al fine di contattare il fornitore. Tale contatto digitale dovrebbe includere, ad esempio, un indirizzo di posta elettronica o un modulo di contatto su un sito web. Non dovrebbe essere inteso come comprendente risposte automatiche alle richieste, chatbot o numeri di fax.

Or. en

Motivazione

Chiarisce che un contatto digitale dovrebbe costituire un mezzo di comunicazione autentico, diretto e gratuito, senza condizioni quali la raccolta di dati personali o la registrazione, esclude i sistemi automatizzati o obsoleti e garantisce che la digitalizzazione sostenga un'applicazione efficace e la protezione dei consumatori.

Emendamento 117
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Il contatto digitale dovrebbe consentire ai consumatori e alle autorità di contattare direttamente i fornitori ed essere accessibile gratuitamente, senza che sia necessario fornire dati personali, scaricare o utilizzare applicazioni aggiuntive specifiche del fornitore o registrarsi esclusivamente per contattare il fornitore. Tale contatto digitale potrebbe includere, ad esempio, un indirizzo di posta elettronica o un modulo di contatto su un sito web. Tuttavia, non dovrebbe essere inteso come comprendente risposte automatiche alle richieste, chatbot o numeri di fax.

Or. en

Emendamento 118
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

(4) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 ha stabilito esenzioni dalle prescrizioni in materia di etichettatura e imballaggio per gli imballaggi di forma o dimensioni specifiche. Tali esenzioni possono essere applicate soltanto se tutti gli elementi dell'etichetta richiesti non figurano sull'imballaggio esterno o su un cartellino pendente. Al fine di semplificare il ricorso a tali esenzioni, è opportuno consentire che le esenzioni in vigore siano applicate agli imballaggi di dimensioni inferiori senza l'obbligo di dimostrare l'impossibilità di utilizzare l'imballaggio esterno o il cartellino pendente.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 119
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] ha introdotto esenzioni dalle prescrizioni in materia di etichettatura e imballaggio per gli imballaggi contenenti meno di 10 ml. ***Sono tuttavia necessarie ulteriori semplificazioni per quanto concerne l'applicazione di tale deroga nei casi in cui gli imballaggi siano soggetti all'indicazione di pericolo supplementare EUH 208.*** È ***inoltre*** necessario chiarire le prescrizioni relative all'imballaggio interno ed esterno nei casi in cui si applichi la deroga relativa ai 10 ml.	(5) Il regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] ha introdotto esenzioni dalle prescrizioni in materia di etichettatura e imballaggio per gli imballaggi contenenti meno di 10 ml. È necessario chiarire le prescrizioni relative all'imballaggio interno ed esterno nei casi in cui si applichi la deroga relativa ai 10 ml.
[6] Regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e	[6] Regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e

all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L, 2024/2865, 20.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2865/oj).

all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L, 2024/2865, 20.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2865/oj).

Or. en

Emendamento 120
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] ha introdotto esenzioni dalle prescrizioni in materia di etichettatura e imballaggio per gli imballaggi contenenti meno di 10 ml. ***Sono*** tuttavia ***necessarie ulteriori semplificazioni per quanto concerne*** l'applicazione ***di tale deroga*** nei casi in cui ***gli*** imballaggi siano soggetti all'indicazione di pericolo supplementare EUH 208. È inoltre necessario chiarire le prescrizioni relative all'imballaggio interno ed esterno ***nei casi in cui*** si applichi la deroga relativa ***ai*** 10 ml.	(5) Il regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] ha introdotto esenzioni dalle prescrizioni in materia di etichettatura e imballaggio per gli imballaggi contenenti meno di 10 ml. ***È*** tuttavia ***opportuno estendere il campo di applicazione di tali esenzioni agli imballaggi contenenti un massimo di 75 ml e semplificarne ulteriormente*** l'applicazione nei casi in cui ***tali*** imballaggi siano soggetti all'indicazione di pericolo supplementare EUH 208. È inoltre necessario chiarire le prescrizioni ***applicabili*** relative all'imballaggio interno ed esterno ***laddove*** si applichi la deroga relativa ***agli imballaggi contenenti meno di*** 10 ml.

[6] Regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L, 2024/2865, 20.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2865/oj).

[6] Regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L, 2024/2865, 20.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2865/oj).

Or. en

Motivazione

Garantisce l'allineamento alle modifiche proposte all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008 introducendo una disposizione specifica per gli imballaggi contenenti un massimo di 75 ml, che consente di ridurre gli elementi di etichettatura conformemente all'allegato I, punto 1.5.2.4. Ciò migliora la proporzionalità e la praticità per gli imballaggi di piccole dimensioni con limiti di spazio, mantenendo nel contempo un elevato livello di sicurezza e conformità normativa.

Emendamento 121
Silvia Sardone, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Roberto Vannacci, Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] ha introdotto esenzioni dalle prescrizioni in materia di etichettatura e imballaggio per gli imballaggi contenenti meno di 10 ml. ***Sono*** tuttavia ***necessarie ulteriori semplificazioni per quanto concerne*** l'applicazione di tale deroga nei casi in cui gli imballaggi siano soggetti all'indicazione di pericolo supplementare EUH 208. È inoltre necessario chiarire le prescrizioni relative all'imballaggio interno ed esterno nei casi in cui si applichi la deroga relativa ai ***10*** ml.	(5) Il regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] ha introdotto esenzioni dalle prescrizioni in materia di etichettatura e imballaggio per gli imballaggi contenenti meno di 10 ml. ***È*** tuttavia ***opportuno estendere il campo di applicazione agli imballaggi contenenti un massimo di 100 ml e semplificare ulteriormente*** l'applicazione di tale deroga nei casi in cui gli imballaggi siano soggetti all'indicazione di pericolo supplementare EUH 208. È inoltre necessario chiarire le prescrizioni relative all'imballaggio interno ed esterno nei casi in cui si applichi la deroga relativa ai ***100*** ml.
[6] Regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L, 2024/2865, 20.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2865/oj).	[6] Regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L, 2024/2865, 20.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2865/oj).

Or. en

Emendamento 122
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] ha introdotto esenzioni dalle prescrizioni in materia di etichettatura e imballaggio per gli imballaggi contenenti meno di 10 ml. ***Sono*** tuttavia ***necessarie ulteriori semplificazioni per quanto concerne*** l'applicazione di tale deroga nei casi in cui gli imballaggi siano soggetti all'indicazione di pericolo supplementare EUH 208. È inoltre necessario chiarire le prescrizioni relative all'imballaggio interno ed esterno nei casi in cui si applichi la deroga relativa ai ***10*** ml.	(5) Il regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio ha introdotto esenzioni dalle prescrizioni in materia di etichettatura e imballaggio per gli imballaggi contenenti meno di 10 ml. ***È*** tuttavia ***opportuno estendere ulteriormente il campo di applicazione agli imballaggi contenenti 75 ml e semplificare ulteriormente*** l'applicazione di tale deroga nei casi in cui gli imballaggi siano soggetti all'indicazione di pericolo supplementare EUH 208. È inoltre necessario chiarire le prescrizioni relative all'imballaggio interno ed esterno nei casi in cui si applichi la deroga relativa ai ***75*** ml.

[6] Regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L, 2024/2865, 20.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2865/oj).

Or. en

Emendamento 123
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] ha introdotto esenzioni dalle prescrizioni in materia di etichettatura e imballaggio per gli imballaggi contenenti meno di 10 ml. ***Sono tuttavia necessarie ulteriori semplificazioni per quanto concerne l'applicazione di tale deroga nei casi in cui gli imballaggi siano soggetti all'indicazione di pericolo supplementare EUH 208.*** È ***inoltre*** necessario chiarire ***le prescrizioni relative all'***imballaggio interno ed esterno ***nei*** casi in cui ***si applichi la deroga relativa ai 10 ml***.	(5) Il regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] ha introdotto esenzioni dalle prescrizioni in materia di etichettatura e imballaggio per gli imballaggi contenenti meno di 10 ml. ***Ha introdotto la possibilità di omettere gli elementi di etichettatura da tali imballaggi a determinate condizioni.*** È necessario chiarire ***i casi in cui è necessario includere gli elementi di etichettatura nell'***imballaggio interno ed esterno ***e i*** casi in cui ***tali elementi possono essere completamente omessi***.
[6] Regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L, 2024/2865, 20.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2865/oj).	[6] Regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L, 2024/2865, 20.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2865/oj).

Or. en

Emendamento 124
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] ha introdotto esenzioni dalle prescrizioni in materia di etichettatura e imballaggio per gli imballaggi contenenti meno di 10 ml. ***Sono tuttavia necessarie ulteriori semplificazioni per quanto concerne***	(5) Il regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] ha introdotto esenzioni dalle prescrizioni in materia di etichettatura e imballaggio per gli imballaggi contenenti meno di 10 ml. ***Ha introdotto la possibilità di omettere gli elementi di etichettatura da tali imballaggi***

l'applicazione di tale deroga nei casi in cui gli imballaggi siano soggetti all'indicazione di pericolo supplementare EUH 208. È ***inoltre*** necessario chiarire ***le prescrizioni relative all'***imballaggio ***interno ed*** esterno ***nei*** casi in cui ***si applichi la deroga relativa ai 10 ml***.	***interni a determinate condizioni.*** È ***tuttavia*** necessario ***modificare tali disposizioni e*** chiarire ***i casi in cui è necessario che gli elementi di etichettatura siano presenti sull'***imballaggio esterno ***e i*** casi in cui ***tali elementi possono essere completamente omessi***.
[6] Regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L, 2024/2865, 20.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2865/oj).	[6] Regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L, 2024/2865, 20.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2865/oj).

Or. en

Motivazione

La sensibilizzazione cutanea è un grave pericolo per la salute. Non dovrebbe essere consentito che la prescrizione di etichettatura corrispondente, EUH208 — «Contiene (denominazione della sostanza sensibilizzante). Può produrre una reazione allergica», possa essere omessa dall'imballaggio interno di piccole confezioni.

Emendamento 125
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Al fine di garantire flessibilità per i fornitori di sostanze e miscele, creare parità di condizioni per le piccole e medie imprese che spesso esternalizzano i servizi di stampa delle etichette e agevolare la preparazione e la produzione di etichette pieghevoli, che è notevolmente più lunga della produzione delle etichette standard, è necessario eliminare il termine fisso di sei mesi per la rietichettatura e disporre	***soppresso***

che le etichette siano modificate senza indebito ritardo dopo che un fornitore abbia ottenuto i nuovi dati o che gli siano stati comunicati.

Or. en

Emendamento 126
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Al fine di garantire flessibilità per i fornitori di sostanze e miscele, creare parità di condizioni per le piccole e medie imprese che spesso esternalizzano i servizi di stampa delle etichette e agevolare la preparazione e la produzione di etichette pieghevoli, che è notevolmente più lunga della produzione delle etichette standard, è necessario eliminare il termine fisso di sei mesi per la rietichettatura e disporre che le etichette siano modificate senza indebito ritardo dopo che un fornitore abbia ottenuto i nuovi dati o che gli siano stati comunicati.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 127
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Al fine di garantire ***flessibilità*** per i fornitori ***di sostanze e miscele***, creare parità di condizioni per le piccole e medie	(6) Al fine di garantire ***norme chiare e applicabili*** per ***tutti*** i fornitori ***per quanto riguarda l'aggiornamento delle etichette***

imprese che spesso esternalizzano i servizi di stampa delle etichette e agevolare la preparazione e la produzione di etichette pieghevoli, che è notevolmente più lunga della produzione delle etichette standard, è necessario ***eliminare il termine fisso di sei mesi per la rietichettatura e disporre che le etichette siano modificate senza indebito ritardo dopo che un fornitore abbia ottenuto i nuovi dati o che gli siano stati comunicati***.	***nel caso di nuove autoclassificazioni o di autoclassificazioni di maggiore gravità***, creare parità di condizioni per le piccole e medie imprese che spesso esternalizzano i servizi di stampa delle etichette e agevolare la preparazione e la produzione di etichette pieghevoli, che è notevolmente più lunga della produzione delle etichette standard, è necessario ***istituire un sistema per l'aggiornamento di tali etichette in modo analogo a quanto avviene per le classificazioni armonizzate***. ***Ogni anno l'agenzia dovrebbe pubblicare un elenco contenente le classificazioni nuove o di maggiore gravità dell'anno precedente e i fornitori di tali sostanze o miscele dovrebbero aggiornare le proprie etichette di conseguenza entro tempistiche chiare applicabili a tutti.***

Or. en

Motivazione

The updates of hazard labels in case of changes in self-classification should follow a structure as applicable for such updates in case of changes of harmonised classification. Instead of each individual self-classification triggering a supplier after supplier update requirement, all relevant changes in self-classification in one calendar year should be grouped by the ECHA into one document at the beginning of the next calendar year. All suppliers should then have 18 months to update their label. Annual grouping of such updates with a clear periodicity for all suppliers would truly simplify issues, instead of unclear periods that can be triggered at any moment and that are virtually impossible to enforce in light of the complexities of supply chains. And it would leave ample time for suppliers for the update.

Emendamento 128
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Al fine di garantire flessibilità per i fornitori di sostanze e miscele, creare parità di condizioni per le piccole e medie imprese che spesso esternalizzano i servizi	(6) Al fine di garantire flessibilità per i fornitori di sostanze e miscele, creare parità di condizioni per le piccole e medie imprese che spesso esternalizzano i servizi

di stampa delle etichette e agevolare la preparazione e la produzione di etichette pieghevoli, che è notevolmente più lunga della produzione delle etichette standard, è necessario ***eliminare*** il termine fisso di sei mesi per la rietichettatura ***e*** disporre che le etichette siano modificate senza indebito ritardo dopo che un fornitore abbia ottenuto i nuovi dati o che gli siano stati comunicati.	di stampa delle etichette e agevolare la preparazione e la produzione di etichette pieghevoli, che è notevolmente più lunga della produzione delle etichette standard, è necessario ***prorogare*** il termine fisso di sei mesi per la rietichettatura ***fino a ventiquattro mesi per operatore, continuando a*** disporre che le etichette siano modificate senza indebito ritardo dopo che un fornitore abbia ottenuto i nuovi dati o che gli siano stati comunicati.

Or. en

Emendamento 129
Martin Hojsík, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Grégory Allione

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Al fine di garantire ***flessibilità*** per i fornitori di sostanze e miscele, ***creare parità di condizioni*** per le piccole e medie imprese che spesso esternalizzano i servizi di stampa delle etichette e agevolare la preparazione e la produzione di etichette pieghevoli, che è notevolmente più lunga della produzione delle etichette standard, è necessario ***eliminare*** il termine ***fisso di sei mesi*** per la rietichettatura ***e disporre che le etichette siano modificate senza indebito ritardo*** dopo che un fornitore abbia ottenuto i nuovi dati o che gli siano stati comunicati.	(6) Al fine di garantire ***un periodo di tempo maggiore*** per i fornitori di sostanze e miscele, ***in particolare*** per le piccole e medie imprese che spesso esternalizzano i servizi di stampa delle etichette e agevolare la preparazione e la produzione di etichette pieghevoli, che è notevolmente più lunga della produzione delle etichette standard, è necessario ***prorogare*** il termine per la rietichettatura ***da sei a nove mesi*** dopo che un fornitore abbia ottenuto i nuovi dati o che gli siano stati comunicati.

Or. en

Emendamento 130
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Al fine di garantire flessibilità per i fornitori di sostanze e miscele, creare parità di condizioni per le piccole e medie imprese che spesso esternalizzano i servizi di stampa delle etichette e agevolare la preparazione e la produzione di etichette pieghevoli, che è notevolmente più lunga della produzione delle etichette standard, è necessario ***eliminare*** il termine fisso di sei mesi per la rietichettatura ***e*** disporre che le etichette siano modificate senza indebito ritardo dopo che un fornitore abbia ottenuto i nuovi dati o che gli siano stati comunicati.	(6) Al fine di garantire flessibilità per i fornitori di sostanze e miscele, creare parità di condizioni per le piccole e medie imprese che spesso esternalizzano i servizi di stampa delle etichette e agevolare la preparazione e la produzione di etichette pieghevoli, che è notevolmente più lunga della produzione delle etichette standard, è necessario ***prorogare*** il termine fisso di sei mesi per la rietichettatura ***fino a ventiquattro mesi per operatore, continuando a*** disporre che le etichette siano modificate senza indebito ritardo dopo che un fornitore abbia ottenuto i nuovi dati o che gli siano stati comunicati.

Or. en

Emendamento 131
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Al fine di garantire flessibilità per i fornitori di sostanze e miscele, creare parità di condizioni per le piccole e medie imprese che spesso esternalizzano i servizi di stampa delle etichette e agevolare la preparazione e la produzione di etichette pieghevoli, che è notevolmente più lunga della produzione delle etichette standard, è necessario ***eliminare*** il termine fisso di sei mesi per la rietichettatura ***e*** disporre che le etichette siano modificate senza indebito ritardo dopo che un fornitore abbia ottenuto i nuovi dati o che gli siano stati comunicati.	(6) Al fine di garantire flessibilità per i fornitori di sostanze e miscele, creare parità di condizioni per le piccole e medie imprese che spesso esternalizzano i servizi di stampa delle etichette e agevolare la preparazione e la produzione di etichette pieghevoli, che è notevolmente più lunga della produzione delle etichette standard, è necessario ***prorogare*** il termine fisso di sei mesi per la rietichettatura ***fino a ventiquattro mesi, continuando a*** disporre che le etichette siano modificate senza indebito ritardo dopo che un fornitore abbia ottenuto i nuovi dati o che gli siano stati comunicati.

Or. en

Motivazione

L'esperienza dimostra che un termine di sei mesi per l'aggiornamento delle etichette non è praticabile nelle catene di approvvigionamento complesse e rischia di causare errori, interruzioni e sprechi inutili. Un periodo di transizione di 24 mesi per ciascun attore della catena di approvvigionamento è pertanto un'alternativa necessaria e proporzionata, che consente un'attuazione precisa e ordinata, riduce i rischi di conformità, previene lo smaltimento prematuro di etichette e prodotti e garantisce la coerenza con la legislazione in materia di sostenibilità e imballaggi.

Emendamento 132
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il regolamento (UE) 2024/2865 ha stabilito norme concernenti le prescrizioni obbligatorie per la formattazione delle etichette. Le nuove informazioni[7] indicano oneri e costi amministrativi eccessivi, associati a tali prescrizioni. Al fine di trovare un trovare un equilibrio tra la necessità che i consumatori comprendano chiaramente le informazioni riportate sull'etichetta e l'esigenza di ridurre gli ostacoli al mercato e gli oneri per l'industria[8], è necessario semplificare gli attuali obblighi di formattazione senza ridurre il livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. Gli operatori economici e le autorità preposte all'applicazione delle norme devono mantenere la responsabilità di garantire che le etichette siano leggibili conformemente alle prescrizioni legali.	***soppresso***

[7] Un'analisi dettagliata dei costi associati alle nuove prescrizioni in materia di formattazione è fornita nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna il documento proposta di regolamento del Parlamento europeo e del

Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1272/2008, (CE) n. 1223/2009 e (UE) 2019/1009 per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e procedure per i prodotti chimici (SWD(2025) 531 final), pag. 14.

[8] Come indicato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Mercato unico: il nostro mercato interno europeo in un mondo incerto. Una strategia per un mercato unico semplice, integrato e forte (COM(2025) 500 final), pag. 10, disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025DC0500.

Or. en

Emendamento 133
Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il regolamento (UE) 2024/2865 ha stabilito norme concernenti le prescrizioni obbligatorie per la formattazione delle etichette. Le nuove informazioni[7] indicano oneri e costi amministrativi eccessivi, associati a tali prescrizioni. Al fine di trovare un trovare un equilibrio tra la necessità che i consumatori comprendano chiaramente le informazioni riportate sull'etichetta e l'esigenza di ridurre gli ostacoli al mercato e gli oneri per l'industria[8], è necessario semplificare gli attuali obblighi di formattazione senza ridurre il livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. Gli operatori economici e le autorità preposte	(7) Il regolamento (UE) 2024/2865 ha stabilito norme concernenti le prescrizioni obbligatorie per la formattazione delle etichette. Le nuove informazioni[7] indicano oneri e costi amministrativi eccessivi, associati a tali prescrizioni. Al fine di trovare un trovare un equilibrio tra la necessità che i consumatori comprendano chiaramente le informazioni riportate sull'etichetta e l'esigenza di ridurre gli ostacoli al mercato e gli oneri per l'industria[8], ***in particolare per le PMI,*** è necessario semplificare gli attuali obblighi di formattazione senza ridurre il livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. ***Le misure introdotte***

all'applicazione delle norme devono mantenere la responsabilità di garantire che le etichette siano leggibili conformemente alle prescrizioni legali.

dovrebbero mantenere un livello elevato di protezione dei consumatori e garantire il corretto funzionamento del mercato interno. Gli operatori economici e le autorità preposte all'applicazione delle norme devono mantenere la responsabilità di garantire che le etichette siano leggibili conformemente alle prescrizioni legali ***e che siano di facile lettura nel punto vendita e durante l'uso***. ***Affinché sia considerata di facile lettura, un'etichetta dovrebbe presentare un chiaro contrasto tra il testo dell'etichetta e lo sfondo, una dimensione del carattere appropriata, l'interlinea e la spaziatura tra le lettere e altri elementi di formattazione che garantiscano il necessario livello di leggibilità.***

[7] Un'analisi dettagliata dei costi associati alle nuove prescrizioni in materia di formattazione è fornita nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna il documento proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1272/2008, (CE) n. 1223/2009 e (UE) 2019/1009 per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e procedure per i prodotti chimici (SWD(2025) 531 final), pag. 14.

[8] Come indicato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Mercato unico: il nostro mercato interno europeo in un mondo incerto. Una strategia per un mercato unico semplice, integrato e forte (COM(2025) 500 final), pag. 10, disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025DC0500.

[7] Un'analisi dettagliata dei costi associati alle nuove prescrizioni in materia di formattazione è fornita nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna il documento proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1272/2008, (CE) n. 1223/2009 e (UE) 2019/1009 per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e procedure per i prodotti chimici (SWD(2025) 531 final), pag. 14.

[8] Come indicato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Mercato unico: il nostro mercato interno europeo in un mondo incerto. Una strategia per un mercato unico semplice, integrato e forte (COM(2025) 500 final), pag. 10, disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025DC0500.

Or. en

Emendamento 134
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il regolamento (UE) 2024/2865 ha stabilito norme concernenti le prescrizioni obbligatorie per la formattazione delle etichette. Le nuove informazioni[7] indicano oneri e costi amministrativi ***eccessivi***, associati ***a*** tali prescrizioni. Al fine di trovare un trovare un equilibrio tra la necessità che i consumatori comprendano chiaramente le informazioni riportate sull'etichetta e l'esigenza di ridurre gli ostacoli al mercato e gli oneri per l'industria[8], è necessario ***semplificare*** gli attuali obblighi di formattazione senza ridurre il livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. ***Gli operatori economici e le autorità preposte all'***applicazione delle norme devono mantenere la responsabilità di garantire ***che le etichette siano leggibili*** conformemente alle prescrizioni legali.	(7) Il regolamento (UE) 2024/2865 ha stabilito norme concernenti le prescrizioni obbligatorie per la formattazione delle etichette. Le nuove ***disposizioni concernenti l'interlinea sono applicabili universalmente e dovrebbero restare tali. Le nuove*** informazioni[7] indicano oneri e costi amministrativi ***indebiti***, associati ***ad alcune di*** tali prescrizioni ***per la comunicazione tra imprese***. Al fine di trovare un trovare un equilibrio tra la necessità che i consumatori comprendano chiaramente le informazioni riportate sull'etichetta e l'esigenza di ridurre gli ostacoli al mercato e gli oneri per l'industria[8], è necessario ***modificare*** gli attuali obblighi di formattazione senza ridurre il livello di protezione della salute umana e dell'ambiente ***dei consumatori***. ***Al fine di garantire un'adeguata leggibilità delle etichette per le sostanze e le miscele vendute al pubblico e di agevolare l'***applicazione delle norme***, i requisiti concernenti la dimensione minima del carattere dovrebbero essere mantenuti. I fornitori*** devono mantenere la responsabilità di garantire ***gli altri elementi di leggibilità*** conformemente alle prescrizioni legali.
[7] Un'analisi dettagliata dei costi associati alle nuove prescrizioni in materia di formattazione è fornita nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna il documento proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1272/2008, (CE) n. 1223/2009 e (UE) 2019/1009 per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e	[7] Un'analisi dettagliata dei costi associati alle nuove prescrizioni in materia di formattazione è fornita nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna il documento proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1272/2008, (CE) n. 1223/2009 e (UE) 2019/1009 per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e

procedure per i prodotti chimici (SWD(2025) 531 final), pag. 14.

[8] Come indicato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Mercato unico: il nostro mercato interno europeo in un mondo incerto. Una strategia per un mercato unico semplice, integrato e forte (COM(2025) 500 final), pag. 10, disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025DC0500.

procedure per i prodotti chimici (SWD(2025) 531 final), pag. 14.

[8] Come indicato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Mercato unico: il nostro mercato interno europeo in un mondo incerto. Una strategia per un mercato unico semplice, integrato e forte (COM(2025) 500 final), pag. 10, disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025DC0500.

Or. en

Motivazione

A basic requirement of good readability is line spacing. Unfortunately, proper line spacing is not always respected. For that reason, the recently revised CLP Regulation introduced the generic requirement of 120% line spacing in all cases. This should be maintained. When it comes to font sizes, it is important to distinguish between B2B and B2C. While relevant arguments have been put forward that flexibility is needed for B2B labelling, not least in light of the availability of material safety data sheets for business operators, minimum font size should clearly be established for products for sale to the general public to ensure proper readability of hazard information. It is of paramount importance to ensure that consumer are properly informed of the hazards of a substance or a mixture. That requires that the obligation of minimum font size as established in the latest revision is retained for B2C.

Emendamento 135
Martin Hojsík, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Grégory Allione

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il regolamento (UE) 2024/2865 ha stabilito norme concernenti le prescrizioni obbligatorie per la formattazione delle etichette. ***Le nuove informazioni[7] indicano oneri e costi amministrativi eccessivi, associati a tali prescrizioni.*** Al fine di trovare un trovare un equilibrio tra la necessità che i consumatori comprendano chiaramente le informazioni riportate	(7) Il regolamento (UE) 2024/2865 ha stabilito norme concernenti le prescrizioni obbligatorie per la formattazione delle etichette. Al fine di trovare un trovare un equilibrio tra la necessità che i consumatori comprendano chiaramente le informazioni riportate sull'etichetta e l'esigenza di ridurre gli ostacoli al mercato e gli oneri per l'industria[8], è necessario semplificare

sull'etichetta e l'esigenza di ridurre gli ostacoli al mercato e gli oneri per l'industria[8], è necessario semplificare gli attuali obblighi di formattazione senza ridurre il livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. Gli operatori economici e le autorità preposte all'applicazione delle norme devono mantenere la responsabilità di garantire che le etichette siano leggibili conformemente alle prescrizioni legali.	gli attuali obblighi di formattazione ***nel caso in cui le sostanze chimiche siano fornite nel corso di attività professionali o industriali in una relazione diretta fra imprese,*** senza ridurre il livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. Gli operatori economici e le autorità preposte all'applicazione delle norme devono mantenere la responsabilità di garantire che le etichette siano leggibili conformemente alle prescrizioni legali.
[7] Un'analisi dettagliata dei costi associati alle nuove prescrizioni in materia di formattazione è fornita nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna il documento proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1272/2008, (CE) n. 1223/2009 e (UE) 2019/1009 per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e procedure per i prodotti chimici (SWD(2025) 531 final), pag. 14.	
[8] Come indicato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Mercato unico: il nostro mercato interno europeo in un mondo incerto. Una strategia per un mercato unico semplice, integrato e forte (COM(2025) 500 final), pag. 10, disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025DC0500.	[8] Come indicato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Mercato unico: il nostro mercato interno europeo in un mondo incerto. Una strategia per un mercato unico semplice, integrato e forte (COM(2025) 500 final), pag. 10, disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025DC0500.

Or. en

Motivazione

Per consentire alle autorità di far rispettare la formattazione e adempiere ai propri obblighi e garantire condizioni eque per gli operatori economici nel mercato interno, le norme in materia di etichettatura e formattazione devono essere chiare.

Emendamento 136

Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il regolamento (UE) 2024/2865 ha stabilito norme concernenti le prescrizioni obbligatorie per la formattazione delle etichette. Le nuove informazioni[7] indicano oneri e costi amministrativi eccessivi, associati a tali prescrizioni. Al fine di trovare un trovare un equilibrio tra la necessità che i consumatori comprendano chiaramente le informazioni riportate sull'etichetta e l'esigenza di ridurre gli ostacoli al mercato e gli oneri per l'industria[8], è necessario semplificare gli attuali obblighi di formattazione senza ridurre il livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. ***Gli operatori economici e*** le autorità ***preposte all'applicazione delle norme*** devono mantenere la responsabilità di garantire che le etichette siano leggibili conformemente alle prescrizioni legali.	(7) Il regolamento (UE) 2024/2865 ha stabilito norme concernenti le prescrizioni obbligatorie per la formattazione delle etichette. Le nuove informazioni[7] indicano oneri e costi amministrativi eccessivi, associati a tali prescrizioni. Al fine di trovare un trovare un equilibrio tra la necessità che i consumatori comprendano chiaramente le informazioni riportate sull'etichetta e l'esigenza di ridurre gli ostacoli al mercato e gli oneri ***ingiustificati*** per l'industria[8], è necessario semplificare gli attuali obblighi di formattazione senza ridurre il livello di protezione della salute umana***, della sicurezza*** e dell'ambiente. ***I fornitori e*** le autorità devono mantenere la responsabilità di garantire che le etichette siano leggibili conformemente alle prescrizioni legali.

[7] Un'analisi dettagliata dei costi associati alle nuove prescrizioni in materia di formattazione è fornita nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna il documento proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1272/2008, (CE) n. 1223/2009 e (UE) 2019/1009 per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e procedure per i prodotti chimici (SWD(2025) 531 final), pag. 14.

[8] Come indicato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Mercato unico: il nostro mercato interno europeo in un mondo incerto. Una strategia

[7] Un'analisi dettagliata dei costi associati alle nuove prescrizioni in materia di formattazione è fornita nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna il documento proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1272/2008, (CE) n. 1223/2009 e (UE) 2019/1009 per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e procedure per i prodotti chimici (SWD(2025) 531 final), pag. 14.

[8] Come indicato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Mercato unico: il nostro mercato interno europeo in un mondo incerto. Una strategia

per un mercato unico semplice, integrato e forte (COM(2025) 500 final), pag. 10, disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025DC0500.

per un mercato unico semplice, integrato e forte (COM(2025) 500 final), pag. 10, disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025DC0500.

Or. en

Emendamento 137
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) L'etichettatura dei prodotti chimici destinati alla vendita al pubblico costituisce la principale, e spesso unica, fonte di comunicazione dei pericoli e di orientamento all'uso sicuro per i consumatori che non dispongono di una formazione specializzata in materia di sicurezza chimica. È pertanto fondamentale che tali etichette presentino informazioni essenziali per la sicurezza in modo tale da garantire una leggibilità e una comprensione immediate. I consumatori possono entrare in contatto con prodotti chimici in diverse circostanze, tra cui condizioni di illuminazione non ottimali, situazioni di emergenza che richiedono una risposta rapida o ambienti in cui i prodotti siano accessibili a persone con diversi gradi di acuità visiva, alfabetizzazione e competenza linguistica. Inoltre, gli ambienti di consumo spesso coinvolgono gruppi vulnerabili della popolazione, tra cui bambini, anziani e individui con disabilità sensoriali, che possono essere esposti a prodotti etichettati in modo inadeguato. Al contrario, gli utenti professionali operano all'interno di

quadri normativi strutturati che richiedono una formazione completa in materia di sicurezza, garantiscono l'accesso alle schede dei dati di sicurezza e alla documentazione tecnica, richiedono l'uso di dispositivi di protezione individuale e forniscono una supervisione istituzionale delle procedure di manipolazione delle sostanze chimiche. Gli utilizzatori professionali beneficiano pertanto di ulteriori livelli di informazioni sulla sicurezza rispetto alla sola etichettatura del prodotto. Di conseguenza, è necessario stabilire requisiti minimi in materia di dimensioni dei caratteri per le etichette dei prodotti chimici in imballaggi contenenti fino a 10 litri, che sono generalmente venduti ai consumatori, ma anche agli utilizzatori professionali come i parrucchieri e i saloni di bellezza, che non hanno necessariamente accesso a livelli più elevati di formazione per quanto riguarda l'uso di sostanze pericolose, garantendo in tal modo che le avvertenze sui pericoli critici, le istruzioni di risposta alle emergenze e i consigli di prudenza siano presentati in modo visibile e siano facilmente accessibili a tutti i cittadini, indipendentemente dall'età, dalla capacità visiva o dalle conoscenze tecniche, mantenendo nel contempo requisiti proporzionati per i contesti professionali in cui sono già in atto meccanismi di sicurezza aggiuntivi.

Or. en

Emendamento 138
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	(7 bis) L'etichetta di un prodotto può costituire l'unica fonte di informazioni prontamente disponibile per gli utilizzatori. È quindi indispensabile che l'etichetta sia facilmente leggibile in condizioni normali e in circostanze eccezionali, come gli incidenti. Affinché un'etichetta sia considerata leggibile, occorre tenere conto di una serie di caratteristiche, tra cui un chiaro contrasto tra il testo e lo sfondo, un carattere tipografico adeguato, un carattere di dimensioni adeguate, un'adeguata interlinea e spaziatura tra le lettere, la progettazione generale dell'etichetta e altri elementi di formattazione pertinenti che, nel loro insieme, garantiscono l'adeguato grado di leggibilità.

Or. en

Motivazione

Il considerando chiarisce che i consumatori si affidano principalmente alle etichette per le informazioni sui pericoli, mentre gli utilizzatori professionali hanno accesso a fonti aggiuntive, quali schede di dati di sicurezza e formazione. Sottolinea che la leggibilità delle etichette dipende da fattori quali il layout, il contrasto, il carattere e la spaziatura e osserva che i riferimenti agli orientamenti dell'ECHA non sono necessari, in quanto tali aspetti sono già contemplati dall'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Emendamento 139
Martin Hojsík, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Grégory Allione, Yvan Verougstraete

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Al fine di alleviare l'onere per l'industria e migliorare la libera circolazione di sostanze e miscele nel mercato interno, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda le norme in materia di ***pubblicità e*** offerte a distanza, basandosi sulle disposizioni esistenti in altre normative dell'Unione aventi i medesimi obiettivi. A	(8) Al fine di alleviare l'onere per l'industria e migliorare la libera circolazione di sostanze e miscele nel mercato interno, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda le norme in materia di offerte a distanza, basandosi sulle disposizioni esistenti in altre normative dell'Unione aventi i medesimi obiettivi. A tale

tale riguardo, le prescrizioni in materia di ***pubblicità e*** offerte a distanza dovrebbero essere limitate ai prodotti immessi sul mercato per il pubblico, in quanto il regolamento (CE) n. 1907/2006[9] prevede già obblighi chiari in materia di flussi di informazioni nelle catene di approvvigionamento per le sostanze e le miscele.

riguardo, le prescrizioni in materia di offerte a distanza dovrebbero essere limitate ai prodotti immessi sul mercato per il pubblico, in quanto il regolamento (CE) n. 1907/2006[9] prevede già obblighi chiari in materia di flussi di informazioni nelle catene di approvvigionamento per le sostanze e le miscele. ***I consumatori acquistano sempre più sostanze e miscele attraverso le vendite a distanza, come la vendita online tramite negozi e mercati online o applicazioni mobili. Le informazioni che figurano sull'etichetta dovrebbero pertanto essere rese disponibili sotto forma di immagine o come parte della descrizione del prodotto, ad eccezione delle vendite a distanza ad utilizzatori professionali o industriali. Qualora il sito web o l'applicazione mobile destinati agli utenti professionali o industriali consenta al pubblico di acquistare sostanze o miscele, i fornitori dovrebbero essere tenuti a fornire informazioni sull'etichettatura anche al momento della vendita a distanza.***

[9] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).

[9] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).

Or. en

Emendamento 140
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Al fine di alleviare l'onere per l'industria e migliorare la libera circolazione di sostanze e miscele nel mercato interno, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda le norme in materia di pubblicità ***e offerte a distanza***, basandosi sulle disposizioni esistenti in altre normative dell'Unione aventi i medesimi obiettivi. A tale riguardo, ***le prescrizioni in materia di pubblicità e offerte a distanza dovrebbero essere limitate ai prodotti immessi sul mercato per il pubblico, in quanto*** il regolamento (CE) n. 1907/2006[9] prevede già obblighi chiari in materia di flussi di informazioni nelle catene di approvvigionamento per le sostanze e le miscele.	(8) Al fine di alleviare l'onere per l'industria e migliorare la libera circolazione di sostanze e miscele nel mercato interno, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda le norme in materia di pubblicità, basandosi sulle disposizioni esistenti in altre normative dell'Unione aventi i medesimi obiettivi. A tale riguardo, ***va osservato che*** il regolamento (CE) n. 1907/2006[9] prevede già obblighi chiari in materia di flussi di informazioni nelle catene di approvvigionamento per le sostanze e le miscele.
[9] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).	[9] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).

Or. en

Emendamento 141
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Al fine di alleviare l'onere per l'industria e migliorare la libera circolazione di sostanze e miscele nel mercato interno, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda le norme in materia di pubblicità e offerte a distanza, basandosi sulle disposizioni esistenti in altre normative dell'Unione aventi i medesimi obiettivi. A tale riguardo, le prescrizioni in materia di pubblicità e offerte a distanza dovrebbero essere limitate ai prodotti immessi sul mercato per il pubblico, in quanto il regolamento (CE) n. 1907/2006***[9]*** prevede già obblighi chiari in materia di flussi di informazioni nelle catene di approvvigionamento per le sostanze e le miscele.	(8) Al fine di alleviare l'onere per l'industria e migliorare la libera circolazione di sostanze e miscele nel mercato interno, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda le norme in materia di pubblicità e offerte ***di vendita*** a distanza, basandosi sulle disposizioni esistenti in altre normative dell'Unione aventi i medesimi obiettivi. A tale riguardo, le prescrizioni in materia di pubblicità e offerte ***di vendita*** a distanza dovrebbero essere limitate ai prodotti immessi sul mercato per il pubblico, in quanto il regolamento (CE) n. 1907/2006 prevede già obblighi chiari in materia di flussi di informazioni nelle catene di approvvigionamento per le sostanze e le miscele ***per gli utilizzatori industriali e professionali, tramite le schede di dati di sicurezza***.

[9] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI:

http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj ***).***

Or. en

Emendamento 142
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Al fine di alleviare l'onere per l'industria e migliorare la libera circolazione di sostanze e miscele nel mercato interno, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda le norme in materia di pubblicità e offerte a distanza, basandosi sulle disposizioni esistenti in altre normative dell'Unione aventi i medesimi obiettivi. A tale riguardo, le prescrizioni in materia di pubblicità e offerte a distanza dovrebbero essere limitate ai prodotti immessi sul mercato per il pubblico, in quanto il regolamento (CE) n. 1907/2006***[9]*** prevede già obblighi chiari in materia di flussi di informazioni nelle catene di approvvigionamento per le sostanze e le miscele.	(8) Al fine di alleviare l'onere per l'industria e migliorare la libera circolazione di sostanze e miscele nel mercato interno, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda le norme in materia di pubblicità e offerte ***di vendita*** a distanza, basandosi sulle disposizioni esistenti in altre normative dell'Unione aventi i medesimi obiettivi. A tale riguardo, le prescrizioni in materia di pubblicità e offerte ***di vendita*** a distanza dovrebbero essere limitate ai prodotti immessi sul mercato per il pubblico, in quanto il regolamento (CE) n. 1907/2006 prevede già obblighi chiari in materia di flussi di informazioni nelle catene di approvvigionamento per le sostanze e le miscele ***per gli utilizzatori professionali e industriali tramite le schede di dati di sicurezza***.

[9] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la

direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).

Or. en

Emendamento 143
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Al fine di alleviare l'onere per l'industria e migliorare la libera circolazione di sostanze e miscele nel mercato interno, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda le norme in materia di pubblicità e offerte a distanza, basandosi sulle disposizioni esistenti in altre normative dell'Unione aventi i medesimi obiettivi. A tale riguardo, le prescrizioni in materia di pubblicità e offerte a distanza dovrebbero essere limitate ai prodotti immessi sul mercato per il pubblico, in quanto il regolamento (CE) n. 1907/2006[9] prevede già obblighi chiari in materia di flussi di informazioni nelle catene di approvvigionamento per le sostanze e le miscele.	(8) Al fine di alleviare l'onere per l'industria e migliorare la libera circolazione di sostanze e miscele nel mercato interno, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda le norme in materia di pubblicità e offerte ***di vendita*** a distanza, basandosi sulle disposizioni esistenti in altre normative dell'Unione aventi i medesimi obiettivi. A tale riguardo, le prescrizioni in materia di pubblicità e offerte ***di vendita*** a distanza dovrebbero essere limitate ai prodotti immessi sul mercato per il pubblico, in quanto il regolamento (CE) n. 1907/2006[9] prevede già obblighi chiari in materia di flussi di informazioni nelle catene di approvvigionamento per le sostanze e le miscele.
[9] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il	[9] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il

regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).	regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che i requisiti per la pubblicità e le vendite a distanza si applicano solo ai prodotti destinati al pubblico. Ciò riduce gli oneri superflui per l'industria, salvaguardando nel contempo la libera circolazione delle merci all'interno del mercato interno. Gli utilizzatori professionali e industriali sono già disciplinati dal regolamento (CE) n. 1907/2006 mediante schede di dati di sicurezza, evitando così duplicazioni e garantendo la coerenza giuridica.

Emendamento 144
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Gli utilizzatori professionali e industriali sono generalmente meglio informati sui pericoli associati alle sostanze e alle miscele rispetto ai consumatori. È pertanto opportuno differenziare gli obblighi di informazione a seconda che i prodotti siano destinati ai consumatori o a un uso professionale e industriale. Una pubblicità o un'offerta di vendita a distanza dovrebbe essere considerata come rivolta ai consumatori sulla base di elementi oggettivi, tra cui una chiara indicazione del fatto che la sostanza o miscela è destinata esclusivamente all'uso professionale, nonché il contesto in cui la pubblicità o l'offerta è resa disponibile, come ad esempio fiere, pubblicazioni commerciali o piattaforme digitali rivolte agli utilizzatori professionali.

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce criteri oggettivi per determinare quando la pubblicità o le offerte di vendita a distanza sono rivolte ai consumatori. Rafforza la certezza del diritto per gli operatori e le autorità, in particolare nei contesti online, mantenendo nel contempo un elevato livello di protezione dei consumatori.

Emendamento 145
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Gli utilizzatori professionali e industriali sono generalmente meglio informati sui pericoli associati alle sostanze e alle miscele rispetto ai consumatori. È pertanto opportuno differenziare gli obblighi di informazione a seconda che i prodotti siano destinati ai consumatori o a un uso professionale e industriale. Una pubblicità o un'offerta di vendita a distanza è rivolta ai consumatori sulla base di elementi oggettivi, tra cui una chiara indicazione del fatto che la sostanza o miscela è destinata esclusivamente all'uso professionale, nonché il contesto in cui la pubblicità o l'offerta è resa disponibile, come ad esempio fiere, pubblicazioni commerciali o piattaforme digitali rivolte agli utilizzatori professionali.

Or. en

Emendamento 146
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Prima delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/2865, il regolamento (CE) n. 1272/2008 disponeva che la pubblicità delle miscele pericolose, per le quali un singolo è autorizzato a concludere un contratto d'acquisto senza aver prima preso visione dell'etichetta, indicasse il tipo o i tipi di pericoli riportati sull'etichetta e che nella pubblicità delle sostanze figurassero le classi o le categorie di pericolo pertinenti. Il regolamento (UE) 2024/2865 ha introdotto una prescrizione nuova per tutte le vendite a distanza di sostanze e miscele pericolose che prevede l'inclusione nell'offerta di tutte le informazioni di etichettatura, garantendo in tal modo che l'acquirente sia sempre informato dei pericoli prima di acquistare il prodotto. Tale regolamento ha inoltre ampliato le prescrizioni in materia di pubblicità, poiché prevede che indichino i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo e le indicazioni supplementari e, inoltre, che il pubblico sia invitato a seguire le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto. La pubblicità è un mezzo per promuovere la vendita o l'uso di prodotti chimici e, al momento della vendita, l'etichetta sull'imballaggio della sostanza o miscela o le informazioni di etichettatura riportate nell'offerta a distanza forniscono informazioni complete sui pericoli associati a tale sostanza o miscela. Sarebbe pertanto opportuno ***disporre che nella*** pubblicità i clienti ***siano invitati*** a leggere l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso, ma senza duplicare le informazioni sui pericoli riportate sull'etichetta.	(9) Prima delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/2865, il regolamento (CE) n. 1272/2008 disponeva che la pubblicità delle miscele pericolose, per le quali un singolo è autorizzato a concludere un contratto d'acquisto senza aver prima preso visione dell'etichetta, indicasse il tipo o i tipi di pericoli riportati sull'etichetta e che nella pubblicità delle sostanze figurassero le classi o le categorie di pericolo pertinenti. Il regolamento (UE) 2024/2865 ha introdotto una prescrizione nuova per tutte le vendite a distanza di sostanze e miscele pericolose che prevede l'inclusione nell'offerta di tutte le informazioni di etichettatura, garantendo in tal modo che l'acquirente sia sempre informato dei pericoli prima di acquistare il prodotto. Tale regolamento ha inoltre ampliato le prescrizioni in materia di pubblicità, poiché prevede che indichino i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo e le indicazioni supplementari e, inoltre, che il pubblico sia invitato a seguire le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto. La pubblicità è un mezzo per promuovere la vendita o l'uso di prodotti chimici e, al momento della vendita, l'etichetta sull'imballaggio della sostanza o miscela o le informazioni di etichettatura riportate nell'offerta a distanza forniscono informazioni complete sui pericoli associati a tale sostanza o miscela. Sarebbe pertanto opportuno ***concentrarsi sugli elementi che consentono un riconoscimento visivo immediato della natura e della gravità del pericolo, ovvero pittogrammi di pericolo e avvertenze, disponendo al contempo che le*** pubblicità ***invitino*** i clienti a leggere l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso, ma senza duplicare ***tutte*** le informazioni sui pericoli riportate sull'etichetta. ***Questo approccio garantisce che la pubblicità rimanga sufficientemente informativa per***

avvisare i potenziali utenti della natura pericolosa del prodotto senza imporre requisiti che renderebbero la pubblicità sovraccarica, difficile da interpretare o commercialmente impraticabile.

Or. en

Emendamento 147
Martin Hojsík, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Jeannette Baljeu, Grégory Allione, Yvan Verougstraete

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Prima delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/2865, il regolamento (CE) n. 1272/2008 disponeva che la pubblicità delle miscele pericolose, per le quali un singolo è autorizzato a concludere un contratto d'acquisto senza aver prima preso visione dell'etichetta, indicasse il tipo o i tipi di pericoli riportati sull'etichetta e che nella pubblicità delle sostanze figurassero le classi o le categorie di pericolo pertinenti. Il regolamento (UE) 2024/2865 ha introdotto una prescrizione nuova per tutte le vendite a distanza di sostanze e miscele pericolose che prevede l'inclusione nell'offerta di tutte le informazioni di etichettatura, garantendo in tal modo che l'acquirente sia sempre informato dei pericoli prima di acquistare il prodotto. Tale regolamento ha inoltre ampliato le prescrizioni in materia di pubblicità, poiché prevede che indichino i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo e le indicazioni supplementari e, inoltre, che il pubblico sia invitato a seguire le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto. La pubblicità è un mezzo per promuovere la vendita o l'uso di prodotti chimici e, al momento della vendita, l'etichetta sull'imballaggio della sostanza o miscela o le informazioni di	(9) Prima delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/2865, il regolamento (CE) n. 1272/2008 disponeva che la pubblicità delle miscele pericolose, per le quali un singolo è autorizzato a concludere un contratto d'acquisto senza aver prima preso visione dell'etichetta, indicasse il tipo o i tipi di pericoli riportati sull'etichetta e che nella pubblicità delle sostanze figurassero le classi o le categorie di pericolo pertinenti. Il regolamento (UE) 2024/2865 ha introdotto una prescrizione nuova per tutte le vendite a distanza di sostanze e miscele pericolose che prevede l'inclusione nell'offerta di tutte le informazioni di etichettatura, garantendo in tal modo che l'acquirente sia sempre informato dei pericoli prima di acquistare il prodotto. Tale regolamento ha inoltre ampliato le prescrizioni in materia di pubblicità, poiché prevede che indichino i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo e le indicazioni supplementari e, inoltre, che il pubblico sia invitato a seguire le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto. La pubblicità è un mezzo per promuovere la vendita o l'uso di prodotti chimici e, al momento della vendita, l'etichetta sull'imballaggio della sostanza o miscela o le informazioni di

etichettatura riportate nell'offerta a distanza forniscono informazioni complete sui pericoli associati a tale sostanza o miscela. Sarebbe pertanto opportuno disporre che nella pubblicità i clienti siano invitati a leggere l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso, ma senza duplicare le informazioni sui pericoli riportate sull'etichetta.	etichettatura riportate nell'offerta a distanza forniscono informazioni complete sui pericoli associati a tale sostanza o miscela. Sarebbe pertanto opportuno disporre che nella pubblicità***, corredata di avvertenze pertinenti o comprensiva di pittogrammi,*** i clienti siano invitati a leggere l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso, ma senza duplicare ***tutte*** le informazioni sui pericoli riportate sull'etichetta. ***Date le svariate forme di pubblicità, i fornitori dovrebbero disporre di un certo grado di flessibilità in merito alla modalità di trasmissione di tali informazioni nell'ambito della pubblicità.***
	Or. en

Emendamento 148
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Prima delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/2865, il regolamento (CE) n. 1272/2008 disponeva che la pubblicità delle miscele pericolose, per le quali un singolo è autorizzato a concludere un contratto d'acquisto senza aver prima preso visione dell'etichetta, indicasse il tipo o i tipi di pericoli riportati sull'etichetta e che nella pubblicità delle sostanze figurassero le classi o le categorie di pericolo pertinenti. Il regolamento (UE) 2024/2865 ha introdotto una prescrizione nuova per tutte le vendite a distanza di sostanze e miscele pericolose che prevede l'inclusione nell'offerta di tutte le informazioni di etichettatura, garantendo in tal modo che l'acquirente sia sempre informato dei pericoli prima di acquistare il prodotto. Tale regolamento ha inoltre ampliato le prescrizioni in materia di pubblicità, poiché prevede che indichino i	(9) Prima delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/2865, il regolamento (CE) n. 1272/2008 disponeva che la pubblicità delle miscele pericolose, per le quali un singolo è autorizzato a concludere un contratto d'acquisto senza aver prima preso visione dell'etichetta, indicasse il tipo o i tipi di pericoli riportati sull'etichetta e che nella pubblicità delle sostanze figurassero le classi o le categorie di pericolo pertinenti. Il regolamento (UE) 2024/2865 ha introdotto una prescrizione nuova per tutte le vendite a distanza di sostanze e miscele pericolose che prevede l'inclusione nell'offerta di tutte le informazioni di etichettatura, garantendo in tal modo che l'acquirente sia sempre informato dei pericoli prima di acquistare il prodotto. Tale regolamento ha inoltre ampliato le prescrizioni in materia di pubblicità, poiché prevede che indichino i

pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo e le indicazioni supplementari e, inoltre, che il pubblico sia invitato a seguire le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto. La pubblicità è un mezzo per promuovere la vendita o l'uso di prodotti chimici e, al momento della vendita, l'etichetta sull'imballaggio della sostanza o miscela o le informazioni di etichettatura riportate nell'offerta a distanza forniscono informazioni complete sui pericoli associati a tale sostanza o miscela. Sarebbe pertanto opportuno disporre che nella pubblicità i clienti siano invitati a leggere l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso, ma senza duplicare le informazioni sui pericoli riportate sull'etichetta.	pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo e le indicazioni supplementari e, inoltre, che il pubblico sia invitato a seguire le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto. La pubblicità è un mezzo per promuovere la vendita o l'uso di prodotti chimici e, al momento della vendita, l'etichetta sull'imballaggio della sostanza o miscela o le informazioni di etichettatura riportate nell'offerta a distanza forniscono informazioni complete sui pericoli associati a tale sostanza o miscela. Sarebbe pertanto opportuno disporre che nella pubblicità i clienti siano invitati a leggere l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso, ma senza duplicare le informazioni sui pericoli riportate sull'etichetta. ***Date le svariate forme di pubblicità, i fornitori dovrebbero disporre di un certo grado di flessibilità in merito alla modalità di trasmissione di tali informazioni nell'ambito della pubblicità.***

Or. en

Emendamento 149
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Prima delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/2865, il regolamento (CE) n. 1272/2008 disponeva che la pubblicità delle miscele pericolose, per le quali un singolo è autorizzato a concludere un contratto d'acquisto senza aver prima preso visione dell'etichetta, indicasse il tipo o i tipi di pericoli riportati sull'etichetta e che nella pubblicità delle sostanze figurassero le classi o le categorie di pericolo pertinenti. Il regolamento (UE) 2024/2865 ha introdotto una prescrizione nuova per tutte le vendite a distanza di	(9) Prima delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/2865, il regolamento (CE) n. 1272/2008 disponeva che la pubblicità delle miscele pericolose, per le quali un singolo è autorizzato a concludere un contratto d'acquisto senza aver prima preso visione dell'etichetta, indicasse il tipo o i tipi di pericoli riportati sull'etichetta e che nella pubblicità delle sostanze figurassero le classi o le categorie di pericolo pertinenti. Il regolamento (UE) 2024/2865 ha introdotto una prescrizione nuova per tutte le vendite a distanza di

sostanze e miscele pericolose che prevede l'inclusione nell'offerta di tutte le informazioni di etichettatura, garantendo in tal modo che l'acquirente sia sempre informato dei pericoli prima di acquistare il prodotto. Tale regolamento ha inoltre ampliato le prescrizioni in materia di pubblicità, poiché prevede che indichino i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo e le indicazioni supplementari e, inoltre, che il pubblico sia invitato a seguire le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto. La pubblicità è un mezzo per promuovere la vendita o l'uso di prodotti chimici e, al momento della vendita, l'etichetta sull'imballaggio della sostanza o miscela o le informazioni di etichettatura riportate nell'offerta a distanza forniscono informazioni complete sui pericoli associati a tale sostanza o miscela. Sarebbe pertanto opportuno disporre che nella pubblicità i clienti siano invitati a leggere l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso, ma senza duplicare le informazioni sui pericoli riportate sull'etichetta.	sostanze e miscele pericolose che prevede l'inclusione nell'offerta di tutte le informazioni di etichettatura, garantendo in tal modo che l'acquirente sia sempre informato dei pericoli prima di acquistare il prodotto. Tale regolamento ha inoltre ampliato le prescrizioni in materia di pubblicità, poiché prevede che indichino i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo e le indicazioni supplementari e, inoltre, che il pubblico sia invitato a seguire le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto. La pubblicità è un mezzo per promuovere la vendita o l'uso di prodotti chimici e, al momento della vendita, l'etichetta sull'imballaggio della sostanza o miscela o le informazioni di etichettatura riportate nell'offerta a distanza forniscono informazioni complete sui pericoli associati a tale sostanza o miscela. Sarebbe pertanto opportuno disporre che nella pubblicità i clienti siano invitati a leggere l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso, ma senza duplicare le informazioni sui pericoli riportate sull'etichetta. ***Date le svariate forme di pubblicità, i fornitori dovrebbero disporre di un certo grado di flessibilità in merito alla modalità di trasmissione di tali informazioni nell'ambito della pubblicità.***

Or. en

Emendamento 150
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Prima delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/2865, il regolamento (CE) n. 1272/2008 disponeva che la pubblicità delle miscele pericolose, per le quali un singolo è autorizzato a concludere un contratto d'acquisto senza	(9) Prima delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/2865, il regolamento (CE) n. 1272/2008 disponeva che la pubblicità delle miscele pericolose, per le quali un singolo è autorizzato a concludere un contratto d'acquisto senza

aver prima preso visione dell'etichetta, indicasse il tipo o i tipi di pericoli riportati sull'etichetta e che nella pubblicità delle sostanze figurassero le classi o le categorie di pericolo pertinenti. Il regolamento (UE) 2024/2865 ha introdotto una prescrizione nuova per tutte le vendite a distanza di sostanze e miscele pericolose che prevede l'inclusione nell'offerta di tutte le informazioni di etichettatura, garantendo in tal modo che l'acquirente sia sempre informato dei pericoli prima di acquistare il prodotto. Tale regolamento ha inoltre ampliato le prescrizioni in materia di pubblicità, poiché prevede che indichino i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo e le indicazioni supplementari e, inoltre, che il pubblico sia invitato a seguire le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto. La pubblicità è un mezzo per promuovere la vendita o l'uso di prodotti chimici e, al momento della vendita, l'etichetta sull'imballaggio della sostanza o miscela o le informazioni di etichettatura riportate nell'offerta a distanza forniscono informazioni complete sui pericoli associati a tale sostanza o miscela. Sarebbe pertanto opportuno disporre che nella pubblicità i clienti siano invitati a leggere l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso, ma senza duplicare le informazioni sui pericoli riportate sull'etichetta.	aver prima preso visione dell'etichetta, indicasse il tipo o i tipi di pericoli riportati sull'etichetta e che nella pubblicità delle sostanze figurassero le classi o le categorie di pericolo pertinenti. Il regolamento (UE) 2024/2865 ha introdotto una prescrizione nuova per tutte le vendite a distanza di sostanze e miscele pericolose che prevede l'inclusione nell'offerta di tutte le informazioni di etichettatura, garantendo in tal modo che l'acquirente sia sempre informato dei pericoli prima di acquistare il prodotto. Tale regolamento ha inoltre ampliato le prescrizioni in materia di pubblicità, poiché prevede che indichino i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo e le indicazioni supplementari e, inoltre, che il pubblico sia invitato a seguire le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto. La pubblicità è un mezzo per promuovere la vendita o l'uso di prodotti chimici e, al momento della vendita, l'etichetta sull'imballaggio della sostanza o miscela o le informazioni di etichettatura riportate nell'offerta a distanza forniscono informazioni complete sui pericoli associati a tale sostanza o miscela. Sarebbe pertanto opportuno disporre che nella pubblicità ***siano indicati pittogrammi di pericolo e le avvertenze e che*** i clienti siano invitati a leggere l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso, ma senza duplicare ***tutte*** le informazioni sui pericoli riportate sull'etichetta.
	Or. en

Emendamento 151
Silvia Sardone, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Roberto Vannacci, Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(9 bis) Il regolamento (UE) 2024/2865 ha introdotto nuove classi di pericolo che non sono ancora state adottate a livello delle Nazioni Unite, vale a dire interferenti endocrini (IE), sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB), sostanze persistenti, mobili e tossiche (PMT) e sostanze molto persistenti e molto mobili (vPvM). Queste classi di pericolo sono attualmente in discussione nel quadro del sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS), che costituisce il sistema riconosciuto a livello internazionale per l'armonizzazione globale dei criteri di classificazione dei pericoli. Considerando che l'Unione dovrebbe astenersi dall'attuare tali classi di pericolo prima della loro adozione formale a livello delle Nazioni Unite, il regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione dovrebbe pertanto essere abrogato, al fine di salvaguardare l'armonizzazione normativa globale e prevenire potenziali perdite di competitività per l'industria dell'Unione.

Or. en

Emendamento 152
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Dato che il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] e il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[11] dispongono che nella pubblicità dei prodotti fitosanitari e dei biocidi autorizzati sia utilizzata la dicitura	(10) Dato che il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] e il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[11] dispongono che nella pubblicità dei prodotti fitosanitari e dei biocidi autorizzati sia utilizzata ***soltanto*** la

"Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto", sarebbe opportuno ***utilizzare*** la stessa prescrizione per la pubblicità di sostanze e miscele pericolose al fine di garantire la coerenza, in particolare nei casi in cui le sostanze e le miscele pericolose pubblicizzate siano altresì prodotti fitosanitari o biocidi autorizzati.

dicitura "Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto", sarebbe opportuno ***modificare il regolamento affinché si preveda*** la stessa prescrizione per la pubblicità di sostanze e miscele pericolose al fine di garantire la coerenza, in particolare nei casi in cui le sostanze e le miscele pericolose pubblicizzate siano altresì prodotti fitosanitari o biocidi autorizzati.

[10] Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).

[11] Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj).

[10] Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).

[11] Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj).

Or. en

Emendamento 153
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Dato che il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] e il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[11] dispongono che nella pubblicità dei prodotti fitosanitari e dei biocidi autorizzati sia utilizzata la dicitura "Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e	(10) Dato che il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] e il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[11] dispongono che nella pubblicità dei prodotti fitosanitari e dei biocidi autorizzati sia utilizzata la dicitura "Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e

le informazioni sul prodotto", sarebbe opportuno ***utilizzare*** la stessa prescrizione per la pubblicità di sostanze e miscele pericolose al fine di garantire la coerenza, in particolare nei casi in cui le sostanze e le miscele pericolose pubblicizzate siano altresì prodotti fitosanitari o biocidi autorizzati.

le informazioni sul prodotto", sarebbe opportuno ***che gli inserzionisti utilizzassero*** la stessa prescrizione per la pubblicità di sostanze e miscele pericolose al fine di garantire la coerenza, in particolare nei casi in cui le sostanze e le miscele pericolose pubblicizzate siano altresì prodotti fitosanitari o biocidi autorizzati.

[10] Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).

[11] Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj).

[10] Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).

[11] Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj).

Or. en

Emendamento 154
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Dato che il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] e il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[11] dispongono che nella pubblicità dei prodotti fitosanitari e dei biocidi autorizzati sia utilizzata la dicitura "Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e	(10) Dato che il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] e il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[11] dispongono che nella pubblicità dei prodotti fitosanitari e dei biocidi autorizzati sia utilizzata la dicitura "Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e

le informazioni sul prodotto", sarebbe opportuno ***utilizzare*** la stessa prescrizione per la pubblicità di sostanze e miscele pericolose al fine di garantire la coerenza, in particolare nei casi in cui le sostanze e le miscele pericolose pubblicizzate siano altresì prodotti fitosanitari o biocidi autorizzati.

le informazioni sul prodotto", sarebbe opportuno ***che gli inserzionisti utilizzassero*** la stessa prescrizione per la pubblicità di sostanze e miscele pericolose al fine di garantire la coerenza, in particolare nei casi in cui le sostanze e le miscele pericolose pubblicizzate siano altresì prodotti fitosanitari o biocidi autorizzati.

[10] Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).

[11] Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj).

[10] Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).

[11] Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj).

Or. en

Emendamento 155
Salvatore De Meo, Flavio Tosi, Massimiliano Salini, Letizia Moratti

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Dato che il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] e il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[11] dispongono che nella pubblicità dei prodotti fitosanitari e dei biocidi autorizzati sia utilizzata la dicitura "Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto", sarebbe	(10) Dato che il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] e il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[11] dispongono che nella pubblicità dei prodotti fitosanitari e dei biocidi autorizzati sia utilizzata la dicitura "Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto", sarebbe

opportuno ***utilizzare*** la stessa prescrizione per la pubblicità di sostanze e miscele pericolose al fine di garantire la coerenza, in particolare nei casi in cui le sostanze e le miscele pericolose pubblicizzate siano altresì prodotti fitosanitari o biocidi autorizzati.

opportuno ***che gli inserzionisti utilizzassero*** la stessa prescrizione per la pubblicità di sostanze e miscele pericolose al fine di garantire la coerenza, in particolare nei casi in cui le sostanze e le miscele pericolose pubblicizzate siano altresì prodotti fitosanitari o biocidi autorizzati.

[10] Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).

[11] Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj).

[10] Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).

[11] Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj).

Or. en

Emendamento 156
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Dato che il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] e il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[11] dispongono che nella pubblicità dei prodotti fitosanitari e dei biocidi autorizzati sia utilizzata la dicitura "Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto", sarebbe opportuno ***utilizzare la stessa prescrizione***	(10) Dato che il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] e il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[11] dispongono che nella pubblicità dei prodotti fitosanitari e dei biocidi autorizzati sia utilizzata la dicitura "Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto", sarebbe opportuno ***che gli inserzionisti***

per la pubblicità di sostanze e miscele pericolose al fine di garantire la coerenza, in particolare nei casi in cui le sostanze e le miscele pericolose pubblicizzate siano altresì prodotti fitosanitari o biocidi autorizzati.

utilizzassero un'indicazione analoga per la pubblicità di sostanze e miscele pericolose al fine di garantire la coerenza, in particolare nei casi in cui le sostanze e le miscele pericolose pubblicizzate siano altresì prodotti fitosanitari o biocidi autorizzati.

[10] Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).

[11] Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj).

[10] Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).

[11] Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj).

Or. en

Motivazione

Una dichiarazione generale, come previsto dal regolamento (UE) n. 528/2012, si è dimostrata efficace nel comunicare i pericoli del prodotto quando gli elementi dell'etichetta non sono disponibili presso il punto vendita. La dicitura "Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto" dovrebbe pertanto essere utilizzata dagli inserzionisti in questa forma esatta, evitando variazioni e duplicazioni tra i requisiti CLP e la formulazione stabilita dal regolamento sui biocidi.

Emendamento 157
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Il regolamento (UE) 2024/2865 ha	(12) Il regolamento (UE) 2024/2865 ha

introdotto la possibilità di includere determinati elementi di etichettatura soltanto nell'etichetta digitale. Al fine di garantire un uso più ampio della tecnologia e consentire un approccio più semplice e flessibile all'etichettatura, i fornitori dovrebbero essere autorizzati a inserire i recapiti di eventuali fornitori aggiuntivi soltanto sull'etichetta digitale. L'inclusione del contatto digitale sarebbe opportuna anche qualora nell'etichetta digitale siano forniti i recapiti di altri fornitori.	introdotto la possibilità di includere determinati elementi di etichettatura soltanto nell'etichetta digitale. Al fine di garantire un uso più ampio della tecnologia e consentire un approccio più semplice e flessibile all'etichettatura, i fornitori dovrebbero essere autorizzati a inserire i recapiti di eventuali fornitori aggiuntivi soltanto sull'etichetta digitale. L'inclusione del contatto digitale sarebbe opportuna anche qualora nell'etichetta digitale siano forniti i recapiti di altri fornitori. ***Al fine di garantire la possibilità di un contatto rapido, essenziale in determinate situazioni come, ad esempio, in caso di emergenza, la presenza di un contatto digitale non dovrebbe escludere la fornitura di un numero di telefono.***
	Or. en

Emendamento 158
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Alcuni contenitori tecnici (≤150 ml), come le cartucce a getto d'inchiostro (fornite in imballaggi esterni e progettate per essere installate in un dispositivo da un consumatore o da un utilizzatore professionale), fanno parte di un sistema più ampio e hanno una superficie utilizzabile molto limitata per l'etichettatura e non possono beneficiare dell'opzione dell'etichetta pieghevole che consente soluzioni multilingue. In tali casi i fornitori dovrebbero essere autorizzati a presentare le informazioni dell'etichetta di pericolo conformemente all'allegato I, punto 1.5.2.5 bis.
	Or. en

Motivazione

La deroga proposta si applicherebbe ai piccoli contenitori tecnici, come le cartucce per stampanti a getto d'inchiostro di capacità inferiore a 150 ml. Le informazioni CLP complete in materia di rischi verrebbero apposte sull'imballaggio esterno. Poiché cartucce e stampanti sono progettate per funzionare come un unico sistema, sulla cartuccia c'è uno spazio molto limitato per le etichette e le etichette pieghevoli non possono essere utilizzate in quanto interferirebbero con l'installazione e il funzionamento. Di conseguenza, le cartucce non possono ospitare etichette CLP multilingue.

Emendamento 159
Nikola Minchev, Jeannette Baljeu

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Alcuni contenitori tecnici, come le cartucce per stampanti a getto d'inchiostro e toner, hanno solo una superficie limitata disponibile per l'etichettatura. L'uso di etichette pieghevoli non è possibile e un'etichettatura errata potrebbe causare danni alla cartuccia o all'apparecchiatura. In tali casi i fornitori dovrebbero essere autorizzati a presentare le informazioni dell'etichetta di pericolo conformemente all'allegato I, punto 1.5.2.5 bis.

Or. en

Emendamento 160
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) In linea con le disposizioni	(14) In linea con le disposizioni

transitorie del regolamento (CE) n. 1272/2008, i fornitori dovrebbero avere la possibilità di applicare le nuove disposizioni introdotte dal presente regolamento in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio su base volontaria prima della data di applicazione differita di tali disposizioni.	transitorie del regolamento (CE) n. 1272/2008, i fornitori dovrebbero avere la possibilità di applicare le nuove disposizioni introdotte dal presente regolamento in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio su base volontaria prima della data di applicazione differita di tali disposizioni ***e le autorità nazionali dovrebbero incoraggiarli a farlo***.

Or. en

Emendamento 161
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) Il regolamento (CE) n. 1223/2009 impone requisiti molto rigorosi per la registrazione dei prodotti, la valutazione della sicurezza e la garanzia della qualità della produzione. Sebbene questi requisiti siano importanti per la sicurezza dei consumatori e la trasparenza del mercato, spesso diventano un ostacolo significativo per i piccoli produttori e gli artigiani domestici che vogliono produrre e commercializzare legalmente prodotti cosmetici biologici fatti a mano e completamente naturali. Tali requisiti limitano notevolmente le opportunità per i piccoli produttori e i produttori artigianali di sviluppare e offrire i loro prodotti ai consumatori, creando non solo condizioni sfavorevoli per le attività commerciali, ma anche perdite per la cultura locale, la sostenibilità delle risorse naturali e la diversità economica.

Or. en

Emendamento 162
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) Dato il ruolo essenziale del sistema endocrino durante lo sviluppo umano, l'esposizione agli interferenti endocrini durante le fasi critiche dello sviluppo, come la vita perinatale, l'infanzia e la pubertà, può avere effetti nocivi anche a dosi molto basse e incidere sulla salute in una fase successiva della vita. L'uso di prodotti cosmetici può portare a un'esposizione diretta e di lunga durata. Considerati i rischi particolari che le sostanze classificate come interferenti endocrini per la salute umana di categoria 1 a norma dell'allegato I, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 possono comportare per la salute umana, è opportuno vietarne l'uso nei prodotti cosmetici.

Or. en

Motivazione

Endocrine disrupters for human health pose a special threat to human health. Already in 2012, WHO and UNEP considered them a global threat, see https://wedocs.unep.org/rest/api/core/bitstreams/0561a697-6b8e-4c8f-a724-7bab3e18c953/content They can have serious and irreversible adverse effects during critical periods of development at very low levels of exposure. In the context of REACH, they are considered to be of equivalent concern to CMR substances. CMR substances are prohibited in cosmetics since 2003. It is long overdue that the same prohibition applies to endocrine disruptors. This is further corroborated by the Union ban of endocrine disrupters for human health in toys (adopted last year). The same should be done for cosmetics, given in particular the high exposure that can be created by cosmetic products.

Emendamento 163
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) Nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili la Commissione si è impegnata a garantire che i prodotti di consumo, compresi i cosmetici, non contengano sostanze chimiche che causano tumori o mutazioni genetiche, non incidano sulla riproduzione o sul sistema endocrino, né siano persistenti e bioaccumulabili.

Or. en

Emendamento 164
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 ter) Il regolamento (CE) n. 1223/2009 non prevede casi in cui singoli imprenditori o start-up utilizzino prodotti naturali e preparino da essi estratti, macerati, unguenti e idrolati, prodotti che hanno un elevato valore nella cultura locale e contribuiscono all'uso sostenibile delle risorse naturali. L'attuale sistema normativo non consente che questi estratti tradizionali e prodotti artigianali siano facilmente utilizzati nella produzione cosmetica e venduti sul mercato legale e richiede una valutazione della sicurezza dei prodotti approfondita e dispendiosa in termini di tempo e denaro, compresi i test di laboratorio, che spesso non sono economicamente accessibili per i piccoli produttori. Richiede inoltre la registrazione completa dei prodotti sul portale di notifica dei prodotti cosmetici (CPNP) della Commissione europea, corredata di tutta la documentazione e le sperimentazioni, come pure requisiti rigorosi in materia di buone prassi di

fabbricazione e l'obbligo di avvalersi di servizi di esperti, che non sono adatti né pratici per la produzione artigianale e su piccola scala.

Or. en

Emendamento 165
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 ter) Le sostanze chimiche interferenti endocrine sono sempre più legate alle malattie che agiscono attraverso il sistema ormonale. Il loro uso rappresenta un grave rischio per la salute umana e crea un costo economico per la società. Poiché gli ormoni controllano lo sviluppo e la crescita cerebrali, l'esposizione agli interferenti endocrini durante lo sviluppo fetale e la pubertà può portare a effetti irreversibili, alcuni dei quali sono rilevati solo molti anni dopo. I disturbi legati al sistema endocrino incidono in particolare sul funzionamento della tiroide, sul sistema immunitario, sul sistema riproduttivo e sul metabolismo umano in generale. I cosmetici non dovrebbero contenere sostanze chimiche interferenti endocrine.

Or. en

Emendamento 166
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 15 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	(15 quater) Le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) sono un grande gruppo costituito da oltre 10 000 sostanze chimiche sintetiche. Da quando sono stati introdotti per la prima volta alla fine degli anni '40, le sostanze PFAS sono state sempre più utilizzate in un'ampia gamma di prodotti di consumo. L'esposizione alle PFAS più studiate è stata associata a numerosi effetti nocivi per la salute, tra cui disturbi della tiroide, danni epatici, diabete, una ridotta efficacia delle vaccinazioni di routine e un aumento del rischio di tumori mammari, renali e testicolari. I cosmetici non dovrebbero contenere sostanze per- e polifluoroalchiliche.

Or. en

Emendamento 167
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il regolamento (CE) n. 1223/2009 prevede, a determinate condizioni, la possibilità di utilizzare nei prodotti cosmetici sostanze classificate come sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) 1A e 1B ai sensi dell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Una richiesta di deroga dovrebbe essere presentata alla Commissione entro ***tre mesi*** dall'entrata in vigore delle rispettive modifiche dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Dato che il pertinente parere del comitato per la valutazione dei rischi nel quale sono proposte le sostanze per la classificazione armonizzata è reso pubblico diversi mesi prima della misura normativa della	(16) Il regolamento (CE) n. 1223/2009 prevede, a determinate condizioni, la possibilità di utilizzare nei prodotti cosmetici sostanze classificate come sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) 1A e 1B ai sensi dell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Una richiesta di deroga dovrebbe essere presentata alla Commissione entro ***un mese*** dall'entrata in vigore delle rispettive modifiche dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Dato che il pertinente parere del comitato per la valutazione dei rischi nel quale sono proposte le sostanze per la classificazione armonizzata è reso pubblico diversi mesi prima della misura normativa della

Commissione, tale termine è sufficiente.	Commissione, tale termine è sufficiente.

Or. en

Motivazione

The Commission makes annual updates of CLP based on the latest RAC opinions with regard to CLP classifications. The updates take on average 18 months until they enter into force, and another 18 months until they are applicable. The Commission normally follows the RAC opinions, which are publicly available. It makes sense to link the deadline to the date of entry into force of the classification. However, given the current working methods, companies already had on average at least 18 months to prepare a derogation from the date of adoption of the RAC opinion. Thus derogations can be submitted very quickly after the entry into force of the classification.

Emendamento 168
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il regolamento (CE) n. 1223/2009 prevede, a determinate condizioni, la possibilità di utilizzare nei prodotti cosmetici sostanze classificate come sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) 1A e 1B ai sensi dell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Una richiesta di deroga dovrebbe essere presentata alla Commissione entro ***tre mesi*** dall'entrata in vigore delle rispettive modifiche dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Dato che il pertinente parere del comitato per la valutazione dei rischi nel quale sono proposte le sostanze per la classificazione armonizzata è reso pubblico diversi mesi prima della misura normativa della Commissione, tale termine è sufficiente.	(16) Il regolamento (CE) n. 1223/2009 prevede, a determinate condizioni, la possibilità di utilizzare nei prodotti cosmetici sostanze classificate come sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) 1A e 1B ai sensi dell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Una richiesta di deroga dovrebbe essere presentata alla Commissione entro ***un mese*** dall'entrata in vigore delle rispettive modifiche dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Dato che il pertinente parere del comitato per la valutazione dei rischi nel quale sono proposte le sostanze per la classificazione armonizzata è reso pubblico diversi mesi prima della misura normativa della Commissione, tale termine è sufficiente.

Or. en

Emendamento 169
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il regolamento (CE) n. 1223/2009 prevede, a determinate condizioni, la possibilità di utilizzare nei prodotti cosmetici sostanze classificate come sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) 1A e 1B ai sensi dell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Una richiesta di deroga dovrebbe essere presentata alla Commissione entro ***tre*** mesi dall'entrata in vigore delle rispettive modifiche dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Dato che il pertinente parere del comitato per la valutazione dei rischi nel quale sono proposte le sostanze per la classificazione armonizzata è reso pubblico diversi mesi prima della misura normativa della Commissione, tale termine è sufficiente.	(16) Il regolamento (CE) n. 1223/2009 prevede, a determinate condizioni, la possibilità di utilizzare nei prodotti cosmetici sostanze classificate come sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) 1A e 1B ai sensi dell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Una richiesta di deroga dovrebbe essere presentata alla Commissione entro ***sei*** mesi dall'entrata in vigore delle rispettive modifiche dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Dato che il pertinente parere del comitato per la valutazione dei rischi nel quale sono proposte le sostanze per la classificazione armonizzata è reso pubblico diversi mesi prima della misura normativa della Commissione, tale termine è sufficiente.

Or. en

Motivazione

Under the CPR, the classification of a substance as CMR under the CLP leads to a rapid prohibition in cosmetic products, leaving insufficient time for industry to prepare a defence dossier. The Commission proposal allows continued use where a derogation request is submitted within a defined timeframe. Extending this period to six months is therefore essential to enable companies, including SMEs, to assess the classification, gather relevant data, define the uses to be defended and prepare robust, evidence-based dossiers, thereby ensuring a more proportionate and predictable regulatory framework.

Emendamento 170
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) Il divieto di utilizzare sostanze CMR nei prodotti cosmetici dovrebbe essere applicato il più rapidamente possibile. Allo stesso tempo, occorre concedere tempo sufficiente per valutare se i criteri per una deroga sono soddisfatti. La valutazione del rispetto dei criteri di deroga richiede molteplici consultazioni e deliberazioni. La valutazione da parte del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) della sicurezza della sostanza per la salute umana richiede nove mesi, la valutazione della conformità ad altri criteri di deroga richiede consultazioni con esperti e discussioni con gli Stati membri e i rappresentanti del settore interessati. Una volta elaborato dalla Commissione, il progetto di misura è soggetto a notifica nell'ambito della procedura dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT) per un periodo minimo di due mesi. Il progetto di misura della Commissione è soggetto al controllo obbligatorio del Parlamento europeo e del Consiglio, che dura tre mesi prima della sua adozione definitiva e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. L'analisi del rispetto dei criteri di deroga e delle fasi sequenziali obbligatorie che devono essere seguite dalla Commissione durante l'adozione di una misura di regolamentazione richiedono che alla Commissione sia concesso un tempo sufficiente per l'adozione della misura a partire dalla presentazione della domanda di deroga, senza concedere alcun ritardo indebito. *(Il testo corrisponde al mandato del Consiglio, con la sola modifica delle tempistiche necessarie per il parere del CSSC)*

Or. en

Motivazione

The top priority is that cosmetic products are safe. As such, the prohibition of CMR substances needs to be applied as fast as possible. Nine months are enough for the work of the SCCS. When it comes to the safety of nanomaterials, it has to give an opinion in six months in current legislation. The SCCS will be shifted to ECHA in the context of the ECHA Basic Regulation. At ECHA, work that is comparable to that of the SCCS is done by the Risk Assessment Committee (RAC). RAC has nine months to prepare opinions on restrictions of chemicals. Such restrictions can have very broad scope. A scientific opinion on the safety of a specific CMR substance in cosmetics is rather limited in comparison. It is therefore difficult to see why the SCCS should have more time for such opinions as compared to RAC for chemical restrictions. It is appropriate to align the timeline for the SCCS to that for RAC. The Commission should enact the restrictions as swiftly as possible without undue delays.

Emendamento 171
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) La valutazione del rispetto dei criteri di deroga richiede molteplici consultazioni e deliberazioni. La valutazione da parte del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) della sicurezza della sostanza per la salute umana richiede un minimo di dodici mesi, la valutazione della conformità ad altri criteri di deroga richiede consultazioni con esperti e discussioni con gli Stati membri e i rappresentanti del settore. Una volta elaborato dalla Commissione, il progetto di misura è soggetto a notifica nell'ambito della procedura dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT) per un periodo minimo di due mesi. Il progetto di misura della Commissione è soggetto al controllo obbligatorio del Parlamento europeo e del Consiglio, che dura tre mesi prima della sua adozione definitiva e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. L'analisi del rispetto dei criteri di deroga e delle fasi sequenziali obbligatorie che devono essere seguite dalla Commissione durante

l'adozione di una misura di regolamentazione richiedono che alla Commissione sia concesso un tempo sufficiente per l'adozione della misura a partire dalla presentazione della domanda di deroga.

Or. en

Emendamento 172
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Le condizioni che consentono deroghe al divieto di utilizzo di tali sostanze nei prodotti cosmetici dovrebbero essere razionalizzate e il loro ambito di applicazione dovrebbe essere definito in modo più dettagliato. Inoltre il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare ***non è compatibile*** con gli sviluppi scientifici e tecnici che consentono lo sviluppo di nuove sostanze da utilizzare nei prodotti cosmetici non utilizzati o presenti negli alimenti. Il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare non aumenta la sicurezza dei prodotti cosmetici, in quanto le due le categorie di prodotti sono intrinsecamente diverse. È pertanto opportuno abolire tale condizione.	(17) Le condizioni che consentono deroghe al divieto di utilizzo di tali sostanze nei prodotti cosmetici dovrebbero essere razionalizzate ***senza abbassare l'elevato livello di protezione della salute umana, della sicurezza e dei consumatori*** e il loro ambito di applicazione dovrebbe essere definito in modo più dettagliato. Inoltre il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare ***è in contrasto*** con gli sviluppi scientifici e tecnici che consentono lo sviluppo di nuove sostanze da utilizzare nei prodotti cosmetici non utilizzati o presenti negli alimenti. ***All'epoca, questa condizione era stata introdotta come criterio di gatekeeping per ridurre il numero di sostanze CMR nei prodotti cosmetici e contribuire a garantire che il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) abbia la capacità di svolgere i propri compiti.*** Il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare non aumenta ***necessariamente*** la sicurezza dei prodotti cosmetici, in quanto le due le categorie di prodotti sono intrinsecamente diverse. È pertanto opportuno abolire tale

condizione.

Or. en

Emendamento 173
Martin Hojsík, Sigrid Friis, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Grégory Allione, Gerben-Jan Gerbrandy, Yvan Verougstraete

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Le condizioni che consentono deroghe al divieto di utilizzo di tali sostanze nei prodotti cosmetici dovrebbero essere razionalizzate e il loro ambito di applicazione dovrebbe essere definito in modo più dettagliato. Inoltre il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare ***non è*** compatibile con gli sviluppi scientifici e tecnici che consentono lo sviluppo di nuove sostanze da utilizzare nei prodotti cosmetici non utilizzati o presenti negli alimenti. Il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare ***non aumenta*** la sicurezza dei prodotti cosmetici, in quanto le due le categorie di prodotti sono intrinsecamente diverse. È pertanto opportuno ***abolire*** tale condizione.	(17) Le condizioni che consentono deroghe al divieto di utilizzo di tali sostanze nei prodotti cosmetici dovrebbero essere razionalizzate e il loro ambito di applicazione dovrebbe essere definito in modo più dettagliato. Inoltre il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare ***può non essere*** compatibile con gli sviluppi scientifici e tecnici che consentono lo sviluppo di nuove sostanze da utilizzare nei prodotti cosmetici non utilizzati o presenti negli alimenti. Il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare ***potrebbe non sempre aumentare*** la sicurezza dei prodotti cosmetici, in quanto le due le categorie di prodotti sono intrinsecamente diverse. È pertanto opportuno ***rivalutare l'applicazione di*** tale condizione***, adoperandosi al contempo per garantire la massima sicurezza possibile per i consumatori per quanto concerne i prodotti cosmetici contenenti sostanze CMR o sostanze che interferiscono con il sistema endocrino***.

Or. en

Emendamento 174
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Le condizioni che consentono deroghe al divieto di utilizzo di ***tali*** sostanze nei prodotti cosmetici ***dovrebbero essere razionalizzate*** e il loro ambito di applicazione ***dovrebbe*** essere ***definito*** in modo più dettagliato. Inoltre il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare non è compatibile con gli sviluppi scientifici e tecnici che consentono lo sviluppo di nuove sostanze da utilizzare nei prodotti cosmetici non utilizzati o presenti negli alimenti. Il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare non aumenta la sicurezza dei prodotti cosmetici, in quanto le due le categorie di prodotti sono intrinsecamente diverse. È pertanto opportuno abolire tale condizione.	(17) Le condizioni che consentono deroghe al divieto di utilizzo di sostanze ***CMR e sostanze chimiche interferenti endocrine*** nei prodotti cosmetici e il loro ambito di applicazione ***dovrebbero*** essere ***definiti*** in modo più dettagliato. Inoltre il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare non è compatibile con gli sviluppi scientifici e tecnici che consentono lo sviluppo di nuove sostanze da utilizzare nei prodotti cosmetici non utilizzati o presenti negli alimenti. Il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare non aumenta la sicurezza dei prodotti cosmetici, in quanto le due le categorie di prodotti sono intrinsecamente diverse. È pertanto opportuno abolire tale condizione.

Or. en

Emendamento 175
Salvatore De Meo, Flavio Tosi, Massimiliano Salini, Letizia Moratti

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Dovrebbero inoltre essere ***specificati*** gli elementi da prendere in considerazione a condizione che siano disponibili alternative adeguate. In particolare, è opportuno prevedere che ***l'uso di sostanze alternative*** comporti una riduzione del rischio ***globale*** per la salute umana e per l'ambiente ***e che*** la sostanza ***abbia una*** funzione ***equivalente o simile in un prodotto cosmetico, così come che sia*** disponibile sul mercato in quantità sufficienti, in modo da poter essere tecnicamente praticabile ed economicamente sostenibile per le imprese	(18) Dovrebbero inoltre essere ***delineati*** gli elementi da prendere in considerazione a condizione che siano disponibili alternative adeguate. In particolare, ***il criterio fondamentale per confermare la sicurezza dell'uso di una sostanza nei cosmetici è la valutazione del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC), una valutazione tossicologica completa che considera tutte le vie di esposizione. Ciò fornisce ulteriori conoscenze solide in campo scientifico che stabiliscono che si tratta di un'opzione sicura e preferita per il***

e in particolare per le piccole e medie imprese. Inoltre l'accesso alla sostanza non dovrebbe essere limitato da brevetti o da restrizioni relative alle materie prime. ***Dovrebbe anche essere possibile considerare*** gli aspetti economici, quali i costi di riformulazione e il contributo comparativo ai costi di produzione complessivi, come fattori pertinenti nell'analisi dell'idoneità delle alternative.

consumatore. Inoltre, è opportuno prevedere che ***qualsiasi sostanza alternativa considerata per ovviare alla necessità di una sostanza classificata*** comporti una riduzione ***comprovabile*** del rischio per la salute umana e per l'ambiente. La sostanza ***alternativa dovrebbe avere la stessa*** funzione ***e lo stesso livello di efficacia e prestazione, essere*** disponibile sul mercato in quantità sufficienti, in modo da poter essere tecnicamente praticabile ed economicamente sostenibile per le imprese e in particolare per le piccole e medie imprese***, al fine di permettere una produzione continuativa***. Inoltre l'accesso alla sostanza non dovrebbe essere limitato da brevetti o da restrizioni relative alle materie prime. ***In particolare, al fine di valutare la fattibilità economica, dovrebbero essere considerati*** gli aspetti economici, quali i costi di riformulazione e il contributo comparativo ai costi di produzione complessivi, come fattori pertinenti nell'analisi dell'idoneità delle alternative.

Or. en

Emendamento 176
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Dovrebbero inoltre essere ***specificati*** gli elementi da prendere in considerazione a condizione che siano disponibili alternative adeguate. In particolare, è opportuno prevedere che ***l'uso di sostanze alternative*** comporti una riduzione del rischio ***globale*** per la salute umana e per l'ambiente ***e che la sostanza abbia una*** funzione ***equivalente o simile in***	(18) Dovrebbero inoltre essere ***delineati*** gli elementi da prendere in considerazione a condizione che siano disponibili alternative adeguate. In particolare, ***il criterio fondamentale per confermare la sicurezza dell'uso di una sostanza nei cosmetici è la valutazione del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC), una valutazione tossicologica***

un prodotto cosmetico, così come che sia disponibile sul mercato in quantità sufficienti, in modo da poter essere tecnicamente praticabile ed economicamente sostenibile per le imprese e in particolare per le piccole e medie imprese. Inoltre l'accesso alla sostanza non dovrebbe essere limitato da brevetti o da restrizioni relative alle materie prime. ***Dovrebbe anche essere possibile considerare*** gli aspetti economici, quali i costi di riformulazione e il contributo comparativo ai costi di produzione complessivi, come fattori pertinenti nell'analisi dell'idoneità delle alternative.

completa che considera tutte le vie di esposizione. Ciò fornisce ulteriori conoscenze solide in campo scientifico che stabiliscono che si tratta di un'opzione sicura e preferita per il consumatore. Inoltre, è opportuno prevedere che ***qualsiasi sostanza alternativa considerata per ovviare alla necessità della sostanza classificata*** comporti una riduzione ***comprovabile*** del rischio per la salute umana e per l'ambiente. ***L'alternativa dovrebbe avere la stessa*** funzione ***e lo stesso livello di efficacia e prestazione, essere*** disponibile sul mercato in quantità sufficienti, in modo da poter essere tecnicamente praticabile ed economicamente sostenibile per le imprese e in particolare per le piccole e medie imprese***, al fine di permettere una produzione continuativa***. Inoltre l'accesso alla sostanza non dovrebbe essere limitato da brevetti o da restrizioni relative alle materie prime. ***In particolare, al fine di valutare la fattibilità economica, dovrebbero essere considerati*** gli aspetti economici, quali i costi di riformulazione e il contributo comparativo ai costi di produzione complessivi, come fattori pertinenti nell'analisi dell'idoneità delle alternative.

Or. en

Emendamento 177
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Dovrebbero inoltre essere ***specificati*** gli elementi da prendere in considerazione a condizione che siano disponibili alternative adeguate. In particolare, è opportuno prevedere che ***l'uso di sostanze alternative*** comporti una	(18) Dovrebbero inoltre essere ***delineati*** gli elementi da prendere in considerazione a condizione che siano disponibili alternative adeguate. In particolare, ***il criterio fondamentale per confermare la sicurezza dell'uso di una sostanza nei***

riduzione del rischio ***globale*** per la salute umana e per l'ambiente ***e che la sostanza abbia una*** funzione ***equivalente o simile in un prodotto cosmetico, così come che sia*** disponibile sul mercato in quantità sufficienti, in modo da poter essere tecnicamente praticabile ed economicamente sostenibile per le imprese e in particolare per le piccole e medie imprese. Inoltre l'accesso alla sostanza non dovrebbe essere limitato da brevetti o da restrizioni relative alle materie prime. ***Dovrebbe anche essere possibile considerare*** gli aspetti economici, quali i costi di riformulazione e il contributo comparativo ai costi di produzione complessivi, come fattori pertinenti nell'analisi dell'idoneità delle alternative.

cosmetici è la valutazione del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC), una valutazione tossicologica completa che considera tutte le vie di esposizione. Ciò fornisce ulteriori conoscenze solide in campo scientifico che stabiliscono che si tratta di un'opzione sicura e preferita per il consumatore. Inoltre, è opportuno prevedere che ***qualsiasi sostanza alternativa considerata per ovviare alla necessità della sostanza classificata*** comporti una riduzione ***comprovabile*** del rischio per la salute umana e per l'ambiente. ***L'alternativa dovrebbe avere la stessa*** funzione ***e lo stesso livello di efficacia e prestazione, essere*** disponibile sul mercato in quantità sufficienti, in modo da poter essere tecnicamente praticabile ed economicamente sostenibile per le imprese e in particolare per le piccole e medie imprese***, al fine di permettere una produzione continuativa***. Inoltre l'accesso alla sostanza non dovrebbe essere limitato da brevetti o da restrizioni relative alle materie prime. ***In particolare, al fine di valutare la fattibilità economica, dovrebbero essere considerati*** gli aspetti economici, quali i costi di riformulazione e il contributo comparativo ai costi di produzione complessivi, come fattori pertinenti nell'analisi dell'idoneità delle alternative.

Or. en

Emendamento 178
Raúl de la Hoz Quintano, Dolors Montserrat, Esther Herranz García, Susana Solís Pérez, Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Dovrebbero inoltre essere specificati gli elementi da prendere in	(18) Dovrebbero inoltre essere specificati gli elementi da prendere in

considerazione a condizione che siano disponibili alternative adeguate. In particolare, è opportuno prevedere che l'uso di sostanze alternative comporti una riduzione del rischio ***globale*** per la salute umana e per l'ambiente e che la sostanza abbia una funzione equivalente o simile in un prodotto cosmetico, così come che sia disponibile sul mercato in quantità sufficienti, in modo da poter essere tecnicamente praticabile ed economicamente sostenibile per le imprese e in particolare per le piccole e medie imprese. Inoltre l'accesso alla sostanza non dovrebbe essere limitato da brevetti o da restrizioni relative alle materie prime. Dovrebbe anche essere possibile considerare gli aspetti economici, quali i costi di riformulazione e il contributo comparativo ai costi di produzione complessivi, come fattori pertinenti nell'analisi dell'idoneità delle alternative.

considerazione a condizione che siano disponibili alternative adeguate. In particolare***, la base di partenza per determinare la sicurezza dell'uso di una sostanza nei cosmetici dovrebbe essere una valutazione del rischio scientifica elaborata dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC), fondata su una valutazione tossicologica completa che consideri tutte le vie di esposizione pertinenti. Tale valutazione costituisce un fondamento scientifico solido per considerare la sostanza sicura e adatta ai consumatori.*** È opportuno prevedere che l'uso di sostanze alternative comporti una riduzione ***comprovabile*** del rischio per la salute umana e per l'ambiente e che la sostanza abbia una funzione equivalente o simile in un prodotto cosmetico, così come che sia disponibile sul mercato in quantità sufficienti, in modo da poter essere tecnicamente praticabile ed economicamente sostenibile per le imprese e in particolare per le piccole e medie imprese. Inoltre l'accesso alla sostanza non dovrebbe essere limitato da brevetti o da restrizioni relative alle materie prime. Dovrebbe anche essere possibile considerare gli aspetti economici, quali i costi di riformulazione e il contributo comparativo ai costi di produzione complessivi, come fattori pertinenti nell'analisi dell'idoneità delle alternative.

Or. en

Emendamento 179
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Dovrebbero inoltre essere specificati gli elementi da prendere in considerazione a condizione che siano	(18) Dovrebbero inoltre essere specificati gli elementi da prendere in considerazione a condizione che siano

disponibili alternative adeguate. In particolare, è opportuno prevedere che l'uso di sostanze alternative ***comporti una riduzione del rischio globale per la salute umana e per l'ambiente e che la*** sostanza ***abbia una funzione equivalente o simile in un prodotto cosmetico, così come che sia disponibile sul mercato in quantità sufficienti, in modo da poter essere tecnicamente praticabile ed economicamente sostenibile per le imprese e in particolare per le piccole e medie imprese. Inoltre l'accesso alla sostanza non dovrebbe essere limitato da brevetti o da restrizioni relative alle materie prime. Dovrebbe anche essere possibile considerare gli aspetti economici, quali i costi di riformulazione e il contributo comparativo ai costi di produzione complessivi, come fattori pertinenti nell'analisi dell'idoneità delle alternative.***

disponibili alternative adeguate. In particolare, è opportuno prevedere che l'uso di sostanze alternative***, di una combinazione di sostanze o di tecnologie e metodi alternativi che ovviino alla necessità*** della sostanza ***sia innocuo per la salute umana e non costituisca un rischio inaccettabile per l'ambiente. Occorre inoltre tenere pienamente in considerazione la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, compresa la valutazione degli scenari di esposizione dei lavoratori.***

Or. en

Emendamento 180
Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Dovrebbero inoltre essere specificati gli elementi da prendere in considerazione a condizione che siano disponibili alternative adeguate. In particolare, è opportuno prevedere che ***l'uso di sostanze alternative*** comporti una riduzione del rischio ***globale*** per la salute umana e per l'ambiente ***e che la sostanza abbia*** una funzione equivalente o simile in un prodotto cosmetico, ***così come che sia*** disponibile sul mercato in quantità sufficienti, in modo da poter essere tecnicamente praticabile ed economicamente sostenibile per le imprese	(18) Dovrebbero inoltre essere specificati gli elementi da prendere in considerazione a condizione che siano disponibili alternative adeguate. In particolare, ***il criterio fondamentale per confermare la sicurezza dell'uso di una sostanza nei cosmetici è la valutazione del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC), una valutazione tossicologica completa che considera tutte le vie di esposizione. Inoltre,*** è opportuno prevedere che ***qualsiasi sostanza alternativa considerata per ovviare alla necessità della sostanza classificata***

e in particolare per le piccole e medie imprese. Inoltre l'accesso alla sostanza non dovrebbe essere limitato da brevetti o da restrizioni relative alle materie prime. Dovrebbe anche essere possibile considerare gli aspetti economici, quali i costi di riformulazione e il contributo comparativo ai costi di produzione complessivi, come fattori pertinenti nell'analisi dell'idoneità delle alternative.	comporti una riduzione ***comprovabile*** del rischio per la salute umana e per l'ambiente. ***L'alternativa dovrebbe garantire*** una funzione equivalente o simile in un prodotto cosmetico, ***essere*** disponibile sul mercato in quantità sufficienti, in modo da poter essere tecnicamente praticabile ed economicamente sostenibile per le imprese e in particolare per le piccole e medie imprese. Inoltre l'accesso alla sostanza non dovrebbe essere limitato da brevetti o da restrizioni relative alle materie prime. Dovrebbe anche essere possibile considerare gli aspetti economici, quali i costi di riformulazione e il contributo comparativo ai costi di produzione complessivi, come fattori pertinenti nell'analisi dell'idoneità delle alternative.

Or. en

Emendamento 181
Heléne Fritzon, Christophe Clergeau, Adnan Dibrani, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Dovrebbero inoltre essere specificati gli elementi da prendere in considerazione a condizione che siano disponibili alternative adeguate. In particolare, è opportuno prevedere che l'uso di sostanze alternative ***comporti una riduzione del rischio globale*** per la salute umana ***e per l'ambiente e che la sostanza*** abbia una funzione ***equivalente o simile*** in un prodotto cosmetico, così come che sia disponibile sul mercato in quantità sufficienti, in modo da poter essere tecnicamente praticabile ed economicamente sostenibile per le imprese e in particolare per le piccole e medie imprese. ***Inoltre l'accesso alla sostanza non dovrebbe essere limitato da brevetti o***	(18) Dovrebbero inoltre essere specificati gli elementi da prendere in considerazione a condizione che siano disponibili alternative adeguate. In particolare, è opportuno prevedere che l'uso di sostanze alternative***, di una combinazione di sostanze o, se del caso, una tecnologia alternativa che ovvii alla necessità della sostanza sia sicuro*** per la salute umana ***e*** abbia una funzione ***e un livello di efficacia simili*** in un prodotto cosmetico, ***paragonabili a quelli della sostanza classificata,*** così come che sia disponibile sul mercato in quantità sufficienti, ***o che verosimilmente possa esserlo entro tempistiche ragionevoli,*** in modo da poter essere tecnicamente

da restrizioni relative alle materie prime. Dovrebbe anche essere possibile considerare gli aspetti economici, quali i costi di riformulazione e il contributo comparativo ai costi di produzione complessivi, come fattori pertinenti nell'analisi dell'idoneità delle alternative.	praticabile ed economicamente sostenibile per le imprese e in particolare per le piccole e medie imprese. ***Nel considerare alternative adeguate è opportuno non limitarsi alle alternative che consentono una sostituzione "uno a uno". Potrebbero essere considerati anche*** gli aspetti economici, quali i costi di riformulazione e il contributo comparativo ai costi di produzione complessivi, come fattori pertinenti nell'analisi dell'idoneità delle alternative.

Or. en

Emendamento 182
Martin Hojsík, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Grégory Allione, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Dovrebbero inoltre essere specificati gli elementi da prendere in considerazione a condizione che siano disponibili alternative adeguate. In particolare, è opportuno prevedere che l'uso di sostanze alternative ***comporti una riduzione del rischio globale*** per la salute umana ***e per l'ambiente*** e che ***la sostanza*** abbia una funzione ***equivalente*** o simile in un prodotto cosmetico, così come che sia disponibile sul mercato in quantità sufficienti, in modo da poter essere tecnicamente praticabile ed economicamente sostenibile per le imprese e in particolare per le piccole e medie imprese. ***Inoltre l'accesso alla sostanza non dovrebbe essere limitato da brevetti o da restrizioni relative alle materie prime.*** Dovrebbe anche essere possibile considerare gli aspetti economici, quali i costi di riformulazione e il contributo comparativo ai costi di produzione complessivi, come fattori pertinenti	(18) Dovrebbero inoltre essere specificati gli elementi da prendere in considerazione a condizione che siano disponibili alternative adeguate. In particolare, è opportuno prevedere che l'uso di sostanze alternative ***o di una combinazione di sostanze sia sicuro*** per la salute umana e che abbia una funzione ***comparabile*** o simile in un prodotto cosmetico, così come che sia disponibile sul mercato in quantità sufficienti, in modo da poter essere tecnicamente praticabile ed economicamente sostenibile per le imprese e in particolare per le piccole e medie imprese. Dovrebbe anche essere possibile considerare gli aspetti economici, quali i costi di riformulazione e il contributo comparativo ai costi di produzione complessivi, come fattori pertinenti nell'analisi dell'idoneità delle alternative.

nell'analisi dell'idoneità delle alternative.

Or. en

Emendamento 183
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, Elisabeth Grossmann, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Marta Temido

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Dovrebbero inoltre essere specificati gli elementi da prendere in considerazione a condizione che siano disponibili alternative adeguate. In particolare, è opportuno prevedere che l'uso di sostanze alternative ***comporti una riduzione del rischio globale*** per la salute umana e ***per l'ambiente e che la sostanza*** abbia una funzione ***equivalente o simile*** in un prodotto cosmetico, così come ***che sia*** disponibile sul mercato in quantità sufficienti, in modo da poter essere tecnicamente praticabile ed economicamente sostenibile per le imprese e in particolare per le piccole e medie imprese. ***Inoltre l'accesso alla sostanza non dovrebbe essere limitato da brevetti o da restrizioni relative alle materie prime. Dovrebbe anche essere possibile considerare*** gli aspetti economici, quali i costi di riformulazione e il contributo comparativo ai costi di produzione complessivi, come fattori pertinenti nell'analisi dell'idoneità delle alternative.	(18) Dovrebbero inoltre essere specificati gli elementi da prendere in considerazione a condizione che siano disponibili alternative adeguate. In particolare, è opportuno prevedere che l'uso di sostanze alternative***, di una combinazione di sostanze o, se del caso, di un processo produttivo alternativo che ovvii alla necessità della sostanza*** sia ***sicuro*** per la salute umana e abbia una funzione ***e un livello di efficacia simili*** in un prodotto cosmetico, ***paragonabili a quelli della sostanza classificata,*** così come che sia disponibile sul mercato in quantità sufficienti ***o che verosimilmente possa esserlo entro tempistiche ragionevoli***, in modo da poter essere tecnicamente praticabile ed economicamente sostenibile per le imprese e in particolare per le piccole e medie imprese. ***Potrebbero essere considerati anche*** gli aspetti economici, quali i costi di riformulazione e il contributo comparativo ai costi di produzione complessivi, come fattori pertinenti nell'analisi dell'idoneità delle alternative.

Or. en

Emendamento 184
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Dovrebbero inoltre essere specificati gli elementi da prendere in considerazione a condizione che siano disponibili alternative adeguate. In particolare, è opportuno prevedere che l'uso di sostanze alternative comporti una riduzione del rischio globale per la salute umana e per l'ambiente e che la sostanza abbia una funzione equivalente o simile in un prodotto cosmetico, così come che sia disponibile sul mercato in quantità sufficienti, in modo da poter essere tecnicamente praticabile ed economicamente sostenibile per le imprese e in particolare per le piccole e medie imprese. Inoltre l'accesso alla sostanza non dovrebbe essere limitato da brevetti o da restrizioni relative alle materie prime. Dovrebbe anche essere possibile considerare gli aspetti economici, quali i costi di riformulazione e il contributo comparativo ai costi di produzione complessivi, come fattori pertinenti nell'analisi dell'idoneità delle alternative.	(18) Dovrebbero inoltre essere specificati gli elementi da prendere in considerazione a condizione che siano disponibili alternative adeguate. In particolare, è opportuno prevedere che l'uso di sostanze alternative comporti una riduzione del rischio globale per la salute umana e per l'ambiente e che la sostanza abbia una funzione equivalente o simile in un prodotto cosmetico, ***soddisfi le esigenze dei consumatori,*** così come che sia disponibile sul mercato in quantità sufficienti, in modo da poter essere tecnicamente praticabile ed economicamente sostenibile per le imprese e in particolare per le piccole e medie imprese. Inoltre l'accesso alla sostanza non dovrebbe essere limitato da brevetti o da restrizioni relative alle materie prime. Dovrebbe anche essere possibile considerare gli aspetti economici, quali i costi di riformulazione e il contributo comparativo ai costi di produzione complessivi, come fattori pertinenti nell'analisi dell'idoneità delle alternative.

Or. en

Emendamento 185
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Dovrebbero inoltre essere specificati gli elementi da prendere in considerazione a condizione che siano disponibili alternative adeguate. In particolare, è opportuno prevedere che l'uso di ***sostanze alternative*** comporti una	(18) Dovrebbero inoltre essere specificati gli elementi da prendere in considerazione a condizione che siano disponibili alternative adeguate. In particolare, è opportuno prevedere che l'uso di ***una sostanza alternativa, una***

riduzione del rischio globale per la salute umana ***e per l'ambiente e che la sostanza abbia*** una funzione ***equivalente o*** simile in un prodotto cosmetico, ***così come che sia*** disponibile sul mercato in quantità sufficienti, in modo ***da poter essere*** tecnicamente praticabile ***ed economicamente sostenibile*** per le imprese e in particolare per le piccole e medie imprese. Inoltre l'accesso alla sostanza non dovrebbe essere limitato da brevetti o da restrizioni relative alle materie prime. ***Dovrebbe anche essere possibile considerare gli aspetti economici, quali i costi di riformulazione e il contributo comparativo ai costi di produzione complessivi, come fattori pertinenti nell'analisi dell'idoneità delle alternative.***

combinazione di sostanze o, se del caso, una tecnologia alternativa che possa sostituire una sostanza CMR comporti una riduzione del rischio globale per la salute umana. ***L'alternativa dovrebbe garantire*** una funzione simile ***e un livello di efficacia sufficiente*** in un prodotto cosmetico, ***essere*** disponibile sul mercato in quantità sufficienti ***oppure esserlo verosimilmente entro tempistiche ragionevoli***, in modo ***che il suo uso sia*** tecnicamente praticabile per le imprese e in particolare per le piccole e medie imprese. Inoltre l'accesso alla sostanza non dovrebbe essere limitato da brevetti o da restrizioni relative alle materie prime.

Or. en

(Questo emendamento è collegato a diversi emendamenti presentati dallo stesso autore per quanto riguarda la parte dispositiva del testo)

Motivazione

Il considerando dovrebbe essere allineato alle modifiche proposte nel dispositivo. Non dovrebbe stabilire disposizioni che non figurano nel dispositivo, quali i costi di riformulazione e il contributo comparativo ai costi complessivi.

Emendamento 186
Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Dovrebbero inoltre essere specificati gli elementi da prendere in considerazione a condizione che siano disponibili alternative adeguate. In particolare, è opportuno prevedere che l'uso di sostanze alternative ***comporti una riduzione del rischio globale*** per la salute umana e per l'ambiente ***e che la sostanza*** abbia ***una*** funzione ***equivalente o simile*** in	(18) Dovrebbero inoltre essere specificati gli elementi da prendere in considerazione a condizione che siano disponibili alternative adeguate. In particolare, è opportuno prevedere che l'uso di sostanze alternative ***sia sicuro*** per la salute umana e per l'ambiente***,*** abbia ***la stessa*** funzione in un prodotto cosmetico, così come che sia disponibile sul mercato

un prodotto cosmetico, così come che sia disponibile sul mercato in quantità sufficienti, in modo da poter essere tecnicamente praticabile ed economicamente sostenibile per le imprese e in particolare per le piccole e medie imprese. Inoltre l'accesso alla sostanza non dovrebbe essere limitato da brevetti o da restrizioni relative alle materie prime. Dovrebbe anche essere possibile considerare gli aspetti economici, quali i costi di riformulazione e il contributo comparativo ai costi di produzione complessivi, come fattori pertinenti nell'analisi dell'idoneità delle alternative.

in quantità sufficienti, in modo da poter essere tecnicamente praticabile ed economicamente sostenibile per le imprese e in particolare per le piccole e medie imprese. Inoltre l'accesso alla sostanza non dovrebbe essere limitato da brevetti o da restrizioni relative alle materie prime. Dovrebbe anche essere possibile considerare gli aspetti economici, quali i costi di riformulazione e il contributo comparativo ai costi di produzione complessivi, come fattori pertinenti nell'analisi dell'idoneità delle alternative.

Or. en

Emendamento 187
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Dovrebbero inoltre essere ***specificati*** gli elementi da prendere in considerazione a condizione che siano disponibili alternative adeguate. In particolare, è opportuno prevedere che l'uso di ***sostanze alternative comporti una riduzione del rischio globale*** per la salute umana e per l'ambiente ***e che la sostanza abbia una*** funzione ***equivalente o simile in un prodotto cosmetico, così come che sia*** disponibile sul mercato in quantità sufficienti, in modo da poter essere tecnicamente praticabile ed economicamente sostenibile per le imprese e in particolare per le piccole e medie imprese. ***Inoltre l'accesso alla sostanza non dovrebbe essere limitato da brevetti o da restrizioni relative alle materie prime. Dovrebbe anche essere possibile considerare gli aspetti*** economici, quali i costi di riformulazione e il contributo	(18) Dovrebbero inoltre essere ***delineati*** gli elementi da prendere in considerazione a condizione che siano disponibili alternative adeguate. In particolare, è opportuno prevedere che l'uso di ***una sostanza alternativa che ovvii alla necessità della sostanza sia sicuro*** per la salute umana e per l'ambiente***.*** ***L'alternativa dovrebbe garantire la stessa*** funzione ***e lo stesso livello di efficacia e prestazione, essere*** disponibile sul mercato in quantità sufficienti, in modo da poter essere tecnicamente praticabile ed economicamente sostenibile per le imprese e in particolare per le piccole e medie imprese***, al fine di permettere una produzione continuativa***. ***Nel valutare la fattibilità economica, i pertinenti fattori*** economici, quali i costi di riformulazione e il contributo ***relativo di una sostanza*** ai costi di produzione complessivi,

comparativo ai costi di produzione complessivi, ***come fattori pertinenti nell'analisi*** dell'idoneità delle alternative.	***dovrebbero essere considerati nella valutazione*** dell'idoneità delle alternative.

Or. en

Motivazione

Qualsiasi deroga a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, dovrebbe basarsi principalmente sulla valutazione della sicurezza delle sostanze CMR in specifici usi cosmetici da parte del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC). Inoltre, l'emendamento chiarisce che le alternative adeguate devono ridurre in modo dimostrabile il rischio complessivo, fornire la stessa funzione e le stesse prestazioni, essere tecnicamente fattibili su scala industriale, economicamente sostenibili per una produzione continuativa e non essere soggette a restrizioni esistenti o prossime.

Emendamento 188
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) Per quanto riguarda la valutazione delle alternative, i termini "simile" e "comparabile" si riferiscono a tutte le possibili alternative disponibili e non solo alle alternative che consentono una sostituzione "uno a uno". "Tecnicamente fattibile" sottolinea che deve essere possibile applicare l'alternativa con le tecnologie e i metodi generalmente disponibili.

Or. en

Motivazione

È importante che venga applicato un concetto di alternative ampio, non solo la sostituzione "uno a uno". Molti dei termini del dispositivo dovrebbero essere spiegati meglio.

Emendamento 189
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) Per quanto riguarda la valutazione delle alternative, il richiedente deve dimostrare che non esiste una sostituzione "uno a uno" per l'ingrediente classificato. In considerazione delle riformulazioni diffuse e diversificate in cui l'ingrediente richiederebbe una sostituzione, dovrebbe essere applicato un approccio proporzionato all'onere della prova.

Or. en

Motivazione

L'elaborazione di orientamenti per promuovere la coerenza e la prevedibilità nella valutazione delle alternative è considerata favorevolmente. Sono tuttavia necessari ulteriori chiarimenti, in quanto il riferimento a "tali termini" manca di precisione. Gli orientamenti, inoltre, non dovrebbero limitarsi a spiegare i criteri per la praticabilità e la sostenibilità tecniche ed economiche, ma dovrebbero fornire chiarezza su tutte le condizioni applicabili.

Emendamento 190
Beatrice Timgren

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Inoltre, al fine di razionalizzare la procedura di deroga, la condizione che la richiesta di deroga sia presentata per un uso particolare di una categoria di prodotti con un'esposizione nota dovrebbe rientrare nel criterio di valutazione del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC). Attualmente il comitato scientifico sta già valutando la sicurezza della sostanza sulla base delle sue proprietà pericolose e della sua esposizione ***(ossia l'uso specifico in una particolare categoria di prodotti)***, pertanto un criterio	(19) Inoltre, al fine di razionalizzare la procedura di deroga, la condizione che la richiesta di deroga sia presentata per un uso particolare di una categoria di prodotti con un'esposizione nota dovrebbe rientrare nel criterio di valutazione del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC). Attualmente il comitato scientifico sta già valutando la sicurezza della sostanza sulla base delle sue proprietà pericolose e della sua esposizione, pertanto un criterio distinto è ridondante.

distinto è ridondante.

Or. en

Emendamento 191
Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Inoltre, al fine di razionalizzare la procedura di deroga, la condizione che la richiesta di deroga sia presentata per un uso particolare di una categoria di prodotti con un'esposizione nota dovrebbe rientrare nel criterio di valutazione del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC). Attualmente il comitato scientifico sta già valutando la sicurezza della sostanza sulla base delle sue proprietà pericolose e della sua esposizione ***(ossia l'uso specifico in una particolare categoria di prodotti)***, pertanto un criterio distinto è ridondante.	(19) Inoltre, al fine di razionalizzare la procedura di deroga, la condizione che la richiesta di deroga sia presentata per un uso particolare di una categoria di prodotti con un'esposizione nota dovrebbe rientrare nel criterio di valutazione del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC). Attualmente il comitato scientifico sta già valutando la sicurezza della sostanza sulla base delle sue proprietà pericolose e della sua esposizione, pertanto un criterio distinto è ridondante.

Or. en

Emendamento 192
Salvatore De Meo, Flavio Tosi, Massimiliano Salini, Letizia Moratti

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Inoltre, al fine di razionalizzare la procedura di deroga, la condizione che la richiesta di deroga sia presentata per un uso particolare di una categoria di prodotti con un'esposizione nota dovrebbe rientrare nel criterio di valutazione del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC). Attualmente il comitato	(19) Inoltre, al fine di razionalizzare la procedura di deroga, la condizione che la richiesta di deroga sia presentata per un uso particolare di una categoria di prodotti con un'esposizione nota dovrebbe rientrare nel criterio di valutazione del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC). Attualmente il comitato

scientifico sta già valutando la sicurezza della sostanza sulla base delle sue proprietà pericolose e della sua esposizione ***(ossia l'uso specifico in una particolare categoria di prodotti)***, pertanto un criterio distinto è ridondante.	scientifico sta già valutando la sicurezza della sostanza sulla base delle sue proprietà pericolose e della sua esposizione, pertanto un criterio distinto è ridondante.

Or. en

Emendamento 193
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Inoltre, al fine di razionalizzare la procedura di deroga, la condizione che la richiesta di deroga sia presentata per un uso particolare di una categoria di prodotti con un'esposizione nota dovrebbe rientrare nel criterio di valutazione del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC). Attualmente il comitato scientifico sta già valutando la sicurezza della sostanza sulla base delle sue proprietà pericolose e della sua esposizione ***(ossia l'uso specifico in una particolare categoria di prodotti)***, pertanto un criterio distinto è ridondante.	(19) Inoltre, al fine di razionalizzare la procedura di deroga, la condizione che la richiesta di deroga sia presentata per un uso particolare di una categoria di prodotti con un'esposizione nota dovrebbe rientrare nel criterio di valutazione del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC). Attualmente il comitato scientifico sta già valutando la sicurezza della sostanza sulla base delle sue proprietà pericolose e della sua esposizione, pertanto un criterio distinto è ridondante.

Or. en

Motivazione

Nel considerando 19 l'eliminazione del testo tra parentesi quadre eliminerebbe la ridondanza con dichiarazioni precedenti nello stesso considerando.

Emendamento 194
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Inoltre, al fine di razionalizzare la procedura di deroga, la condizione che la richiesta di deroga sia presentata per un uso particolare di una categoria di prodotti con un'esposizione nota dovrebbe rientrare nel criterio di valutazione del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC). Attualmente il comitato scientifico sta già valutando la sicurezza della sostanza sulla base delle sue proprietà pericolose e della sua esposizione ***(ossia l'uso specifico in una particolare categoria di prodotti)***, pertanto un criterio distinto è ridondante.	(19) Inoltre, al fine di razionalizzare la procedura di deroga, la condizione che la richiesta di deroga sia presentata per un uso particolare di una categoria di prodotti con un'esposizione nota dovrebbe rientrare nel criterio di valutazione del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC). Attualmente il comitato scientifico sta già valutando la sicurezza della sostanza sulla base delle sue proprietà pericolose e della sua esposizione, pertanto un criterio distinto è ridondante.

Or. en

Emendamento 195
Idoia Mendia, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) La comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 dal titolo "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche" ha chiesto una semplificazione e un rafforzamento del quadro normativo in materia di sostanze chimiche. In particolare, la comunicazione si impegna a rafforzare il regolamento (CE) n. 1223/2009 per quanto riguarda i rischi derivanti dagli interferenti endocrini. Le sostanze chimiche interferenti endocrine possono interferire con il normale funzionamento del sistema ormonale e sono state collegate, anche a basse dosi, a effetti negativi sulla salute, tra cui effetti sulla

	salute riproduttiva, disturbi metabolici e impatti sullo sviluppo. Data la natura diretta e ripetuta dell'esposizione ai prodotti cosmetici, la presenza di sostanze interferenti endocrine nei cosmetici dovrebbe essere affrontata in modo mirato. Per motivi di coerenza e per garantire lo stesso elevato livello di protezione tra le diverse categorie di prodotti, è pertanto necessario estendere l'ambito di applicazione del divieto generico di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009 alle sostanze classificate come interferenti endocrini per la salute umana, categorie 1 e 2, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Or. en

Emendamento 196
Martin Hojsík, Sigrid Friis, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Grégory Allione, Gerben-Jan Gerbrandy, Yvan Verougstraete

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Occorre tenere debitamente conto dell'esposizione specifica dei prodotti cosmetici, che sono principalmente a contatto con le parti esterne del corpo umano (ad esempio epidermide, sistema pilifero, unghie, organi genitali esterni) e del fatto che non sono ingeriti, inalati, iniettati o impiantati nel corpo umano. Il divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009 dovrebbe riguardare le sostanze con classificazione armonizzata CMR a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, se i pericoli CMR non sono associati a specifiche vie di esposizione o quando sono esplicitamente associati alla via di esposizione cutanea. Se la classificazione CMR di una sostanza è associata	***soppresso***

unicamente alle vie di esposizione per via orale o per inalazione, il suo utilizzo nei prodotti cosmetici non comporta lo stesso livello di rischio per gli utilizzatori finali, in quanto l'esposizione orale e per inalazione è accidentale (ad esempio i prodotti cosmetici utilizzati su labbra, denti o mucose della cavità orale o i prodotti cosmetici utilizzati all'interno di spray non sono destinati ad essere ingeriti o inalati). Tali sostanze non dovrebbero pertanto essere soggette a un divieto a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009. Tuttavia il fatto che una sostanza utilizzata nei prodotti cosmetici per via orale o spray sia classificata come CMR a causa della sua esposizione per via orale o per inalazione può destare preoccupazioni per la salute umana. In tali casi la Commissione dovrebbe incaricare il CSSC di valutare la sicurezza di dette sostanze se utilizzate nei prodotti cosmetici e di dare seguito alle opportune misure normative conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009.

Or. en

Motivazione

La proposta contraddice le conclusioni del comitato scientifico dei prodotti cosmetici (2001) e la sua raccomandazione di vietare l'uso di tutte le sostanze CMR nei prodotti cosmetici. La proposta porterebbe inoltre a una maggiore complessità e incertezza per i produttori di cosmetici, il che contraddice la natura stessa di un regolamento omnibus (che mira alla semplificazione) per quanto riguarda l'articolo 15 e la valutazione e la determinazione delle vie di esposizione.

Emendamento 197
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Occorre tenere debitamente conto dell'esposizione specifica dei prodotti cosmetici, che sono principalmente a contatto con le parti esterne del corpo umano (ad esempio epidermide, sistema pilifero, unghie, organi genitali esterni) e del fatto che non sono ingeriti, inalati, iniettati o impiantati nel corpo umano. Il divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009 dovrebbe riguardare le sostanze con classificazione armonizzata CMR a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, se i pericoli CMR non sono associati a specifiche vie di esposizione o quando sono esplicitamente associati alla via di esposizione cutanea. Se la classificazione CMR di una sostanza è associata unicamente alle vie di esposizione per via orale o per inalazione, il suo utilizzo nei prodotti cosmetici non comporta lo stesso livello di rischio per gli utilizzatori finali, in quanto l'esposizione orale e per inalazione è accidentale (ad esempio i prodotti cosmetici utilizzati su labbra, denti o mucose della cavità orale o i prodotti cosmetici utilizzati all'interno di spray non sono destinati ad essere ingeriti o inalati). Tali sostanze non dovrebbero pertanto essere soggette a un divieto a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009. Tuttavia il fatto che una sostanza utilizzata nei prodotti cosmetici per via orale o spray sia classificata come CMR a causa della sua esposizione per via orale o per inalazione può destare preoccupazioni per la salute umana. In tali casi la Commissione dovrebbe incaricare il CSSC di valutare la sicurezza di dette sostanze se utilizzate nei prodotti cosmetici e di dare seguito alle opportune misure normative conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 198
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Occorre tenere debitamente conto dell'esposizione specifica dei prodotti cosmetici, che sono principalmente a contatto con le parti esterne del corpo umano (ad esempio epidermide, sistema pilifero, unghie, organi genitali esterni) e del fatto che non sono ingeriti, inalati, iniettati o impiantati nel corpo umano. Il divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009 dovrebbe riguardare le sostanze con classificazione armonizzata CMR a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, se i pericoli CMR non sono associati a specifiche vie di esposizione o quando sono esplicitamente associati alla via di esposizione cutanea. Se la classificazione CMR di una sostanza è associata unicamente alle vie di esposizione per via orale o per inalazione, il suo utilizzo nei prodotti cosmetici non comporta lo stesso livello di rischio per gli utilizzatori finali, in quanto l'esposizione orale e per inalazione è accidentale (ad esempio i prodotti cosmetici utilizzati su labbra, denti o mucose della cavità orale o i prodotti cosmetici utilizzati all'interno di spray non sono destinati ad essere ingeriti o inalati). Tali sostanze non dovrebbero pertanto essere soggette a un divieto a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009. Tuttavia il fatto che una sostanza utilizzata nei prodotti cosmetici per via orale o spray sia classificata come CMR a causa della sua esposizione per via orale o per inalazione può destare preoccupazioni per la salute umana. In tali casi la Commissione dovrebbe incaricare il CSSC di valutare la	***soppresso***

sicurezza di dette sostanze se utilizzate nei prodotti cosmetici e di dare seguito alle opportune misure normative conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009.

Or. en

Emendamento 199
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Occorre tenere debitamente conto dell'esposizione specifica dei prodotti cosmetici, che sono principalmente a contatto con le parti esterne del corpo umano (ad esempio epidermide, sistema pilifero, unghie, organi genitali esterni) e del fatto che non sono ingeriti, inalati, iniettati o impiantati nel corpo umano. Il divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009 dovrebbe riguardare le sostanze con classificazione armonizzata CMR a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, se i pericoli CMR non sono associati a specifiche vie di esposizione o quando sono esplicitamente associati alla via di esposizione cutanea. Se la classificazione CMR di una sostanza è associata unicamente alle vie di esposizione per via orale o per inalazione, il suo utilizzo nei prodotti cosmetici non comporta lo stesso livello di rischio per gli utilizzatori finali, in quanto l'esposizione orale e per inalazione è accidentale (ad esempio i prodotti cosmetici utilizzati su labbra, denti o mucose della cavità orale o i prodotti cosmetici utilizzati all'interno di spray non sono destinati ad essere ingeriti o inalati). Tali sostanze non dovrebbero pertanto essere soggette a un divieto a norma dell'articolo 15 del regolamento	***soppresso***

(CE) n. 1223/2009. Tuttavia il fatto che una sostanza utilizzata nei prodotti cosmetici per via orale o spray sia classificata come CMR a causa della sua esposizione per via orale o per inalazione può destare preoccupazioni per la salute umana. In tali casi la Commissione dovrebbe incaricare il CSSC di valutare la sicurezza di dette sostanze se utilizzate nei prodotti cosmetici e di dare seguito alle opportune misure normative conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009.

Or. en

Motivazione

The Commission proposal would effectively undo to the existing CMR ban in cosmetics for substances that are CMR by inhalation or by ingestion. Many cosmetics are inhaled (e.g. perfumes), and some may be ingested (e.g. tooth paste). Undoing such bans flies against the stated objective to maintain the same level of protection of human health (see Recital 2). The real but unstated motivation for the COM amendment is to create a lex specialis for ethanol in anticipation of a possible classification as CMR for oral use. However, the issue of ethanol has already been explicitly addressed in the recast of the Regulation in 2009. In the context of that recast, the possibility for a derogation from the CMR ban was introduced - explicitly to deal with a possible classification of ethanol. It is not acceptable that the Commission is now trying to tacitly insert a lex specialis for ethanol. In case of classification of ethanol as CMR, it should follow the same rules with regard to derogations as other substances.

Emendamento 200
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Occorre tenere debitamente conto dell'esposizione specifica dei prodotti cosmetici, che sono principalmente a contatto con le parti esterne del corpo umano (ad esempio epidermide, sistema pilifero, unghie, organi genitali esterni) e del fatto che non sono ingeriti, inalati, iniettati o impiantati nel corpo umano. Il divieto di cui all'articolo 15 del	(20) Occorre tenere debitamente conto dell'esposizione specifica dei prodotti cosmetici, che sono principalmente a contatto con le parti esterne del corpo umano (ad esempio epidermide, sistema pilifero, unghie, organi genitali esterni) e del fatto che non sono ingeriti, inalati, iniettati o impiantati nel corpo umano. Il divieto di cui all'articolo 15 del

regolamento (CE) n. 1223/2009 dovrebbe riguardare le sostanze con classificazione armonizzata CMR a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, se i pericoli CMR non sono associati a specifiche vie di esposizione o quando sono esplicitamente associati ***alla via di esposizione cutanea***. Se la classificazione CMR di una sostanza è associata unicamente alle vie di esposizione per via orale o per inalazione, il suo utilizzo nei prodotti cosmetici non comporta lo stesso livello di rischio per gli utilizzatori finali, in quanto l'esposizione orale e per inalazione è accidentale (ad esempio i prodotti cosmetici utilizzati su labbra, denti o mucose della cavità orale o i prodotti cosmetici utilizzati all'interno di spray non sono destinati ad essere ingeriti o inalati). Tali sostanze ***non dovrebbero pertanto essere*** soggette ***a un*** divieto a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009***. Tuttavia il fatto che una sostanza utilizzata nei prodotti cosmetici per via orale o spray sia classificata come CMR a causa della sua esposizione per via orale o per inalazione può destare preoccupazioni per la salute umana. In tali casi la Commissione dovrebbe incaricare il CSSC di valutare la sicurezza di dette sostanze*** se utilizzate nei prodotti cosmetici ***e di dare seguito alle opportune misure normative conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009***.	regolamento (CE) n. 1223/2009 dovrebbe riguardare le sostanze con classificazione armonizzata CMR a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, se i pericoli CMR non sono associati a specifiche vie di esposizione o quando sono esplicitamente associati ***a una di esse***. Se la classificazione CMR di una sostanza è associata unicamente alle vie di esposizione per via orale o per inalazione, il suo utilizzo nei prodotti cosmetici non comporta lo stesso livello di rischio per gli utilizzatori finali, in quanto l'esposizione orale e per inalazione è accidentale (ad esempio i prodotti cosmetici utilizzati su labbra, denti o mucose della cavità orale o i prodotti cosmetici utilizzati all'interno di spray non sono destinati ad essere ingeriti o inalati). Tali sostanze ***sono ancora*** soggette ***al*** divieto a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009 se utilizzate nei prodotti cosmetici ***che comportano tale via specifica di esposizione, ma dovrebbero seguire la procedura per le sostanze CMR della categoria 2 nel caso in cui sia necessaria una deroga e non devono pertanto soddisfare i criteri relativi alla valutazione alternativa***.

Or. en

Emendamento 201
Susana Solís Pérez, Esther Herranz García, Raúl de la Hoz Quintano, Pablo Arias Echeverría, Dolors Montserrat

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*

(20) Occorre tenere debitamente conto dell'esposizione specifica dei prodotti cosmetici, che sono principalmente a contatto con le parti esterne del corpo umano (ad esempio epidermide, sistema pilifero, unghie, organi genitali esterni) e del fatto che non sono ingeriti, inalati, iniettati o impiantati nel corpo umano. Il divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009 dovrebbe riguardare le sostanze con classificazione armonizzata CMR a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, se i pericoli CMR non sono associati a ***specifiche vie*** di esposizione o quando sono esplicitamente associati alla via di esposizione cutanea. Se la classificazione CMR di una sostanza è associata unicamente alle vie di esposizione per via orale o per inalazione, il suo utilizzo nei prodotti cosmetici non comporta lo stesso livello di rischio per gli utilizzatori finali, in quanto l'esposizione orale e per inalazione è accidentale (ad esempio i prodotti cosmetici utilizzati su labbra, denti o mucose della cavità orale o i prodotti cosmetici utilizzati all'interno di spray non sono destinati ad essere ingeriti o inalati). Tali sostanze ***non dovrebbero pertanto essere*** soggette ***a un*** divieto a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009. ***Tuttavia il fatto che una sostanza utilizzata nei prodotti cosmetici per via orale o spray sia classificata come CMR a causa della sua esposizione per via orale o per inalazione può destare preoccupazioni per la salute umana. In tali casi la Commissione dovrebbe incaricare il CSSC di valutare la sicurezza di dette sostanze*** se utilizzate nei prodotti cosmetici ***e di dare seguito alle opportune misure normative conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009***.

(20) Occorre tenere debitamente conto dell'esposizione specifica dei prodotti cosmetici, che sono principalmente a contatto con le parti esterne del corpo umano (ad esempio epidermide, sistema pilifero, unghie, organi genitali esterni)***, delle effettive condizioni di esposizione derivanti dal loro uso*** e del fatto che non sono ingeriti, inalati, iniettati o impiantati nel corpo umano. Il divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009 dovrebbe riguardare le sostanze con classificazione armonizzata CMR a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, se i pericoli CMR non sono associati a ***una specifica via*** di esposizione o quando sono esplicitamente associati alla via di esposizione cutanea. Se la classificazione CMR di una sostanza ***o di un costituente di una sostanza naturale complessa*** è associata unicamente alle vie di esposizione per via orale o per inalazione, il suo utilizzo nei prodotti cosmetici non comporta lo stesso livello di rischio per gli utilizzatori finali, ***a condizione che una valutazione scientifica degli scenari di esposizione realistici ne confermino la sicurezza,*** in quanto l'esposizione orale e per inalazione è accidentale (ad esempio i prodotti cosmetici utilizzati su labbra, denti o mucose della cavità orale o i prodotti cosmetici utilizzati all'interno di spray non sono destinati ad essere ingeriti o inalati). Tali sostanze ***sono ancora*** soggette ***al*** divieto a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009 se utilizzate nei prodotti cosmetici ***che comportano tale via specifica di esposizione, ma la loro sicurezza dovrebbe essere valutata conformemente alla procedura per le sostanze CMR della categoria 2, sulla base di una valutazione scientifica indipendente da parte del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori e non devono pertanto soddisfare i criteri relativi alla valutazione alternativa***.

Or. en

Emendamento 202
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Spesso una sostanza può altresì essere un costituente di sostanze naturali complesse, ad esempio oli essenziali. In tali casi il divieto dell'uso nei prodotti cosmetici di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009 è pertinente per la sostanza soltanto se figura nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Ciò significa che le sostanze complesse naturali che contengono un costituente classificato come CMR non sono soggette al divieto, tranne se tale sostanza complessa naturale è essa stessa elencata come sostanza CMR di categoria 1A, 1B o 2 nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Tuttavia, dato che la classificazione armonizzata di un costituente può sollevare preoccupazioni in merito alla sicurezza delle sostanze complesse naturali utilizzate nei prodotti cosmetici, la Commissione dovrebbe incaricare il CSSC di valutare l'impatto di tale costituente sulla sicurezza delle sostanze complesse naturali, qualora sorgano dubbi riguardo alla sicurezza, e dovrebbe adottare le opportune misure normative conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 203
Susana Solís Pérez, Esther Herranz García, Raúl de la Hoz Quintano, Pablo Arias

Echeverría, Dolors Montserrat

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) ***Spesso una sostanza può altresì essere un*** costituente ***di*** sostanze naturali complesse***, ad esempio oli essenziali. In tali casi*** il divieto dell'uso nei prodotti cosmetici di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009 ***è pertinente per la sostanza soltanto se figura nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Ciò significa che*** le sostanze complesse naturali che contengono un costituente classificato come CMR non sono soggette al divieto, tranne se tale sostanza complessa naturale è essa stessa ***elencata*** come sostanza CMR di categoria 1A, 1B o 2 nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. ***Tuttavia, dato che la classificazione armonizzata di un costituente può sollevare preoccupazioni in merito alla sicurezza delle sostanze complesse naturali utilizzate nei prodotti cosmetici,*** la Commissione dovrebbe incaricare il ***CSSC*** di valutare ***l'impatto di tale costituente sulla*** sicurezza ***delle sostanze complesse naturali, qualora sorgano dubbi riguardo alla sicurezza, e dovrebbe adottare le opportune misure*** normative conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009.	(21) ***L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1272/2008 stabilisce una norma specifica per l'identificazione e l'esame delle informazioni disponibili nella valutazione delle proprietà pericolose delle sostanze contenenti più di un*** costituente ***che sono estratte da piante o parti di piante e che sono sostanze chimiche non modificate quali definite all'articolo 3, punto 40, del regolamento (CE) n. 1907/2006. Tali sostanze, spesso denominate*** sostanze naturali complesse***, possono contenere una o più sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), mentre la sostanza naturale complessa nel suo insieme non è di per sé classificata come sostanza CMR. Un elevato livello di protezione dei consumatori dovrebbe applicarsi a tali sostanze e si dovrebbe basare sulle conoscenze scientifiche in merito alla loro composizione, al loro comportamento nel complesso, e alle condizioni attuali di esposizione derivanti dal loro uso nei prodotti cosmetici.*** Il divieto dell'uso nei prodotti cosmetici di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009 ***si applica al costituente interessato.*** Le sostanze complesse naturali che contengono un costituente classificato come CMR non sono soggette al divieto, tranne se tale sostanza complessa naturale è essa stessa ***classificata*** come sostanza CMR di categoria 1A, 1B o 2 ***ed elencata come tale*** nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ***sulla base dei dati relativi alle sostanze complesse naturali qualora questi siano disponibili. Se un costituente di una sostanza complessa naturale è classificato come sostanza CMR (categorie 1A, 1B o 2), ciò può destare preoccupazioni sulla***

sicurezza dell'uso nei prodotti cosmetici. In tali casi la Commissione dovrebbe incaricare il ***comitato scientifico della sicurezza dei consumatori*** di valutare ***la*** sicurezza ***della sostanza complessa naturale, tenendo conto degli scenari e delle vie di esposizione pertinenti. Laddove necessario, occorre intraprendere azioni*** normative conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009.

Or. en

Emendamento 204
Martin Hojsík, Sigrid Friis, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Grégory Allione, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) ***Spesso una sostanza può altresì essere un costituente di*** sostanze naturali complesse, ad esempio oli essenziali. In tali casi il divieto dell'uso nei prodotti cosmetici di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009 ***è pertinente per la*** sostanza soltanto se figura nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. ***Ciò significa che*** le sostanze complesse naturali ***che contengono un costituente classificato come CMR*** non sono soggette al divieto, tranne se tale sostanza complessa naturale è essa stessa elencata come sostanza CMR di categoria 1A, 1B o 2 nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. ***Tuttavia, dato che la classificazione armonizzata di un*** costituente può sollevare preoccupazioni in merito alla sicurezza ***delle sostanze complesse naturali utilizzate*** nei prodotti cosmetici***,*** la Commissione dovrebbe ***incaricare il*** CSSC di valutare ***l'impatto di tale costituente sulla*** sicurezza ***delle***	(21) ***L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1272/2008 stabilisce una norma specifica per l'identificazione e l'esame delle informazioni disponibili nella valutazione delle proprietà pericolose delle sostanze contenenti più di un costituente che sono estratte da piante o parti di piante e che sono sostanze chimiche non modificate quali definite all'articolo 3, punto 40, del regolamento (CE) n. 1907/2006. Tali sostanze, spesso denominate "***sostanze naturali complesse***" o "NCS", possono contenere una o più sostanze classificate come CMR***, ad esempio ***gli*** oli essenziali. In tali casi ***la sostanza naturale complessa nel suo insieme non è di per sé classificata come sostanza CMR.*** Il divieto dell'uso nei prodotti cosmetici di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009 ***si applica alla*** sostanza soltanto se figura nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Le sostanze complesse naturali non sono soggette al divieto,

sostanze complesse naturali, qualora sorgano dubbi riguardo alla sicurezza, e dovrebbe adottare le opportune misure normative conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009.

tranne se tale sostanza complessa naturale è essa stessa elencata come sostanza CMR di categoria 1A, 1B o 2 nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. ***Il fatto che un*** costituente ***di una sostanza complessa naturale sia classificato come CMR (categorie 1A, 1B o 2)*** può sollevare preoccupazioni in merito alla sicurezza ***del suo utilizzo*** nei prodotti cosmetici***. In tali casi*** la Commissione dovrebbe ***chiedere sistematicamente e prontamente al*** CSSC di valutare ***la*** sicurezza ***di tali costituenti e, ove necessario, adottare*** misure normative conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009. ***La valutazione del CSSC dovrebbe essere tempestiva per garantire prevedibilità per l'industria.***

Or. en

Emendamento 205
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) ***Spesso una sostanza può altresì essere un costituente di*** sostanze naturali complesse, ad esempio oli essenziali. In tali casi il divieto dell'uso nei prodotti cosmetici di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009 ***è pertinente per la*** sostanza soltanto se figura nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Ciò significa che le sostanze complesse naturali che contengono un costituente classificato come CMR non sono soggette al divieto, tranne se tale sostanza complessa naturale è essa stessa elencata come sostanza CMR di categoria 1A, 1B o 2 nell'allegato VI,	(21) ***L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1272/2008 stabilisce una norma specifica per l'identificazione e l'esame delle informazioni disponibili nella valutazione delle proprietà pericolose delle sostanze contenenti più di un costituente che sono estratte da piante o parti di piante e che sono sostanze chimiche non modificate quali definite all'articolo 3, punto 40, del regolamento (CE) n. 1907/2006. Tali sostanze, spesso denominate*** sostanze naturali complesse***, possono contenere una o più sostanze classificate come CMR***, ad esempio ***gli*** oli essenziali. In tali casi il divieto dell'uso nei

parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Tuttavia, dato che la classificazione armonizzata di un costituente ***può sollevare*** preoccupazioni in merito alla sicurezza delle sostanze complesse naturali utilizzate nei prodotti cosmetici, la Commissione dovrebbe incaricare il CSSC di valutare ***l'impatto di tale costituente sulla*** sicurezza ***delle sostanze complesse naturali, qualora sorgano dubbi riguardo alla sicurezza,*** e dovrebbe adottare le opportune ***misure*** normative conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009.

prodotti cosmetici di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009 ***si applica alla*** sostanza soltanto se figura nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Ciò significa che le sostanze complesse naturali che contengono un costituente classificato come CMR non sono soggette al divieto, tranne se tale sostanza complessa naturale è essa stessa elencata come sostanza CMR di categoria 1A, 1B o 2 nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Tuttavia, dato che la classificazione armonizzata di un costituente ***solleva*** preoccupazioni in merito ***all'uso e*** alla sicurezza delle sostanze complesse naturali utilizzate nei prodotti cosmetici, la Commissione dovrebbe incaricare ***senza indugio*** il CSSC di valutare ***la*** sicurezza ***di tali costituenti*** e***, laddove necessario,*** dovrebbe adottare le opportune ***azioni*** normative conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009.

Or. en

Emendamento 206
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) ***Spesso una sostanza può altresì essere*** un costituente ***di*** sostanze naturali complesse***, ad esempio oli essenziali. In tali casi il divieto dell'uso nei prodotti cosmetici di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009 è pertinente per la sostanza soltanto se figura nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Ciò significa che le*** sostanze complesse naturali che contengono ***un costituente classificato come CMR non sono soggette al divieto, tranne se tale sostanza***	(21) ***Le sostanze contenenti più di*** un costituente ***che sono estratte da piante o parti di piante e che sono sostanze chimiche non modificate quali definite all'articolo 3, punto 40, del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono denominate*** sostanze naturali complesse. ***Le sostanze naturali complesse possono contenere uno o più costituenti classificati come CMR. Mentre le miscele di sostanze sono classificate come CMR qualora contengano sostanze CMR al di sopra di una data concentrazione, le*** sostanze

complessa naturale è essa stessa elencata come sostanza CMR di categoria 1A, 1B o 2 nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Tuttavia, ***dato che la classificazione armonizzata di un*** costituente può sollevare preoccupazioni in merito alla sicurezza ***delle sostanze complesse naturali utilizzate*** nei prodotti cosmetici, la Commissione dovrebbe ***incaricare il*** CSSC di valutare ***l'impatto di tale costituente sulla*** sicurezza ***delle*** sostanze ***complesse naturali, qualora sorgano dubbi riguardo alla sicurezza,*** e dovrebbe adottare ***le opportune misure*** normative conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009.

complesse naturali che contengono ***costituenti CMR sono esentate da tale classificazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, di tale regolamento.*** Tuttavia, ***se il*** costituente ***di una sostanza complessa naturale è classificato come CMR (categorie 1A, 1B o 2), ciò*** può sollevare preoccupazioni in merito alla sicurezza ***del suo utilizzo*** nei prodotti cosmetici. ***In tali casi*** la Commissione dovrebbe ***chiedere al*** CSSC di valutare ***la*** sicurezza ***di tali*** sostanze e***, ove necessario,*** dovrebbe ***intraprendere azioni*** normative conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009.

Or. en

Motivazione

La situazione giuridica dovrebbe essere descritta in modo adeguato. Nel caso in cui una sostanza complessa naturale utilizzata nei cosmetici contenga un costituente classificato come CMR, la Commissione dovrebbe essere tenuta a chiedere un parere al CSSC in merito alla sua sicurezza. Se si ritiene che non sia sicura, la Commissione dovrebbe adottare le necessarie misure normative.

Emendamento 207
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Spesso una sostanza può altresì essere un costituente di sostanze naturali complesse, ad esempio oli essenziali. In tali casi il divieto dell'uso nei prodotti cosmetici di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009 è pertinente ***per la sostanza*** soltanto ***se*** figura nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Ciò significa che le sostanze complesse naturali che contengono un costituente classificato	(21) Spesso una sostanza può altresì essere un costituente di sostanze naturali complesse, ad esempio oli essenziali. In tali casi il divieto dell'uso nei prodotti cosmetici di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009 è pertinente soltanto ***per il costituente o i costituenti di tale sostanza, come*** figura nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Ciò significa che le sostanze complesse naturali che

come CMR non sono soggette al divieto, tranne se tale sostanza complessa naturale è essa stessa elencata come sostanza CMR di categoria 1A, 1B o 2 nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008***. Tuttavia, dato che la classificazione armonizzata di un costituente può sollevare preoccupazioni in merito alla sicurezza delle sostanze complesse naturali utilizzate nei prodotti cosmetici,*** la Commissione dovrebbe ***incaricare il*** CSSC di valutare ***l'impatto di tale costituente sulla sicurezza delle sostanze complesse naturali, qualora sorgano dubbi riguardo alla sicurezza, e dovrebbe adottare le opportune misure*** normative conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009.

contengono un costituente classificato come CMR non sono soggette al divieto, tranne se tale sostanza complessa naturale è essa stessa elencata come sostanza CMR di categoria 1A, 1B o 2 nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008***, sulla base dei dati relativi alla sostanza complessa naturale stessa, se disponibili***. ***Il fatto che un costituente di una sostanza complessa naturale sia classificato come CMR (categorie 1A, 1B o 2) può sollevare preoccupazioni in merito alla sicurezza del suo utilizzo nei prodotti cosmetici. In tali casi*** la Commissione dovrebbe ***chiedere sistematicamente al*** CSSC di valutare ***tali costituenti e, ove necessario, intraprendere azioni*** normative conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009.

Or. en

Emendamento 208
Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Silvia Sardone, Marie-Luce Brasier-Clain, Valérie Deloge, Antonín Staněk, Virginie Joron

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(21 bis) È opportuno tenere conto delle specificità delle sostanze naturali complesse, come gli oli essenziali e gli oli di origine vegetale, al fine di non penalizzare in modo sproporzionato un settore composto principalmente da PMI e imprese a conduzione familiare. È necessario un approccio aperto e proporzionato, con termini di adattamento adeguati, per preservare tali settori tradizionali, sostenerne la competitività e promuovere la produzione basata sul know-how locale.

Emendamento 209
Salvatore De Meo, Flavio Tosi, Massimiliano Salini, Letizia Moratti

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Quando l'uso di una sostanza nei prodotti cosmetici è vietato o limitato, i fabbricanti, gli importatori, i distributori e i responsabili dovrebbero disporre di un congruo lasso di tempo per adottare le misure necessarie ***a riformulare e rietichettare i loro*** prodotti***, nonché a*** ritirare ***dalla*** distribuzione e distruggere i prodotti invenduti non conformi alle nuove prescrizioni. È ***pertanto*** opportuno prevedere ***periodi*** di ***12*** mesi per l'immissione sul mercato e ***periodi*** di ***24*** mesi per la messa a disposizione sul mercato di prodotti cosmetici contenenti la sostanza in questione a seguito dell'entrata in vigore delle rispettive modifiche del regolamento (CE) n. 1223/2009.	(22) Quando l'uso di una sostanza nei prodotti cosmetici è vietato o limitato, i fabbricanti, gli importatori, i distributori e i responsabili dovrebbero disporre di un congruo lasso di tempo per adottare le misure necessarie***. Per consentire ai fabbricanti di*** prodotti ***cosmetici, tra gli altri, di procurarsi le sostanze alternative adeguate, di effettuare test nell'ambito del processo di riformulazione e di procedere alla valutazione della sicurezza dei prodotti finali, alla loro rietichettatura e alle notifiche obbligatorie, occorre concedere loro un periodo di adeguamento opportuno. Durante tale periodo i distributori e i dettaglianti continuano a ricevere prodotti cosmetici contenenti la sostanza oggetto di misure di regolamentazione. Pertanto necessitano di ulteriore tempo per*** ritirare ***tali prodotti dalla catena di*** distribuzione e distruggere i prodotti invenduti non conformi alle nuove prescrizioni. ***Tali azioni incidono sugli accordi contrattuali esistenti e richiedono notevoli sforzi logistici. Di conseguenza*** è opportuno prevedere ***un periodo*** di ***24*** mesi per l'immissione sul mercato e ***un periodo*** di ***48*** mesi per la messa a disposizione sul mercato di prodotti cosmetici contenenti la sostanza in questione a seguito dell'entrata in vigore delle rispettive modifiche del regolamento (CE) n. 1223/2009. ***Una relazione aggiornata sulla sicurezza del prodotto cosmetico deve essere disponibile in qualsiasi momento.***

Emendamento 210
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Quando l'uso di una sostanza nei prodotti cosmetici è vietato o limitato, i fabbricanti, gli importatori, i distributori e i responsabili dovrebbero disporre di un congruo lasso di tempo per adottare le misure necessarie ***a riformulare e rietichettare i loro*** prodotti***, nonché a*** ritirare ***dalla*** distribuzione e distruggere i prodotti invenduti non conformi alle nuove prescrizioni. È ***pertanto*** opportuno prevedere ***periodi*** di ***12*** mesi per l'immissione sul mercato e ***periodi*** di ***24*** mesi per la messa a disposizione sul mercato di prodotti cosmetici contenenti la sostanza in questione a seguito dell'entrata in vigore delle rispettive modifiche del regolamento (CE) n. 1223/2009.	(22) Quando l'uso di una sostanza nei prodotti cosmetici è vietato o limitato, i fabbricanti, gli importatori, i distributori e i responsabili dovrebbero disporre di un congruo lasso di tempo per adottare le misure necessarie***. Per consentire ai fabbricanti di*** prodotti ***cosmetici, tra gli altri, di procurarsi le sostanze alternative adeguate, di effettuare test nell'ambito del processo di riformulazione e di procedere alla valutazione della sicurezza dei prodotti finali, alla loro rietichettatura e alle notifiche obbligatorie, occorre concedere loro un periodo di adeguamento opportuno. Durante tale periodo i distributori e i dettaglianti continuano a ricevere prodotti cosmetici contenenti la sostanza oggetto di misure di regolamentazione. Pertanto necessitano di ulteriore tempo per*** ritirare ***tali prodotti dalla catena di*** distribuzione e distruggere i prodotti invenduti non conformi alle nuove prescrizioni. ***Tali azioni incidono sugli accordi contrattuali esistenti e richiedono notevoli sforzi logistici. Di conseguenza*** è opportuno prevedere ***un periodo*** di ***24*** mesi per l'immissione sul mercato e ***un periodo*** di ***48*** mesi per la messa a disposizione sul mercato di prodotti cosmetici contenenti la sostanza in questione a seguito dell'entrata in vigore delle rispettive modifiche del regolamento (CE) n. 1223/2009.

Or. en

Motivazione

Under the CPR, the absence of formal transitional periods following a ban or restriction leads to the immediate withdrawal of products from the market, even where they are demonstrably safe, resulting in unnecessary waste and economic loss. The Omnibus proposal therefore rightly introduces transitional arrangements. These should be set at 24 months for placing on the market and 48 months for making available, where a valid Cosmetic Product Safety Report (CPSR) exists, allowing sufficient time for reformulation without compromising consumer safety. Urgent risks would continue to be addressed through existing emergency procedures, while limited flexibility to grant longer periods in duly justified, technically complex cases would further enhance legal certainty and prevent avoidable market disruption.

Emendamento 211
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Quando l'uso di una sostanza nei prodotti cosmetici è vietato o limitato, i fabbricanti, gli importatori, i distributori e i responsabili dovrebbero disporre di un congruo lasso di tempo per adottare le misure necessarie ***a riformulare e rietichettare i loro prodotti, nonché a*** ritirare dalla distribuzione e distruggere i prodotti invenduti non conformi alle nuove prescrizioni. È pertanto opportuno prevedere periodi di ***12*** mesi per l'immissione sul mercato e periodi di ***24*** mesi per la messa a disposizione sul mercato di prodotti cosmetici contenenti la sostanza in questione a seguito dell'entrata in vigore delle rispettive modifiche del regolamento (CE) n. 1223/2009.	(22) Quando l'uso di una sostanza nei prodotti cosmetici è vietato o limitato ***a causa di preoccupazioni per la sicurezza, i fabbricanti, gli importatori, i distributori e i responsabili dovrebbero ritirare i prodotti interessati con grande tempestività. Quando l'uso di una sostanza nei prodotti cosmetici è vietato o limitato a causa dell'esistenza di alternative adeguate***, i fabbricanti, gli importatori, i distributori e i responsabili dovrebbero disporre di un congruo lasso di tempo per adottare le misure necessarie. ***Pertanto, in tali casi, è giustificato concedere un maggior lasso di tempo per*** ritirare ***tali prodotti*** dalla ***catena di*** distribuzione e distruggere i prodotti invenduti non conformi alle nuove prescrizioni. È pertanto opportuno***, nel caso in cui esista un'alternativa adeguata,*** prevedere periodi di ***6*** mesi per l'immissione sul mercato e periodi di ***12*** mesi per la messa a disposizione sul mercato di prodotti cosmetici contenenti la sostanza in questione a seguito dell'entrata in vigore delle rispettive modifiche del

regolamento (CE) n. 1223/2009.

Or. en

Motivazione

È importante distinguere tra due diversi casi che possono confermare il divieto di sostanze CMR nei cosmetici: la mancanza di sicurezza o l'esistenza di un'alternativa adeguata. In caso di problemi di sicurezza, i prodotti dovrebbero essere ritirati rapidamente dal mercato. Sarebbe irresponsabile consentire per un altro anno l'immissione sul mercato di prodotti cosmetici non sicuri perché contengono una sostanza CMR e la vendita per un altro anno ancora. Un periodo di tolleranza può essere concesso solo in caso di esistenza di un'alternativa adeguata. È sufficiente un periodo di grazia di 6/12 mesi.

Emendamento 212
Silvia Sardone, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Roberto Vannacci

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Quando l'uso di una sostanza nei prodotti cosmetici è vietato o limitato, i fabbricanti, gli importatori, i distributori e i responsabili dovrebbero disporre di un congruo lasso di tempo per adottare le misure necessarie a riformulare e rietichettare i loro prodotti, nonché a ritirare dalla distribuzione e distruggere i prodotti invenduti non conformi alle nuove prescrizioni. È pertanto opportuno prevedere periodi di ***12*** mesi per l'immissione sul mercato e periodi di ***24*** mesi per la messa a disposizione sul mercato di prodotti cosmetici contenenti la sostanza in questione a seguito dell'entrata in vigore delle rispettive modifiche del regolamento (CE) n. 1223/2009.	(22) Quando l'uso di una sostanza nei prodotti cosmetici è vietato o limitato, i fabbricanti, gli importatori, i distributori e i responsabili dovrebbero disporre di un congruo lasso di tempo per adottare le misure necessarie a riformulare e rietichettare i loro prodotti, nonché a ritirare dalla distribuzione e distruggere i prodotti invenduti non conformi alle nuove prescrizioni. È pertanto opportuno prevedere periodi di ***24*** mesi per l'immissione sul mercato e periodi di ***48*** mesi per la messa a disposizione sul mercato di prodotti cosmetici contenenti la sostanza in questione a seguito dell'entrata in vigore delle rispettive modifiche del regolamento (CE) n. 1223/2009.

Or. en

Emendamento 213
Raúl de la Hoz Quintano, Dolors Montserrat, Esther Herranz García, Susana Solís Pérez, Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Quando l'uso di una sostanza nei prodotti cosmetici è vietato o limitato, i fabbricanti, gli importatori, i distributori e i responsabili dovrebbero disporre di un congruo lasso di tempo per adottare le misure necessarie a riformulare e rietichettare i loro prodotti, nonché a ritirare dalla distribuzione e distruggere i prodotti invenduti non conformi alle nuove prescrizioni. È pertanto opportuno prevedere periodi di ***12*** mesi per l'immissione sul mercato e periodi di ***24*** mesi per la messa a disposizione sul mercato di prodotti cosmetici contenenti la sostanza in questione a seguito dell'entrata in vigore delle rispettive modifiche del regolamento (CE) n. 1223/2009.	(22) Quando l'uso di una sostanza nei prodotti cosmetici è vietato o limitato, i fabbricanti, gli importatori, i distributori e i responsabili dovrebbero disporre di un congruo lasso di tempo per adottare le misure necessarie a riformulare e rietichettare i loro prodotti, nonché a ritirare dalla distribuzione e distruggere i prodotti invenduti non conformi alle nuove prescrizioni. È pertanto opportuno prevedere periodi di ***24*** mesi per l'immissione sul mercato e periodi di ***48*** mesi per la messa a disposizione sul mercato di prodotti cosmetici contenenti la sostanza in questione a seguito dell'entrata in vigore delle rispettive modifiche del regolamento (CE) n. 1223/2009.

Or. en

Emendamento 214
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Quando l'uso di una sostanza nei prodotti cosmetici è vietato o limitato, i fabbricanti, gli importatori, i distributori e i responsabili dovrebbero disporre di un congruo lasso di tempo per adottare le misure necessarie a riformulare e rietichettare i loro prodotti, nonché a ritirare dalla distribuzione e distruggere i prodotti invenduti non conformi alle nuove prescrizioni. È pertanto opportuno prevedere ***periodi*** di ***12 mesi per l'immissione sul mercato e periodi di 24*** mesi per la messa a disposizione sul	(22) Quando l'uso di una sostanza nei prodotti cosmetici è vietato o limitato, i fabbricanti, gli importatori, i distributori e i responsabili dovrebbero disporre di un congruo lasso di tempo per adottare le misure necessarie a riformulare e rietichettare i loro prodotti, nonché a ritirare dalla distribuzione e distruggere i prodotti invenduti non conformi alle nuove prescrizioni. È pertanto opportuno prevedere ***un periodo*** di ***6*** mesi per la messa a disposizione sul mercato di prodotti cosmetici contenenti la sostanza in

mercato di prodotti cosmetici contenenti la sostanza in questione a seguito dell'entrata in vigore delle rispettive modifiche del regolamento (CE) n. 1223/2009.

questione a seguito dell'entrata in vigore delle rispettive modifiche del regolamento (CE) n. 1223/2009.

Or. en

Emendamento 215
Martin Hojsík, Sigrid Friis, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Grégory Allione, Gerben-Jan Gerbrandy, Yvan Verougstraete

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Quando l'uso di una sostanza nei prodotti cosmetici è vietato o limitato, i fabbricanti, gli importatori, i distributori e i responsabili dovrebbero disporre di un congruo lasso di tempo per adottare le misure necessarie a ***riformulare e rietichettare i loro prodotti, nonché a*** ritirare dalla distribuzione e distruggere i prodotti invenduti non conformi alle nuove prescrizioni. È pertanto opportuno prevedere ***periodi*** di ***12 mesi per l'immissione sul mercato e periodi di 24*** mesi per la messa a disposizione sul mercato di prodotti cosmetici contenenti la sostanza in questione a seguito dell'entrata in vigore delle rispettive modifiche del regolamento (CE) n. 1223/2009.	(22) Quando l'uso di una sostanza nei prodotti cosmetici è vietato o limitato, i fabbricanti, gli importatori, i distributori e i responsabili dovrebbero disporre di un congruo lasso di tempo***, dopo aver presentato la richiesta di deroga,*** per adottare le misure necessarie a ritirare dalla distribuzione e distruggere i prodotti invenduti non conformi alle nuove prescrizioni. È pertanto opportuno prevedere ***un periodo*** di ***6*** mesi per la messa a disposizione sul mercato di prodotti cosmetici contenenti la sostanza in questione a seguito dell'entrata in vigore delle rispettive modifiche del regolamento (CE) n. 1223/2009.

Or. en

Motivazione

È opportuno prevedere un periodo di transizione limitato per gli operatori economici dopo la classificazione delle sostanze CMR nei prodotti cosmetici esistenti al fine di ottenere il loro ritiro ordinato dal mercato. Non dovrebbe tuttavia essere consentito di immettere nuovi prodotti sul mercato dopo la classificazione CMR per prevenire i lock-in e gli investimenti non recuperabili e per proteggere i cittadini, compresi i bambini e altri gruppi vulnerabili.

Emendamento 216

Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Quando l'uso di una sostanza nei prodotti cosmetici è vietato o limitato, i fabbricanti, gli importatori, i distributori e i responsabili dovrebbero disporre di un congruo lasso di tempo per adottare le misure necessarie a riformulare e rietichettare i loro prodotti, nonché a ritirare dalla distribuzione e distruggere i prodotti invenduti non conformi alle nuove prescrizioni. È pertanto opportuno prevedere ***periodi*** di 12 mesi ***per l'immissione sul mercato e periodi di 24 mesi*** per la messa a disposizione sul mercato di prodotti cosmetici contenenti la sostanza in questione a seguito dell'entrata in vigore delle rispettive modifiche del regolamento (CE) n. 1223/2009.	(22) Quando l'uso di una sostanza nei prodotti cosmetici è vietato o limitato, i fabbricanti, gli importatori, i distributori e i responsabili dovrebbero disporre di un congruo lasso di tempo per adottare le misure necessarie a riformulare e rietichettare i loro prodotti, nonché a ritirare dalla distribuzione e distruggere i prodotti invenduti non conformi alle nuove prescrizioni. È pertanto opportuno prevedere ***un periodo massimo*** di 12 mesi per la messa a disposizione sul mercato di prodotti cosmetici contenenti la sostanza in questione a seguito dell'entrata in vigore delle rispettive modifiche del regolamento (CE) n. 1223/2009.

Or. en

Emendamento 217
Idoia Mendia, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 bis) Le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) sono una grande famiglia costituita da oltre 10 000 sostanze chimiche artificiali. Le sostanze PFAS sono utilizzate in una gamma sempre più ampia di prodotti, compresi i prodotti di consumo. Grazie alla loro eccezionale stabilità, alle proprietà

idrorepellenti e alle capacità filmogene, le PFAS sono state utilizzate nei prodotti cosmetici come emulsionanti, stabilizzanti e agenti filmogeni, in particolare nei fondotinta a lunga tenuta, nei mascara waterproof, nei prodotti per le acconciature e nelle creme solari. Prove scientifiche hanno dimostrato che l'esposizione alle PFAS pone rischi significativi per la salute umana, tra cui potenziali effetti cancerogeni, danni epatici, immunodepressione, disfunzione tiroidea e problemi di sviluppo nei bambini. Gli studi hanno indicato che anche l'esposizione a basso livello può provocare esiti negativi per la salute, con particolare preoccupazione per i gruppi vulnerabili della popolazione. Sebbene alcune singole sostanze PFAS siano già vietate nei prodotti cosmetici a norma degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 a causa della loro classificazione come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) o a seguito di valutazioni della sicurezza che dimostrano rischi inaccettabili per la salute umana, la regolamentazione frammentata delle singole sostanze PFAS non è sufficiente per affrontare i rischi posti da questo ampio gruppo di sostanze chimiche strutturalmente correlate. Inoltre, le prove dimostrano che esistono già e sono disponibili sul mercato alternative tecnicamente ed economicamente praticabili alle PFAS nelle applicazioni cosmetiche, compresi i composti a base di silicio, i polimeri biodegradabili e le cere naturali. L'industria cosmetica ha formulato con successo prodotti senza aggiungere intenzionalmente sostanze PFAS, dimostrando che i sostituti validi possono conservare le prestazioni e la qualità del prodotto. È necessario un approccio armonizzato a livello dell'Unione per garantire condizioni di parità per gli operatori economici, prevenire la frammentazione del mercato e garantire una protezione coerente per

tutti i consumatori dell'Unione. Un divieto completo di PFAS nei prodotti cosmetici è quindi necessario come l'opzione normativa più efficace per ridurre al minimo l'esposizione umana e la contaminazione dell'ambiente causata da questa fonte.

Or. en

Emendamento 218
Martin Hojsík, Sigrid Friis, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Grégory Allione, Gerben-Jan Gerbrandy, Yvan Verougstraete

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 bis) Le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) sono una grande famiglia costituita da oltre 10 000 sostanze chimiche artificiali. Le sostanze PFAS sono utilizzate in una gamma sempre più ampia di prodotti, compresi i prodotti di consumo. Una delle principali preoccupazioni è la persistenza di tutte le PFAS, che comporta un aumento delle concentrazioni ambientali. L'esposizione alle PFAS più studiate è associata a tutta una serie di effetti nocivi sulla salute. L'uso intenzionale di PFAS nei cosmetici e nei loro ingredienti dovrebbe essere vietato.

Or. en

Motivazione

Alcune PFAS, ad esempio il PFHxA e le sostanze correlate al PFHxA, sono già vietate nei cosmetici. La Commissione europea ha annunciato l'intenzione di vietare tutti le PFAS nei cosmetici, come avviene per i giocattoli. In assenza di misure a livello dell'UE, la Francia ha vietato i prodotti cosmetici contenenti tutte le PFAS aggiunte intenzionalmente a partire dal gennaio 2026 (con un periodo di transizione di 12 mesi per i prodotti immessi sul mercato prima di tale data). Al fine di evitare ostacoli al mercato interno per l'industria cosmetica, criteri doppi in materia di protezione e per garantire che il regolamento CPR non debba essere riaperto a breve, il divieto delle PFAS si riflette già nella presente proposta.

Emendamento 219
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 bis) Le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) sono una grande famiglia costituita da oltre 10 000 sostanze chimiche artificiali. Le PFAS sono utilizzate in una gamma sempre più ampia di prodotti, compresi i prodotti cosmetici. Una delle principali preoccupazioni è la persistenza di tutte le PFAS, che comporta un aumento delle concentrazioni ambientali. Tuttavia, l'esposizione alle PFAS più studiate è associata anche a tutta una serie di effetti nocivi sulla salute. L'uso delle PFAS nei cosmetici dovrebbe essere vietato.

Or. en

Motivazione

PFAS are banned in France in cosmetics since January 2026. In 2025, the EU banned PFAS in toys. In 2024, the EU banned PFAS in food contact packaging. In 2023, four Member States and Norway proposed a universal restriction of PFAS, including for cosmetics. They made a clear case for prohibting PFAS in cosmetics. About 1% of cosmetic products contain PFAS. An analysis of the market share of PFAS-containing products showed that most occurred in the product category decorative cosmetics (3.7%), followed by skin care, hair care and toiletries (0.78, 0.65 and 0.27% respectively). There is sufficiently strong evidence that technically and economically feasible alternatives exist. There is no evidence of a shortage in supply of alternatives. The costs of a restriction within 18 months are assessed to be low. They proposed a restriction applicable within 18 months after entry into force.In October 2024, EVP Séjourné committed the following in his written responses to the European Parliament: "I will seek to ban the use of PFAS in consumer uses, like cosmetics, food contact materials and outdoor clothing." However, in the meantime, the Commission has made clear that it will not take any action until ECHA's scientific committees have given their opinion. Their opinions are expected for the end of 2026. So it will take at least until mid-2027 before the Commission will take any restrictive action against PFAS in cosmetics. Given the clear case for a restriction already made three years ago, we cannot afford to wait any longer. We should seize the opportunity of the chemical omnibus to also improve protection of human health and the environment. A ban of PFAS in cosmetics should be applicable within 18 months. As co-legislator we are entitled to adopt such a ban, there is no need to wait for

ECHA's opinions as confirmed in the judgment by the ECJ in Case T 745/20.

Emendamento 220
Sigrid Friis, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 bis) La strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili ha chiesto una semplificazione e un rafforzamento del quadro normativo in materia di sostanze chimiche. In particolare, la strategia si impegna a rafforzare il regolamento sui prodotti cosmetici per quanto riguarda i rischi derivanti dagli interferenti endocrini e dai possibili effetti combinati delle sostanze chimiche.

Or. en

Emendamento 221
Sigrid Friis, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 ter) Dato il ruolo essenziale del sistema endocrino durante lo sviluppo umano, l'esposizione agli interferenti endocrini può avere effetti nocivi anche a dosi molto basse. Le sostanze chimiche che incidono sul sistema endocrino dovrebbero pertanto essere trattate in modo specifico nei prodotti cosmetici. In particolare, i requisiti relativi a tali sostanze devono essere semplificati e rafforzati, estendendo l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009 alle sostanze classificate come interferenti endocrini per la salute umana di

categoria 1 e 2 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Or. en

Emendamento 222
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e di conformità per le imprese attive nel settore dei cosmetici, prima dell'immissione dei prodotti cosmetici sul mercato dell'Unione dovrebbe essere richiesta un'unica notifica di tali prodotti. Le condizioni di tale notifica dovrebbero applicarsi in modo non discriminatorio ai prodotti cosmetici contenenti nanomateriali e ai prodotti cosmetici che non li contengono. Al fine di mantenere la vigilanza sui nanomateriali, è opportuno che le informazioni specifiche sui nanomateriali utilizzati in un prodotto cosmetico siano fornite nella relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico, in modo da poter essere consultate dalle autorità competenti qualora l'uso di un determinato nanomateriale desti preoccupazioni in merito al rischio potenziale per la salute umana.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 223
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e di conformità per le imprese attive nel settore dei cosmetici, prima dell'immissione dei prodotti cosmetici sul mercato dell'Unione dovrebbe essere richiesta un'unica notifica di tali prodotti. Le condizioni di tale notifica dovrebbero applicarsi in modo non discriminatorio ai prodotti cosmetici contenenti nanomateriali e ai prodotti cosmetici che non li contengono. ***Al fine di mantenere*** la vigilanza sui nanomateriali***, è opportuno*** che le informazioni specifiche sui nanomateriali utilizzati in un prodotto cosmetico siano fornite nella relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico, ***in modo da poter essere consultate dalle*** autorità competenti qualora l'uso di un determinato nanomateriale desti preoccupazioni in merito al rischio potenziale per la salute umana.	(23) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e di conformità per le imprese attive nel settore dei cosmetici, prima dell'immissione dei prodotti cosmetici sul mercato dell'Unione dovrebbe essere richiesta un'unica notifica di tali prodotti. Le condizioni di tale notifica dovrebbero applicarsi in modo non discriminatorio ai prodotti cosmetici contenenti nanomateriali e ai prodotti cosmetici che non li contengono. La vigilanza sui nanomateriali ***è garantita dalle prescrizioni esistenti, che stabiliscono*** che le informazioni specifiche sui nanomateriali utilizzati in un prodotto cosmetico siano fornite nella ***notifica al portale di notifica dei prodotti cosmetici (CPNP) e nella*** relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico, ***entrambe accessibili alle*** autorità competenti qualora l'uso di un determinato nanomateriale desti preoccupazioni in merito al rischio potenziale per la salute umana***; queste ultime possono essere affrontate adeguatamente con la procedura di restrizione per gli ingredienti stabilita dal presente regolamento, laddove necessario osservando la procedura di urgenza di cui all'articolo 32, paragrafo 4***.

Or. en

Motivazione

La proposta di introdurre requisiti specifici in materia di nanomateriali nell'allegato I, parte A, punto 2, del CPR creerebbe inutili duplicazioni e ulteriori oneri amministrativi. Le stesse informazioni sono già richieste dalle disposizioni vigenti, in particolare dall'articolo 13 e da altre parti pertinenti dell'allegato I della relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici. L'eliminazione di tali disposizioni eviterebbe la ridondanza della documentazione e ridurrebbe i costi senza compromettere la sicurezza, in quanto restano in vigore meccanismi solidi per la valutazione dei nanomateriali in altre parti del CPR.

Emendamento 224
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa

Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e di conformità per le imprese attive nel settore dei cosmetici, ***prima dell'immissione*** dei prodotti cosmetici sul mercato dell'Unione ***dovrebbe essere richiesta un'unica notifica di tali prodotti***. ***Le condizioni di tale notifica dovrebbero applicarsi in modo non discriminatorio ai prodotti cosmetici contenenti nanomateriali e ai prodotti cosmetici che non li contengono.*** Al fine di mantenere la vigilanza sui nanomateriali, è opportuno che le informazioni specifiche sui nanomateriali utilizzati in un prodotto cosmetico ***siano*** fornite ***nella relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico, in modo da poter essere consultate dalle autorità competenti qualora l'uso di un determinato nanomateriale desti preoccupazioni in merito al rischio potenziale per la salute umana***.	(23) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e di conformità per le imprese attive nel settore dei cosmetici, ***le notifiche*** dei prodotti cosmetici ***dovrebbero essere richieste soltanto prima dell'immissione di tali prodotti*** sul mercato dell'Unione. Al fine di mantenere la vigilanza sui nanomateriali, è opportuno che le informazioni specifiche sui nanomateriali utilizzati in un prodotto cosmetico ***continuino ad essere*** fornite ***dal responsabile secondo il processo in vigore prima che il prodotto sia immesso sul mercato***.

Or. en

Emendamento 225
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e di conformità per le imprese attive nel settore dei cosmetici, prima dell'immissione dei prodotti cosmetici sul mercato dell'Unione dovrebbe essere richiesta un'unica notifica di tali prodotti. ***Le condizioni di tale***	(23) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e di conformità per le imprese attive nel settore dei cosmetici, prima dell'immissione dei prodotti cosmetici sul mercato dell'Unione dovrebbe essere richiesta un'unica notifica di tali prodotti. Al fine di mantenere la

notifica dovrebbero applicarsi in modo non discriminatorio ai prodotti cosmetici contenenti nanomateriali e ai prodotti cosmetici che non li contengono. Al fine di mantenere la vigilanza sui nanomateriali, è opportuno che le informazioni specifiche sui nanomateriali utilizzati in un prodotto cosmetico siano fornite nella relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico, in modo da poter essere consultate dalle autorità competenti qualora l'uso di un determinato nanomateriale desti preoccupazioni in merito al rischio potenziale per la salute umana.

vigilanza sui nanomateriali ***nei prodotti cosmetici, è opportuno prescrivere che tale notifica includa informazioni specifiche sui nanomateriali interessati che i responsabili devono fornire secondo il processo in vigore prima che il prodotto sia immesso sul mercato. Ciò è necessario affinché la Commissione possa richiedere una valutazione della sicurezza in caso di preoccupazioni.*** È ***inoltre*** opportuno che le informazioni specifiche sui nanomateriali utilizzati in un prodotto cosmetico siano fornite nella relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico, in modo da poter essere consultate dalle autorità competenti qualora l'uso di un determinato nanomateriale ***nei prodotti cosmetici*** desti preoccupazioni in merito al rischio potenziale per la salute umana.

Or. en

Motivazione

Safety of cosmetic products is top priority. Nanomaterials in cosmetics raise potential safety concerns. Both the Commission and Member States should be able to address any such safety concerns. It is therefore necessary to maintain the existing notification of specific risk information with regard to nanomaterials to the Commission. Including it in the general notification means that the notification is delayed by six months compared to current law, but this could be accepted with a view to simplify procedures while maintaining responsibility of the Commission to act in case of concerns. At the same time, it makes sense to include this information also in the cosmetic product report, so that it is also available to Member States.

Emendamento 226
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) I cosmetici sono beni commercializzati a livello mondiale**.** Di conseguenza è ***importante*** che le denominazioni degli ingredienti presenti sulle etichette rispecchino lo stato attuale dello sviluppo scientifico e tecnologico.	(25) I cosmetici sono beni commercializzati a livello mondiale ***e*** di conseguenza è ***essenziale*** che le denominazioni degli ingredienti presenti sulle etichette rispecchino lo stato attuale dello sviluppo scientifico e tecnologico ***in***

L'uso di ***denominazioni di ingredienti cosmetici*** riconosciute a livello internazionale costituisce un fattore importante che promuove la trasparenza e facilita il commercio transfrontaliero di cosmetici. Il presente regolamento dovrebbe consentire l'uso di ***denominazioni riconosciute*** a livello internazionale nell'etichettatura dei prodotti cosmetici senza ulteriori interventi normativi da parte della Commissione. Poiché un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti adottato dalla Commissione rallenterebbe il processo di adozione delle denominazioni nuove, la disposizione in base alla quale la Commissione è tenuta ad adottare tale glossario dovrebbe essere abolita.

maniera tempestiva. L'uso di ***nomenclature*** riconosciute a livello internazionale***, come le denominazioni della nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici (INCI),*** costituisce un fattore importante che promuove la trasparenza ***sugli ingredienti per i consumatori, garantisce coerenza fra le giurisdizioni*** e facilita il commercio transfrontaliero di cosmetici. ***Le denominazioni INCI sono mantenute dal Personal Care Products Council (PCPC) come norma industriale internazionale e sono ampiamente riconosciute dalle autorità di regolamentazione e dai portatori di interessi di tutto il mondo.*** Il presente regolamento dovrebbe consentire l'uso ***diretto*** di ***una nomenclatura riconosciuta*** a livello internazionale***, come l'INCI,*** nell'etichettatura dei prodotti cosmetici senza ulteriori interventi normativi da parte della Commissione. ***Qualora una denominazione comune di ingrediente non sia disponibile nell'INCI, dovrebbero essere utilizzate altre nomenclature generalmente accettate, ad esempio denominazioni stabilite in riferimenti internazionali riconosciuti di sostanze chimiche o farmacopee o in altre fonti autorevoli comunemente invocate dal settore e dalle autorità di regolamentazione. Tale approccio garantisce flessibilità, evita inutili oneri amministrativi e assicura che le denominazioni degli ingredienti utilizzate nell'etichettatura dei prodotti cosmetici rimangano aggiornate, coerenti a livello internazionale e facilmente comprensibili per i consumatori***. Poiché un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti adottato dalla Commissione rallenterebbe il processo di adozione delle denominazioni nuove, la disposizione in base alla quale la Commissione è tenuta ad adottare tale glossario dovrebbe essere abolita.

Or. en

Motivazione

La Commissione propone di sopprimere l'articolo 33 e di modificare l'articolo 19 per fare affidamento sulla nomenclatura riconosciuta a livello internazionale per l'etichettatura dei cosmetici, sostituendo l'elenco terminologico esistente. Non specifica tuttavia quale nomenclatura debba essere applicata. La proposta dovrebbe pertanto essere integrata, come nell'orientamento generale del Consiglio (considerando 25), chiarendo che si tratta della nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici (INCI).

Emendamento 227
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 bis) Al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana, tutti gli operatori che immettono prodotti cosmetici sul mercato dell'Unione, offline o online, dovrebbero essere soggetti a obblighi equivalenti e a un'applicazione efficace. Ciò è particolarmente importante alla luce dell'aumento della vendita di cosmetici attraverso i mercati online, compresi i prodotti provenienti da paesi terzi che non sono soggetti agli stessi requisiti in materia di salute e sicurezza. È pertanto necessario esigere che le informazioni sull'etichettatura di cui all'articolo 19 siano indicate in modo chiaro e visibile in caso di vendite a distanza, anche tramite mercati online. Tale prescrizione semplificherà l'attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009, contribuendo così a una concorrenza leale e a un elevato livello di protezione della salute umana. Inoltre, la sorveglianza post-commercializzazione dovrebbe essere rafforzata, in particolare per le vendite e le importazioni online, e i prodotti cosmetici identificati come non conformi attraverso il sistema di allarme

rapido dell'Unione (Safety Gate) non dovrebbero essere inseriti negli elenchi o messi in vendita. A tal fine, le piattaforme online dovrebbero verificare l'identità del responsabile prima di consentire l'immissione dei prodotti sul mercato dell'Unione e la vendita, l'offerta in vendita e la promozione online, anche tramite i social media, di cosmetici vietati, in particolare di prodotti con aggiunta di mercurio, dovrebbero essere esplicitamente vietate.

Or. en

Emendamento 228
Sander Smit

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) ***In linea con l'obiettivo della Commissione di razionalizzare e semplificare gli obblighi di comunicazione e di promuovere il principio del "digitale per definizione" a sostegno delle trasformazioni*** digitali***, gli*** operatori economici ***che trattano prodotti fertilizzanti dell'UE*** conformemente al regolamento (UE) 2019/1009 ***dovrebbero fornire un contatto digitale attraverso il quale possono essere raggiunti, redigere la dichiarazione UE di conformità in forma elettronica e renderla accessibile tramite un indirizzo internet o un supporto dati, nonché fornire alle autorità, su richiesta, tutte le informazioni e la documentazione pertinenti in formato elettronico. Anche i documenti e la corrispondenza con gli organismi notificati in relazione alle valutazioni della conformità dei prodotti fertilizzanti dell'UE dovrebbero essere forniti in forma elettronica. Qualora sia utilizzata un'etichetta digitale, i fabbricanti***	(26) ***Le soluzioni*** digitali ***per la dichiarazione UE di conformità dovrebbero rimanere volontarie e non incidere sulla natura della dichiarazione quale documento di conformità interno; esse devono essere messe a disposizione delle autorità competenti e, su richiesta, degli*** operatori economici conformemente al regolamento (UE) 2019/1009.

dovrebbero utilizzare lo stesso supporto dati impiegato per l'etichetta digitale per fornire accesso alla dichiarazione UE di conformità, al fine di evitare la presenza di più supporti dati sullo stesso prodotto. Qualora sia richiesto un passaporto digitale di prodotto a norma di altre normative dell'Unione per i prodotti fertilizzanti dell'UE, le informazioni sull'etichettatura digitale e la dichiarazione UE di conformità dovrebbero essere fornite in tale passaporto digitale del prodotto.

Or. nl

Emendamento 229
Katrin Langensiepen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) In linea con l'obiettivo della Commissione di razionalizzare e semplificare gli obblighi di comunicazione e di promuovere il principio del "digitale per definizione" a sostegno delle trasformazioni digitali, gli operatori economici che trattano prodotti fertilizzanti dell'UE conformemente al regolamento (UE) 2019/1009 dovrebbero fornire un contatto digitale attraverso il quale possono essere ***raggiunti***, redigere la dichiarazione UE di conformità in forma elettronica e renderla accessibile tramite un indirizzo internet o un supporto dati, nonché fornire alle autorità, su richiesta, tutte le informazioni e la documentazione pertinenti in formato elettronico. Anche i documenti e la corrispondenza con gli organismi notificati in relazione alle valutazioni della conformità dei prodotti fertilizzanti dell'UE dovrebbero essere forniti in forma elettronica. Qualora sia	(26) In linea con l'obiettivo della Commissione di razionalizzare e semplificare gli obblighi di comunicazione e di promuovere il principio del "digitale per definizione" a sostegno delle trasformazioni digitali, gli operatori economici che trattano prodotti fertilizzanti dell'UE conformemente al regolamento (UE) 2019/1009 dovrebbero fornire un contatto digitale attraverso il quale possono essere ***contattati dagli utilizzatori e dalle autorità competenti, in modo tale da rispondere adeguatamente alle loro domande***, redigere la dichiarazione UE di conformità in forma elettronica e renderla accessibile tramite un indirizzo internet o un supporto dati, nonché fornire alle autorità, su richiesta, tutte le informazioni e la documentazione pertinenti in formato elettronico. Anche i documenti e la corrispondenza con gli organismi notificati in relazione alle valutazioni della

utilizzata un'etichetta digitale, i fabbricanti dovrebbero utilizzare lo stesso supporto dati impiegato per l'etichetta digitale per fornire accesso alla dichiarazione UE di conformità, al fine di evitare la presenza di più supporti dati sullo stesso prodotto. Qualora sia richiesto un passaporto digitale di prodotto a norma di altre normative dell'Unione per i prodotti fertilizzanti dell'UE, le informazioni sull'etichettatura digitale e la dichiarazione UE di conformità dovrebbero essere fornite in tale passaporto digitale del prodotto.

conformità dei prodotti fertilizzanti dell'UE dovrebbero essere forniti in forma elettronica. Qualora sia utilizzata un'etichetta digitale, i fabbricanti dovrebbero utilizzare lo stesso supporto dati impiegato per l'etichetta digitale per fornire accesso alla dichiarazione UE di conformità, al fine di evitare la presenza di più supporti dati sullo stesso prodotto. Qualora sia richiesto un passaporto digitale di prodotto a norma di altre normative dell'Unione per i prodotti fertilizzanti dell'UE, le informazioni sull'etichettatura digitale e la dichiarazione UE di conformità dovrebbero essere fornite in tale passaporto digitale del prodotto.

Or. en

Emendamento 230
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) In linea con l'obiettivo della Commissione di razionalizzare e semplificare gli obblighi di comunicazione e di promuovere il principio del "digitale per definizione" a sostegno delle trasformazioni digitali, gli operatori economici che trattano prodotti fertilizzanti dell'UE conformemente al regolamento (UE) 2019/1009 dovrebbero fornire un contatto digitale attraverso il quale possono essere raggiunti, redigere la dichiarazione UE di conformità in forma elettronica e renderla accessibile tramite un indirizzo internet o un supporto dati, nonché fornire alle autorità, su richiesta, tutte le informazioni e la documentazione pertinenti in formato elettronico. Anche i documenti e la corrispondenza con gli	(26) In linea con l'obiettivo della Commissione di razionalizzare e semplificare gli obblighi di comunicazione e di promuovere il principio del "digitale per definizione" a sostegno delle trasformazioni digitali, gli operatori economici che trattano prodotti fertilizzanti dell'UE conformemente al regolamento (UE) 2019/1009 dovrebbero fornire un contatto digitale attraverso il quale possono essere raggiunti, redigere la dichiarazione UE di conformità in forma elettronica e renderla accessibile tramite un indirizzo internet o un supporto dati, nonché fornire alle autorità, su richiesta, tutte le informazioni e la documentazione pertinenti in formato elettronico***, tempestivamente e senza indebiti ritardi***.

organismi notificati in relazione alle valutazioni della conformità dei prodotti fertilizzanti dell'UE dovrebbero essere forniti in forma elettronica. Qualora sia utilizzata un'etichetta digitale, i fabbricanti dovrebbero utilizzare lo stesso supporto dati impiegato per l'etichetta digitale per fornire accesso alla dichiarazione UE di conformità, al fine di evitare la presenza di più supporti dati sullo stesso prodotto. Qualora sia richiesto un passaporto digitale di prodotto a norma di altre normative dell'Unione per i prodotti fertilizzanti dell'UE, le informazioni sull'etichettatura digitale e la dichiarazione UE di conformità dovrebbero essere fornite in tale passaporto digitale del prodotto.

Anche i documenti e la corrispondenza con gli organismi notificati***, le autorità nazionali e l'EFSA*** in relazione alle valutazioni della conformità dei prodotti fertilizzanti dell'UE dovrebbero essere forniti in forma elettronica. Qualora sia utilizzata un'etichetta digitale, i fabbricanti dovrebbero utilizzare lo stesso supporto dati impiegato per l'etichetta digitale per fornire accesso alla dichiarazione UE di conformità, al fine di evitare la presenza di più supporti dati sullo stesso prodotto. Qualora sia richiesto un passaporto digitale di prodotto a norma di altre normative dell'Unione per i prodotti fertilizzanti dell'UE, le informazioni sull'etichettatura digitale e la dichiarazione UE di conformità dovrebbero essere fornite in tale passaporto digitale del prodotto.

Or. en

Emendamento 231
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 bis) Sebbene la semplificazione miri a ridurre gli oneri amministrativi e possa facilitare l'accesso al mercato per i commercianti di concimi, rendendo più facile per gli operatori entrare nel mercato dell'UE e operare al di fuori dei mercati nazionali, a vantaggio del mercato unico, essa non dovrebbe compromettere un elevato livello di protezione dei consumatori, della salute e dell'ambiente o di gestione dei rischi. L'allentamento dei requisiti settoriali specifici per i prodotti fertilizzanti può aumentare il rischio che sostanze chimiche soggette a livelli di controllo

inferiori entrino nel mercato, sollevando preoccupazioni in merito alla tracciabilità, alla sicurezza e agli impatti sulla reputazione. Riportare gli obblighi a quanto previsto dal quadro generale in materia di sostanze chimiche, in particolare REACH, può creare incertezza per quanto riguarda i requisiti di registrazione, notifica ed etichettatura, rendendo essenziale garantire un costante allineamento alla legislazione orizzontale in materia di sostanze chimiche, ambiente e sicurezza.

Or. en

Emendamento 232
Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Silvia Sardone, Marie-Luce Brasier-Clain, Valérie Deloge, Antonín Staněk, Virginie Joron

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 bis) I fertilizzanti di cui al regolamento (UE) 2019/1009 rappresentano una componente significativa dei costi di produzione agricola e hanno un impatto diretto sui redditi e sulla competitività degli agricoltori. L'aumento degli oneri normativi e amministrativi a carico dei produttori ha ripercussioni lungo tutta la catena di approvvigionamento, aumentando i costi per gli agricoltori e ampliando il divario tra i costi di produzione agricola nell'Unione e quelli nei paesi terzi. Qualsiasi revisione del regolamento (UE) 2019/1009 dovrebbe pertanto dare priorità alla semplificazione normativa per i produttori di fertilizzanti dell'UE, con benefici diretti per gli agricoltori dell'UE.

Or. fr

Emendamento 233
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 bis) Il Parlamento europeo ha chiesto all'Unione e ai suoi Stati membri di non concedere brevetti relativi a materiale biologico. Pertanto, i processi che sono essenzialmente biologici, così come le specie o gli organismi, compresi i microrganismi, le loro parti, le informazioni genetiche e le caratteristiche del processo in essi contenute, non dovrebbero essere soggetti alla legislazione sui brevetti.

Or. en

Emendamento 234
Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Silvia Sardone, Marie-Luce Brasier-Clain, Valérie Deloge, Antonín Staněk, Virginie Joron

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) A norma del regolamento (UE) 2019/1009, sol i microrganismi figuranti in un elenco positivo di cui all'allegato II di tale regolamento possono essere utilizzati come materiale costituente nei biostimolanti microbici delle piante. Alla Commissione è conferito il potere di aggiungere microrganismi o ceppi di microrganismi nuovi a tale elenco dopo una valutazione dalla quale risulti che nessuno dei ceppi presenta un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente e che garantisce l'efficienza agronomica. Dato il numero	(27) A norma del regolamento (UE) 2019/1009, sol i microrganismi figuranti in un elenco positivo di cui all'allegato II di tale regolamento possono essere utilizzati come materiale costituente nei biostimolanti microbici delle piante. Alla Commissione è conferito il potere di aggiungere microrganismi o ceppi di microrganismi nuovi a tale elenco dopo una valutazione dalla quale risulti che nessuno dei ceppi presenta un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente e che garantisce l'efficienza agronomica. Dato il numero

elevato di microrganismi presenti sul mercato, la valutazione e la successiva inclusione di microrganismi o ceppi di microrganismi nuovi nell'elenco positivo registrano ritardi rispetto al progresso scientifico. Il meccanismo esistente rallenta lo sviluppo di biostimolanti microbici delle piante e ritarda l'accesso degli agricoltori a tali prodotti fertilizzanti innovativi ***che possono stimolare i processi nutrizionali delle piante e quindi ridurre*** l'uso di fertilizzanti tradizionali.	elevato di microrganismi presenti sul mercato, la valutazione e la successiva inclusione di microrganismi o ceppi di microrganismi nuovi nell'elenco positivo registrano ritardi rispetto al progresso scientifico. Il meccanismo esistente rallenta lo sviluppo di biostimolanti microbici delle piante e ritarda l'accesso degli agricoltori a tali prodotti fertilizzanti innovativi**.** L'uso di fertilizzanti tradizionali ***deve rimanere un'opzione praticabile e accessibile, in modo da non incidere sulla competitività e sulla produzione all'interno dell'UE***.

Or. fr

Emendamento 235
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Al fine di accelerare la valutazione dei microrganismi e di aprire il mercato unico a un maggior numero di biostimolanti microbici delle piante, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'allegato II, parte II, categoria di materiali costituenti (CMC) 7, del regolamento (UE) 2019/1009 al fine di consentire alla Commissione di introdurre criteri generali e una metodologia per la valutazione dei microrganismi. Tali criteri e la metodologia dovrebbero consentire ai fabbricanti e agli organismi notificati di dimostrare e verificare che i microrganismi utilizzati nei biostimolanti microbici delle piante, diversi da quelli elencati nella CMC 7, non presentino un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza	(28) Al fine di accelerare la valutazione dei microrganismi e di aprire il mercato unico a un maggior numero di biostimolanti microbici delle piante, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'allegato II, parte II, categoria di materiali costituenti (CMC) 7, del regolamento (UE) 2019/1009 al fine di consentire alla Commissione di introdurre criteri generali e una metodologia per la valutazione dei microrganismi. Tali criteri e la metodologia dovrebbero consentire ai fabbricanti e agli organismi notificati***, in consultazione con le autorità nazionali pertinenti, l'EFSA e il JRC,*** di dimostrare e verificare ***in modo approfondito*** che i microrganismi utilizzati nei biostimolanti microbici delle piante, diversi da quelli

o per l'ambiente e garantire l'efficienza agronomica. Al fine di affinare e convalidare i criteri e la metodologia da introdurre è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[13]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

[13] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

elencati nella CMC 7, non presentino un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente e garantire l'efficienza agronomica. ***Tale valutazione richiede indipendenza, obiettività, imparzialità, integrità professionale e competenze specifiche per le quali gli organismi di valutazione della conformità dovranno essere specificamente accreditati e notificati. Gli organismi nazionali responsabili dell'accreditamento e della notifica dovrebbero verificare attentamente la competenza tecnica e scientifica degli organismi di valutazione della conformità nella valutazione dei microrganismi e il rispetto dei rigorosi requisiti applicabili agli organismi notificati stabiliti dal regolamento, tra cui indipendenza, obiettività, imparzialità e integrità professionale.*** Al fine di affinare e convalidare i criteri e la metodologia da introdurre è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione ***inviti l'EFSA e il JRC, in quanto organismi scientifici indipendenti, a effettuare un riesame e a fornire contributi*** e svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[13]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

[13] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

Or. en

Emendamento 236
Katrin Langensiepen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Al fine di accelerare la valutazione dei microrganismi e di aprire il mercato unico a un maggior numero di biostimolanti microbici delle piante, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'allegato II, parte II, categoria di materiali costituenti (CMC) 7, del regolamento (UE) 2019/1009 al fine di consentire alla Commissione di introdurre criteri generali e una metodologia per la valutazione dei microrganismi. Tali criteri e la metodologia dovrebbero consentire ai fabbricanti e agli organismi notificati di dimostrare e verificare che i microrganismi utilizzati nei biostimolanti microbici delle piante, diversi da quelli elencati nella CMC 7, non presentino un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente e garantire l'efficienza agronomica. Al fine di affinare e convalidare i criteri e la metodologia da introdurre è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti**,** nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016***[13]***. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione	(28) Al fine di accelerare la valutazione dei microrganismi e di aprire il mercato unico a un maggior numero di biostimolanti microbici delle piante, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'allegato II, parte II, categoria di materiali costituenti (CMC) 7, del regolamento (UE) 2019/1009 al fine di consentire alla Commissione di introdurre criteri generali e una metodologia per la valutazione dei microrganismi. Tali criteri e la metodologia dovrebbero consentire ai fabbricanti ***di documentare e dimostrare la conformità*** e agli organismi notificati di dimostrare e verificare che i microrganismi utilizzati nei biostimolanti microbici delle piante, diversi da quelli elencati nella CMC 7, non presentino un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente e garantire l'efficienza agronomica. ***La verifica della conformità dei microrganismi ai criteri e alla metodologia stabiliti a norma del presente regolamento richiederà competenze e conoscenze tecniche specifiche da parte degli organismi di valutazione della conformità, il che rende dunque necessari l'accreditamento e la notifica in linea con il regolamento (UE) n. 765/2008. Tali competenze dovrebbero pertanto essere esaminate dagli organismi nazionali responsabili dell'accreditamento e della notifica, così come l'indipendenza, l'obiettività, l'imparzialità e l'integrità professionale.*** Al fine di affinare e

incaricati della preparazione di tali atti delegati.

convalidare i criteri e la metodologia da introdurre è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione ***coinvolga gli organismi scientifici e indipendenti pertinenti, in particolare l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare e l'ECHA e*** svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti***. Tali consultazioni dovrebbero essere*** condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

[13] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

Or. en

Emendamento 237
Salvatore De Meo, Flavio Tosi, Massimiliano Salini, Letizia Moratti

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Al fine di accelerare la valutazione dei microrganismi e di aprire il mercato unico a un maggior numero di biostimolanti microbici delle piante, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'allegato II, parte II, categoria	(28) Al fine di accelerare la valutazione dei microrganismi e di aprire il mercato unico a un maggior numero di biostimolanti microbici delle piante, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'allegato II, parte II, categoria

di materiali costituenti (CMC) 7, del regolamento (UE) 2019/1009 al fine di consentire alla Commissione di introdurre criteri generali e una metodologia per la valutazione dei microrganismi. Tali criteri e la metodologia dovrebbero consentire ai fabbricanti e agli organismi notificati di dimostrare e verificare che i microrganismi utilizzati nei biostimolanti microbici delle piante, diversi da quelli elencati nella CMC 7, non presentino un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente e garantire l'efficienza agronomica. Al fine di affinare e convalidare i criteri e la metodologia da introdurre è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[13]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

[13] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

di materiali costituenti (CMC) 7, del regolamento (UE) 2019/1009 al fine di consentire alla Commissione di introdurre criteri generali e una metodologia per la valutazione dei microrganismi ***tenendo conto degli studi tecnici appaltati dalla Commissione europea nel contesto del presente regolamento***. Tali criteri e la metodologia dovrebbero ***definire disposizioni specifiche in materia di protezione dei dati per quanto riguarda i test e le relazioni di studio sui microrganismi e*** consentire ai fabbricanti e agli organismi notificati di dimostrare e verificare che i microrganismi utilizzati nei biostimolanti microbici delle piante, diversi da quelli elencati nella CMC 7, non presentino un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente e garantire l'efficienza agronomica. Al fine di affinare e convalidare i criteri e la metodologia da introdurre è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[13]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. ***Tale conferimento di potere dovrebbe integrare e lasciare impregiudicato l'attuale approccio basato sugli elenchi per i microrganismi di cui alla CMC 7 dell'allegato II.***

[13] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

Or. en

Emendamento 238
Sander Smit

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Al fine di accelerare la valutazione dei microrganismi e di aprire il mercato unico a un maggior numero di biostimolanti microbici delle piante, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'allegato II, parte II, categoria di materiali costituenti (CMC) 7, del regolamento (UE) 2019/1009 al fine di consentire alla Commissione di introdurre criteri generali e una metodologia per la valutazione dei microrganismi. Tali criteri e la metodologia dovrebbero consentire ai fabbricanti e agli organismi notificati di dimostrare e verificare che i microrganismi utilizzati nei biostimolanti microbici delle piante, diversi da quelli elencati nella CMC 7, non presentino un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente e garantire l'efficienza agronomica. Al fine di affinare e convalidare i criteri e la metodologia da introdurre è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[13]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti	(28) Al fine di accelerare la valutazione dei microrganismi e di aprire il mercato unico a un maggior numero di biostimolanti microbici delle piante, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'allegato II, parte II, categoria di materiali costituenti (CMC) 7, del regolamento (UE) 2019/1009 al fine di consentire alla Commissione di introdurre criteri generali e una metodologia per la valutazione dei microrganismi. Tali criteri e la metodologia dovrebbero consentire ai fabbricanti e agli organismi notificati di dimostrare e verificare che i microrganismi utilizzati nei biostimolanti microbici delle piante, diversi da quelli elencati nella CMC 7, non presentino un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente e garantire l'efficienza agronomica. Al fine di affinare e convalidare i criteri e la metodologia da introdurre è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[13]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti

delegati.	delegati. ***Al fine di garantire la certezza del diritto e un'attuazione efficace, la procedura basata sui criteri per la valutazione dei nuovi materiali dovrebbe essere effettuata mediante la delega di poteri di cui all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1009.***
[13] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.	[13] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.
	Or. nl

Emendamento 239
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Al fine di accelerare la valutazione dei microrganismi e di aprire il mercato unico a un maggior numero di biostimolanti microbici delle piante, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'allegato II, parte II, categoria di materiali costituenti (CMC) 7, del regolamento (UE) 2019/1009 al fine di consentire alla Commissione di introdurre criteri generali e una metodologia per la valutazione dei microrganismi. Tali criteri e la metodologia dovrebbero consentire ai fabbricanti e agli organismi notificati di dimostrare e verificare che i microrganismi utilizzati nei biostimolanti microbici delle piante, diversi da quelli elencati nella CMC 7, non presentino un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente e garantire l'efficienza agronomica. Al fine di affinare e convalidare i criteri e la metodologia da	(28) Al fine di accelerare la valutazione dei microrganismi e di aprire il mercato unico a un maggior numero di biostimolanti microbici delle piante, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'allegato II, parte II, categoria di materiali costituenti (CMC) 7, del regolamento (UE) 2019/1009 al fine di consentire alla Commissione di introdurre criteri generali e una metodologia per la valutazione dei microrganismi ***e per garantire criteri minimi comuni su tutto il territorio dell'UE***. Tali criteri e la metodologia dovrebbero consentire ai fabbricanti e agli organismi notificati di dimostrare e verificare che i microrganismi utilizzati nei biostimolanti microbici delle piante, diversi da quelli elencati nella CMC 7, non presentino un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente e garantire l'efficienza

introdurre è di particolare importanza che ***durante i lavori preparatori*** la Commissione svolga adeguate consultazioni, ***anche a livello di*** esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[13]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

agronomica. Al fine di affinare e convalidare i criteri e la metodologia da introdurre è di particolare importanza che la Commissione svolga adeguate consultazioni, ***unitamente a un organismo scientifico come l'EFSA o il JRC, e invitando anche*** esperti ***durante i lavori preparatori***, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[13]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

[13] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

[13] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

Or. ro

Emendamento 240
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Al fine di accelerare la valutazione dei microrganismi e di aprire il mercato unico a un maggior numero di biostimolanti microbici delle piante, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'allegato II, parte II, categoria di materiali costituenti (CMC) 7, del regolamento (UE) 2019/1009 al fine di	(28) Al fine di accelerare la valutazione dei microrganismi e di aprire il mercato unico a un maggior numero di biostimolanti microbici delle piante, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'allegato II, parte II, categoria di materiali costituenti (CMC) 7, del regolamento (UE) 2019/1009 al fine di

consentire alla Commissione di introdurre criteri generali e una metodologia per la valutazione dei microrganismi. Tali criteri e la metodologia dovrebbero consentire ai fabbricanti e agli organismi notificati di dimostrare e verificare che i microrganismi utilizzati nei biostimolanti microbici delle piante, diversi da quelli elencati nella CMC 7, non presentino un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente e garantire l'efficienza agronomica. Al fine di affinare e convalidare i criteri e la metodologia da introdurre è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[13]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.	consentire alla Commissione di introdurre criteri generali e una metodologia per la valutazione dei microrganismi. Tali criteri e la metodologia dovrebbero consentire ai fabbricanti e agli organismi notificati di dimostrare e verificare che i microrganismi utilizzati nei biostimolanti microbici delle piante, diversi da quelli elencati nella CMC 7, ***siano conformi e*** non presentino un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente e garantire l'efficienza agronomica. Al fine di affinare e convalidare i criteri e la metodologia da introdurre è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti ***e con il JRC, l'ECHA e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)***, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[13]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
[13] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.	[13] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.
	Or. en

Emendamento 241
Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Silvia Sardone, Marie-Luce Brasier-Clain, Valérie Deloge, Antonín Staněk, Virginie Joron

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Al fine di accelerare la valutazione dei microrganismi e di aprire il mercato unico a un maggior numero di biostimolanti microbici delle piante, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'allegato II, parte II, categoria di materiali costituenti (CMC) 7, del regolamento (UE) 2019/1009 al fine di consentire alla Commissione di introdurre criteri generali e una metodologia per la valutazione dei microrganismi. Tali criteri e la metodologia dovrebbero consentire ai fabbricanti e agli organismi notificati di dimostrare e verificare che i microrganismi utilizzati nei biostimolanti microbici delle piante, diversi da quelli elencati nella CMC 7, non presentino un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente e garantire l'efficienza agronomica. Al fine di affinare e convalidare i criteri e la metodologia da introdurre è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[13]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.	(28) Al fine di accelerare la valutazione dei microrganismi e di aprire il mercato unico a un maggior numero di biostimolanti microbici delle piante, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'allegato II, parte II, categoria di materiali costituenti (CMC) 7, del regolamento (UE) 2019/1009 al fine di consentire alla Commissione di introdurre criteri generali e una metodologia per la valutazione dei microrganismi. Tali criteri e la metodologia dovrebbero consentire ai fabbricanti e agli organismi notificati di dimostrare e verificare che i microrganismi utilizzati nei biostimolanti microbici delle piante, diversi da quelli elencati nella CMC 7, non presentino un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente e garantire l'efficienza agronomica ***senza pregiudicare la competitività e la produzione nell'Unione***. Al fine di affinare e convalidare i criteri e la metodologia da introdurre è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[13]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
[13] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.	[13] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

Or. fr

Emendamento 242
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Qualora si avvalga della sua facoltà di modificare le categorie di materiali costituenti di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009, la Commissione attualmente può farlo solo mediante atti delegati distinti per ciascuna categoria di materiali costituenti. Considerando la necessità di introdurre materiali aggiuntivi per le varie categorie di materiali costituenti in futuro e i costanti progressi tecnici e scientifici nel settore dei prodotti fertilizzanti, è spesso necessario modificare le diverse categorie di materiali costituenti. In alcuni casi, ad esempio quando una nuova materia prima può essere autorizzata in più CMC, la Commissione introdurrebbe la stessa modifica in tutte le CMC pertinenti, ognuna delle quali disciplinata da un atto delegato diverso. Al fine di accelerare l'adozione dei rispettivi atti delegati, la Commissione dovrebbe poter modificare diverse categorie di materiali costituenti mediante un unico atto delegato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 243
Katrin Langensiepen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Qualora si avvalga della sua facoltà di modificare le categorie di materiali costituenti di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009, la Commissione attualmente può farlo solo mediante atti delegati distinti per ciascuna categoria di materiali costituenti. Considerando la necessità di introdurre materiali aggiuntivi per le varie categorie di materiali costituenti in futuro e i costanti progressi tecnici e scientifici nel settore dei prodotti fertilizzanti, è spesso necessario modificare le diverse categorie di materiali costituenti. In alcuni casi, ad esempio quando una nuova materia prima può essere autorizzata in più CMC, la Commissione introdurrebbe la stessa modifica in tutte le CMC pertinenti, ognuna delle quali disciplinata da un atto delegato diverso. Al fine di accelerare l'adozione dei rispettivi atti delegati, la Commissione dovrebbe poter modificare diverse categorie di materiali costituenti mediante un unico atto delegato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 244
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Qualora si avvalga della sua facoltà di modificare le categorie di materiali costituenti di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009, la Commissione attualmente può farlo solo mediante atti delegati distinti per ciascuna categoria di materiali costituenti. ***Considerando la necessità di introdurre***	(29) Qualora si avvalga della sua facoltà di modificare le categorie di materiali costituenti di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009, la Commissione attualmente può farlo solo mediante atti delegati distinti per ciascuna categoria di materiali costituenti. Al fine di accelerare l'adozione dei rispettivi atti

materiali aggiuntivi per le varie categorie di materiali costituenti in futuro e i costanti progressi tecnici e scientifici nel settore dei prodotti fertilizzanti, è spesso necessario modificare le diverse categorie di materiali costituenti. In alcuni casi, ad esempio quando una nuova materia prima può essere autorizzata in più CMC, la Commissione introdurrebbe la stessa modifica in tutte le CMC pertinenti, ognuna delle quali disciplinata da un atto delegato diverso. Al fine di accelerare l'adozione dei rispettivi atti delegati, la Commissione dovrebbe poter modificare diverse categorie di materiali costituenti mediante un unico atto delegato.

delegati, la Commissione dovrebbe poter modificare ***eccezionalmente, in modo tempestivo e senza indebito ritardo,*** diverse categorie di materiali costituenti mediante un unico atto delegato ***in due casi, ovvero per introdurre o rimuovere la stessa materia prima, o per introdurre, modificare o rimuovere gli stessi requisiti***. ***È essenziale che la Commissione preservi una forte cooperazione e consultazione interistituzionali, nel pieno rispetto dei principi stabili nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.***

Or. en

Emendamento 245
Sander Smit

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(29 bis) Il regolamento (UE) 2019/1009 mira ad agevolare l'immissione sul mercato interno e la libera circolazione di prodotti fertilizzanti sicuri, sostenendo nel contempo il riciclaggio dei nutrienti e l'uso circolare delle materie prime e garantendo un elevato livello di protezione della salute umana, animale e vegetale e dell'ambiente.
	La sua effettiva applicazione dipende, tra l'altro, dal riconoscimento dei punti finali per i materiali costitutivi derivati da sottoprodotti di origine animale ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009. Il regolamento delegato (UE) 2023/1605 ha stabilito taluni punti finali per i sottoprodotti di origine animale destinati alla concimazione. Tuttavia, i parametri di trasformazione e le misure di attenuazione dei rischi ivi compresi

derivano in gran parte da quadri per l'igiene dei mangimi e la prevenzione delle frodi relative ai mangimi e non sempre riflettono le distinte vie di esposizione e i profili di rischio dei prodotti fertilizzanti applicati al suolo. L'applicazione di norme di trasformazione o di misure di attenuazione dei rischi concepite per l'applicazione di mangimi ai prodotti fertilizzanti può pertanto creare ostacoli superflui alla commercializzazione di prodotti fertilizzanti sicuri senza fornire una protezione supplementare per la salute umana o animale o per l'ambiente. Se una trasformazione adeguata ha eliminato i rischi pertinenti, tenendo conto delle condizioni d'uso dei prodotti fertilizzanti e delle prescrizioni in materia di valutazione della conformità a norma del regolamento (UE) 2019/1009, la mancata conformità alle norme di trasformazione relative ai mangimi non dovrebbe di per sé impedire il riconoscimento di un punto finale.

Or. nl

Motivazione

Dall'adozione del regolamento delegato (UE) 2023/1605, le autorità competenti li considerano sempre più come un elenco esaustivo dei metodi di fertilizzazione consentiti, anche se l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1069/2009 si basa sul principio dell'eliminazione dei rischi piuttosto che su elenchi chiusi. Il presente considerando ripristina la chiarezza giuridica, evita inutili interruzioni dei materiali sicuri e sostiene un'applicazione efficace della normativa in materia di prodotti fertilizzanti senza per questo abbassare il livello delle norme di sicurezza.

Emendamento 246
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Le sostanze chimiche, in quanto tali o in quanto componenti di miscele, se fabbricate o importate in quantità superiori a una tonnellata all'anno per impresa, devono essere registrate a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, con obblighi di informazione in funzione del volume effettivo. Il regolamento (UE) 2019/1009, che va oltre le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006, prevede che tutte le sostanze utilizzate in un prodotto fertilizzante dell'UE, indipendentemente dai quantitativi in cui sono fabbricate o importate, siano registrate almeno a norma degli obblighi di informazione di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi compresi tra 10 e 100 tonnellate annue per impresa, unitamente a una relazione sulla sicurezza chimica riguardante il loro uso in un prodotto fertilizzante, conformemente all'articolo 14 di tale regolamento. Tali ampi obblighi di informazione potrebbero impedire ai fabbricanti, in particolare alle piccole e medie imprese, di utilizzare sostanze che non sono ancora registrate conformemente a tali requisiti o costringerli a immettere i loro prodotti soltanto sui mercati nazionali conformemente alle norme nazionali. A fini di proporzionalità, e tenuto conto dell'obbligo generale dei fabbricanti e degli importatori di sostanze e prodotti fertilizzanti dell'UE a norma, rispettivamente, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e del regolamento (UE) 2019/1009, di garantire la sicurezza dei prodotti che immettono sul mercato, la registrazione delle sostanze utilizzate nei prodotti fertilizzanti dell'UE dovrebbe rispettare soltanto le prescrizioni, comprese le graduazioni pertinenti, stabilite dal regolamento (CE) n. 1907/2006.	***soppresso***

Emendamento 247
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Le sostanze chimiche, in quanto tali o in quanto componenti di miscele, se fabbricate o importate in quantità superiori a una tonnellata all'anno per impresa, devono essere registrate a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, con obblighi di informazione in funzione del volume effettivo. Il regolamento (UE) 2019/1009, che va oltre le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006, prevede che tutte le sostanze utilizzate in un prodotto fertilizzante dell'UE, indipendentemente dai quantitativi in cui sono fabbricate o importate, siano registrate almeno a norma degli obblighi di informazione di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi compresi tra 10 e 100 tonnellate annue per impresa, unitamente a una relazione sulla sicurezza chimica riguardante il loro uso in un prodotto fertilizzante, conformemente all'articolo 14 di tale regolamento. ***Tali ampi obblighi di informazione potrebbero impedire ai fabbricanti, in particolare alle piccole e medie imprese, di utilizzare sostanze che non sono ancora registrate conformemente a tali requisiti o costringerli a immettere i loro prodotti soltanto sui mercati nazionali conformemente alle norme nazionali. A fini di proporzionalità, e tenuto conto dell'obbligo generale dei fabbricanti e degli importatori di sostanze e prodotti fertilizzanti dell'UE a norma, rispettivamente, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e del regolamento (UE)***	(30) Le sostanze chimiche, in quanto tali o in quanto componenti di miscele, se fabbricate o importate in quantità superiori a una tonnellata all'anno per impresa, devono essere registrate a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, con obblighi di informazione in funzione del volume effettivo. Il regolamento (UE) 2019/1009, che va oltre le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006, prevede che tutte le sostanze utilizzate in un prodotto fertilizzante dell'UE, indipendentemente dai quantitativi in cui sono fabbricate o importate, siano registrate almeno a norma degli obblighi di informazione di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi compresi tra 10 e 100 tonnellate annue per impresa, unitamente a una relazione sulla sicurezza chimica riguardante il loro uso in un prodotto fertilizzante, conformemente all'articolo 14 di tale regolamento.

2019/1009, di garantire la sicurezza dei prodotti che immettono sul mercato, la registrazione delle sostanze utilizzate nei prodotti fertilizzanti dell'UE dovrebbe rispettare soltanto le prescrizioni, comprese le graduazioni pertinenti, stabilite dal regolamento (CE) n. 1907/2006.

Or. en

Emendamento 248
Katrin Langensiepen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Le sostanze chimiche, in quanto tali o in quanto componenti di miscele, se fabbricate o importate in quantità superiori a una tonnellata all'anno per impresa, devono essere registrate a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, con obblighi di informazione in funzione del volume effettivo. Il regolamento (UE) 2019/1009, che va oltre le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006, prevede che tutte le sostanze utilizzate in un prodotto fertilizzante dell'UE, indipendentemente dai quantitativi in cui sono fabbricate o importate, siano registrate almeno a norma degli obblighi di informazione di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi compresi tra 10 e 100 tonnellate annue per impresa, unitamente a una relazione sulla sicurezza chimica riguardante il loro uso in un prodotto fertilizzante, conformemente all'articolo 14 di tale regolamento. ***Tali ampi obblighi di informazione potrebbero impedire ai fabbricanti, in particolare alle piccole e medie imprese, di utilizzare sostanze che non sono ancora registrate***	(30) Le sostanze chimiche, in quanto tali o in quanto componenti di miscele, se fabbricate o importate in quantità superiori a una tonnellata all'anno per impresa, devono essere registrate a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, con obblighi di informazione in funzione del volume effettivo. Il regolamento (UE) 2019/1009, che va oltre le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006, prevede che tutte le sostanze utilizzate in un prodotto fertilizzante dell'UE, indipendentemente dai quantitativi in cui sono fabbricate o importate, siano registrate almeno a norma degli obblighi di informazione di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi compresi tra 10 e 100 tonnellate annue per impresa, unitamente a una relazione sulla sicurezza chimica riguardante il loro uso in un prodotto fertilizzante, conformemente all'articolo 14 di tale regolamento.

conformemente a tali requisiti o costringerli a immettere i loro prodotti soltanto sui mercati nazionali conformemente alle norme nazionali. A fini di proporzionalità, e tenuto conto dell'obbligo generale dei fabbricanti e degli importatori di sostanze e prodotti fertilizzanti dell'UE a norma, rispettivamente, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e del regolamento (UE) 2019/1009, di garantire la sicurezza dei prodotti che immettono sul mercato, la registrazione delle sostanze utilizzate nei prodotti fertilizzanti dell'UE dovrebbe rispettare soltanto le prescrizioni, comprese le graduazioni pertinenti, stabilite dal regolamento (CE) n. 1907/2006.

Or. en

Emendamento 249
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1272/2008, (CE) n. 1223/2009 ***e*** (UE) 2019/1009,	(33) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1272/2008, (CE) n. 1223/2009***,*** (UE) 2019/1009,***(CE) n. 1107/2009 e (UE) n. 528/2012,***

Or. en

Emendamento 250
Andrea Wechsler, Stefan Köhler, Christine Schneider, Norbert Lins, Jens Gieseke, Dennis Radtke

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 12

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-1) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
Casi particolari che richiedono un'ulteriore valutazione Quando la valutazione effettuata a norma dell'articolo 9 ha permesso di identificare le proprietà o gli effetti sottoindicati, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle ne tengono conto ai fini della classificazione:	***"***Casi particolari che richiedono un'ulteriore valutazione Quando la valutazione effettuata a norma dell'articolo 9 ha permesso di identificare le proprietà o gli effetti sottoindicati, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle ne tengono conto ai fini della classificazione:
a) informazioni adeguate e attendibili dimostrano che nella pratica i pericoli fisici di una sostanza o di una miscela differiscono da quelli che risultano dalle prove;	a) informazioni adeguate e attendibili dimostrano che nella pratica i pericoli fisici di una sostanza o di una miscela differiscono da quelli che risultano dalle prove; b) dati sperimentali scientifici conclusivi, di cui è stata accertata la pertinenza e l'attendibilità, dimostrano che la sostanza o miscela non è biologicamente disponibile;
b) dati sperimentali scientifici conclusivi, di cui è stata accertata la pertinenza e l'attendibilità, dimostrano che la sostanza o miscela non è biologicamente disponibile;	c) informazioni scientifiche adeguate e attendibili dimostrano che si possono produrre effetti sinergici o antagonistici tra le sostanze componenti una miscela per la quale la valutazione è stata effettuata in base alle informazioni relative a tali sostanze***;***
c) informazioni scientifiche adeguate e attendibili dimostrano che si possono produrre effetti sinergici o antagonistici tra le sostanze componenti una miscela per la quale la valutazione è stata effettuata in base alle informazioni relative a tali sostanze.	***d) solide informazioni scientifiche dimostrano che il potenziale di pericolo non può verificarsi nelle condizioni d'uso realistiche e previste perché la sostanza non dovrebbe essere biologicamente disponibile, fisicamente legata o assorbita attraverso vie di esposizione non pertinenti."***

Or. de

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008R1272-20200501#tocId1)

Motivazione

Le modifiche proposte all'articolo 12 forniscono una chiara base giuridica per classificazioni di pericolo da prendere in considerazione solo se i pericoli possono effettivamente verificarsi in condizioni d'uso realistiche.

Emendamento 251
Andrea Wechsler, Stefan Köhler, Christine Schneider, Norbert Lins, Jens Gieseke, Dennis Radtke

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-1 bis) all'articolo 36, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Una sostanza che corrisponde ai criteri di cui all'allegato I per quanto segue è di norma oggetto di classificazione ed etichettatura armonizzate secondo l'articolo 37:	***"***1. Una sostanza che corrisponde ai criteri di cui all'allegato I per quanto segue***, tenendo conto dei casi particolari di cui all'articolo 12 e a condizione che vi sia una pertinente via di esposizione in condizioni d'uso realistiche,*** è di norma oggetto di classificazione ed etichettatura armonizzate secondo l'articolo 37:
a) sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, 1A o 1B (allegato I, punto 3.4);	a) sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, 1A o 1B (allegato I, punto 3.4);
b) mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 1A, 1B o 2 (allegato I, punto 3.5);	b) mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 1A, 1B o 2 (allegato I, punto 3.5);
c) cancerogenicità, categoria 1A, 1B o 2 (allegato I, punto 3.6);	c) cancerogenicità, categoria 1A, 1B o 2 (allegato I, punto 3.6);
d) tossicità per la riproduzione, categoria 1A, 1B o 2 (allegato I, punto 3.7).	d) tossicità per la riproduzione, categoria 1A, 1B o 2 (allegato I, punto 3.7).
e) interferenza con il sistema endocrino per la salute umana, categoria 1 o 2 (allegato I, punto 3.11);	e) interferenza con il sistema endocrino per la salute umana, categoria 1 o 2 (allegato I, punto 3.11);
f) interferenza con il sistema endocrino per l'ambiente, categoria 1 o 2 (allegato I, punto 4.2);	f) interferenza con il sistema endocrino per l'ambiente, categoria 1 o 2 (allegato I, punto 4.2);
g) proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche (allegato I, punto 4.3);	g) proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche (allegato I, punto 4.3);
h) proprietà molto persistenti e molto bioaccumulabili (allegato I, punto 4.3);	h) proprietà molto persistenti e molto bioaccumulabili (allegato I, punto 4.3);
i) proprietà persistenti, mobili e tossiche	i) proprietà persistenti, mobili e tossiche

(allegato I, punto 4.4);	(allegato I, punto 4.4);
j) proprietà molto persistenti e molto mobili (allegato I, punto 4.4).	j) proprietà molto persistenti e molto mobili (allegato I, punto 4.4).*"*

Or. de

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1272-20250901&qid=1769779965164)

Motivazione

Le aggiunte all'articolo 36 garantiscono che le classificazioni armonizzate non siano attivate automaticamente, ma siano soggette a una valutazione preliminare della pertinenza basata su dati reali e scenari di esposizione significativi nella pratica. Sarà inoltre garantito che la decisione sulla necessità di una classificazione armonizzata dei prodotti fitosanitari e biocidi, come prima della modifica (UE) 2024/2865, sia nuovamente a discrezione delle autorità competenti e della Commissione.

Emendamento 252
Andrea Wechsler, Stefan Köhler, Christine Schneider, Norbert Lins, Jens Gieseke, Dennis Radtke

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto -1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-1 ter) all'articolo 36, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
Le sostanze che sono sostanze attive rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 o del regolamento (UE) n. 528/2012 sono soggette a classificazione ed etichettatura armonizzate. Per dette sostanze si applicano le procedure di cui all'articolo 37, paragrafi 1, 4, 5 e 6.	*"*Le sostanze che sono sostanze attive rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 o del regolamento (UE) n. 528/2012 sono soggette a classificazione ed etichettatura armonizzate***, solo se le autorità competenti, previa consultazione dell'agenzia, stabiliscono che una classificazione armonizzata è necessaria e proporzionata per la protezione della salute e dell'ambiente***. Per dette sostanze si applicano le procedure di cui all'articolo 37, paragrafi 1, 4, 5 e 6.*"*

Or. de

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1272-20250901&qid=1769779965164)

Motivazione

Le aggiunte all'articolo 36 garantiscono che le classificazioni armonizzate non siano attivate automaticamente, ma siano soggette a una valutazione preliminare della pertinenza basata su dati reali e scenari di esposizione significativi nella pratica. Sarà inoltre garantito che la decisione sulla necessità di una classificazione armonizzata dei prodotti fitosanitari e biocidi, come prima della modifica (UE) 2024/2865, sia nuovamente a discrezione delle autorità competenti e della Commissione.

Emendamento 253
Andrea Wechsler, Stefan Köhler, Christine Schneider, Norbert Lins, Jens Gieseke, Dennis Radtke

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto -1 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-1 quater) all'articolo 37, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Un'autorità competente può presentare all'agenzia una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate di una sostanza o di un gruppo di sostanze e, se del caso, di limiti di concentrazione specifici***,*** fattori M o ***stime di tossicità acuta ovvero*** una proposta di revisione. La Commissione può richiedere all'agenzia o all'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità") istituita a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 di elaborare una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate di una sostanza o di un gruppo di sostanze e, se del caso, di limiti di concentrazione specifici, fattori M o stime di tossicità acuta ovvero una proposta di revisione. La Commissione può successivamente presentare la proposta all'agenzia. ***Le proposte*** di classificazione ***ed etichettatura armonizzate di una sostanza o di un gruppo di sostanze di cui***	***"***1. Un'autorità competente può presentare all'agenzia una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate di una sostanza o di un gruppo di sostanze e, se del caso, di limiti di concentrazione specifici ***o*** fattori M o una proposta di revisione.

al primo e al secondo comma sono presentate nel formato di cui all'allegato VI, parte 2, e ***contengono*** le pertinenti informazioni di cui all'allegato VI, parte 1.

La Commissione può richiedere all'agenzia o all'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità") istituita a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 di elaborare una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate di una sostanza o di un gruppo di sostanze e, se del caso, di limiti di concentrazione specifici, fattori M o stime di tossicità acuta ovvero una proposta di revisione. La Commissione può successivamente presentare la proposta all'agenzia.

Prima di presentare una proposta, l'autorità competente valuta sistematicamente:

a) se le informazioni tossicologiche ed ecotossicologiche disponibili sono pertinenti per gli usi effettivi e previsti della sostanza o miscela;

b) se esiste almeno una via di esposizione realistica e quantitativamente rilevante (orale, cutanea e/o per inalazione) per ciascuna categoria di pericolo, in particolare se la quantità, la concentrazione e la durata dell'esposizione prevista sono sufficienti a provocare gli effetti descritti nei dati tossicologici;

c) se i risultati scientifici dei centri di informazione sui veleni, gli esami medici professionali, i dati di vigilanza del mercato o gli studi epidemiologici indicano che il pericolo presenta una pertinenza nel contesto reale dell'applicazione.

Se la valutazione dimostra che non esiste una via di esposizione pertinente o che le caratteristiche di pericolo non possono verificarsi nelle condizioni previste, non deve essere presentata alcuna proposta di classificazione ***armonizzata.***

	La proposta dell'autorità è presentata nel formato di cui all'allegato VI, parte 2, e ***contiene*** le pertinenti informazioni di cui all'allegato VI, parte 1.***"***

Or. de

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1272-20250901&qid=1769779965164)

Motivazione

Le aggiunte all'articolo 37 garantiscono che le classificazioni armonizzate non siano attivate automaticamente, ma siano soggette a una valutazione preliminare della pertinenza basata su dati reali e scenari di esposizione significativi nella pratica. Sarà inoltre garantito che la decisione sulla necessità di una classificazione armonizzata dei prodotti fitosanitari e biocidi, come prima della modifica (UE) 2024/2865, sia nuovamente a discrezione delle autorità competenti e della Commissione.

Emendamento 254
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 2 – punto 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
42. "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale è possibile ***raggiungere*** un fornitore ***o interagire con il medesimo*** senza la necessità di registrarsi ***o*** scaricare un'applicazione.	42. "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile ***gratuitamente, come indirizzi e-mail o un link,*** attraverso il quale è possibile ***contattare*** un fornitore senza la necessità di registrarsi***,*** scaricare ***o usare*** un'applicazione. ***Un contatto digitale consente agli utenti e alle autorità competenti di avviare un dialogo con gli operatori economici ed esclude l'uso di mezzi o risposte automatici quali chatbot o risposte automatiche.***

Or. en

Motivazione

È opportuno chiarire che un contatto digitale dovrebbe consentire a tutti gli utenti e alle

autorità competenti di avviare un dialogo con gli operatori economici e che dovrebbe escludere l'uso di mezzi o risposte automatici quali chatbot o risposte automatiche.

Emendamento 255
Salvatore De Meo, Flavio Tosi, Massimiliano Salini, Letizia Moratti

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 2 – punto 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
42. "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale è possibile ***raggiungere*** un ***fornitore o interagire con il medesimo*** senza la necessità di registrarsi ***o*** scaricare ***un'applicazione***.	42. "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile ***gratuitamente*** attraverso il quale è possibile ***contattare*** un ***operatore economico*** senza la necessità di registrarsi**,** scaricare ***o usare altre applicazioni specifiche dell'operatore economico***.

Or. en

Emendamento 256
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 2 – punto 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
42. "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale è possibile raggiunge un fornitore ***o interagire con il medesimo*** senza la necessità di ***registrarsi*** o scaricare un'applicazione.	42. "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale è possibile raggiungere ***direttamente*** un fornitore senza la necessità di ***passaggi intermedi, come registrare dati*** o scaricare un'applicazione.

Or. ro

Emendamento 257
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 2 – punto 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
42. "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato ***e*** accessibile attraverso il quale è possibile ***raggiungere*** un fornitore ***o interagire con il medesimo*** senza la necessità di registrarsi o scaricare un'applicazione.	42. "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato***, facilmente e gratuitamente*** accessibile attraverso il quale è possibile ***contattare*** un fornitore senza la necessità di registrarsi o scaricare ***o usare*** un'applicazione.

Or. en

Emendamento 258
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 2 – punto 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
42. "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale è possibile raggiungere un fornitore o interagire con il medesimo senza la necessità di registrarsi o scaricare un'applicazione.	42. "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile ***gratuitamente*** attraverso il quale è possibile raggiungere un fornitore o interagire con il medesimo senza la necessità di registrarsi o scaricare un'applicazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che un "contatto digitale" deve essere aggiornato, accessibile e gratuito, evitando in tal modo ostacoli finanziari, tecnici o procedurali. Garantisce che i consumatori e le autorità competenti possano contattare i fornitori senza l'obbligo di costi, registrazioni o l'utilizzo di applicazioni proprietarie, rafforzando la trasparenza e la

responsabilità e allineando nel contempo l'uso degli strumenti digitali ai principi di protezione dei consumatori di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.

Emendamento 259
Per Clausen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 2 – punto 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
42. "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale è possibile raggiungere un fornitore o interagire con il medesimo senza la necessità di registrarsi o scaricare un'applicazione.	42. "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile ***gratuitamente*** attraverso il quale è possibile raggiungere un fornitore o interagire con il medesimo senza la necessità di registrarsi o scaricare un'applicazione.

Or. en

Emendamento 260
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 2 – punto 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
42. "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale è possibile raggiungere un fornitore o interagire con il medesimo senza la necessità di registrarsi o scaricare un'applicazione.	42. "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile ***gratuitamente*** attraverso il quale è possibile raggiungere un fornitore o interagire con il medesimo senza la necessità di registrarsi o scaricare un'applicazione.

Or. en

Emendamento 261
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 2 – punto 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
42. "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale è possibile raggiungere un fornitore o interagire con il medesimo senza la necessità di registrarsi o scaricare un'applicazione.	42. "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile ***gratuitamente*** attraverso il quale è possibile raggiungere un fornitore o interagire con il medesimo senza la necessità di registrarsi o scaricare un'applicazione.

Or. en

Emendamento 262
Nikola Minchev, Jeannette Baljeu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 2 – punto 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
42. "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale è possibile raggiungere un fornitore ***o interagire con il medesimo*** senza la necessità di registrarsi o scaricare un'applicazione.	42. "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile ***gratuitamente*** attraverso il quale è possibile raggiungere un fornitore senza la necessità di registrarsi o scaricare un'applicazione.

Or. en

Emendamento 263
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 2 – punto 42 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	42 bis. "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione sul mercato di un prodotto;

Or. en

Motivazione

Il regolamento CLP non distingue tra "immissione sul mercato" e "messa a disposizione sul mercato". Quando si applica una nuova classificazione, le imprese devono rietichettare sia i nuovi prodotti che quelli già presenti nella catena di approvvigionamento, il che comporta oneri logistici quali richiami, rietichettatura, costi aggiuntivi e aumento dei rifiuti.

Emendamento 264
Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Silvia Sardone, Marie-Luce Brasier-Clain, Valérie Deloge, Antonín Staněk

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) l'articolo 5, paragrafo 3, quarto comma, è così modificato:
	"Per la valutazione di una sostanza contenente più di un costituente a norma del capo 2 in relazione alle classi di pericolo "mutagenicità sulle cellule germinali", "cancerogenicità", "tossicità per la riproduzione", "interferenza con il sistema endocrino per la salute umana" e "interferenza con il sistema endocrino per l'ambiente" di cui all'allegato I, punti 3.5., 3.6., 3.7., 3.11. e 4.2., il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle utilizza le informazioni disponibili di cui al paragrafo 1 per ciascuno dei costituenti noti.
	Si tiene conto delle informazioni

disponibili su una sostanza contenente più di un costituente se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) le informazioni dimostrano proprietà mutagene sulle cellule germinali, cancerogene o tossiche per la riproduzione o proprietà di interferenza con il sistema endocrino per la salute umana o per l'ambiente;

b) le informazioni corroborano le conclusioni basate sulle informazioni disponibili sui costituenti della sostanza.

Le informazioni pertinenti disponibili sulla sostanza contenente più di un costituente in quanto tale che dimostrano l'assenza delle proprietà di cui alla lettera a) oppure l'esistenza di proprietà meno gravi non sono più rilevanti delle informazioni pertinenti disponibili sui costituenti della sostanza se dati scientifici sperimentali conclusivi dimostrano che il costituente non è biodisponibile e/o che esiste un rischio di effetti sinergici o antagonistici tra i costituenti della sostanza.";

Or. fr

Motivazione

Conformemente al sistema armonizzato a livello mondiale e alle norme applicabili alle miscele, dovrebbe essere possibile dimostrare l'assenza di biodisponibilità o la presenza di effetti antagonistici/sinergici per le miscele conformemente all'articolo 12. Se una sostanza complessa è testata per rilevare i suoi effetti sulla salute, tali dati di prova dovrebbero prevalere ed essere più rilevanti di una valutazione teorica basata sui singoli costituenti della sostanza complessa.

Emendamento 265
Pietro Fiocchi, Antonella Sberna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 2 – punto 42 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
	42 ter. "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto, a titolo oneroso o gratuito, per la distribuzione o l'uso nell'ambito di un'attività commerciale;

Or. en

Motivazione

Il regolamento CLP non distingue tra "immissione sul mercato" e "messa a disposizione sul mercato". Quando si applica una nuova classificazione, le imprese devono rietichettare sia i nuovi prodotti che quelli già presenti nella catena di approvvigionamento, il che comporta oneri logistici quali richiami, rietichettatura, costi aggiuntivi e aumento dei rifiuti.

Emendamento 266
Silvia Sardone, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Roberto Vannacci, Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) nome, indirizzo e contatto digitale dei fornitori;	a) nome, indirizzo e contatto digitale ***o numero telefonico*** dei fornitori;

Or. en

Emendamento 267
Salvatore De Meo, Flavio Tosi, Massimiliano Salini, Letizia Moratti

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) nome, indirizzo ***e*** contatto digitale dei fornitori;	a) nome, indirizzo***, numero di telefono e/o*** contatto digitale dei fornitori;

Or. en

Emendamento 268
Idoia Mendia, Kristian Vigenin, François Kalfon, Elisabeth Grossmann, Adnan Dibrani, Sakis Arnaoutoglou, César Luena, Christophe Clergeau, Tiemo Wölken, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon, Marta Temido, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) nome, indirizzo e contatto digitale dei fornitori;	a) nome, indirizzo***, numero di telefono*** e contatto digitale dei fornitori;

Or. en

Emendamento 269
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) nome, indirizzo ***e*** contatto digitale dei fornitori;	a) nome, indirizzo***, numero di telefono o*** contatto digitale dei fornitori;

Or. en